

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (I e VII)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	22
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	30
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	31
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	36
GIUSTIZIA (II)	»	43
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	44
DIFESA (IV)	»	52
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	64
FINANZE (VI)	»	66
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	75
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	82

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	83
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	96
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	97
AFFARI SOCIALI (XII)	»	111
AGRICOLTURA (XIII)	»	116
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	133
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	142
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	143
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	161
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	186
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	188
<i>INDICE GENERALE</i>	»	190

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati	3
Esame delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	4

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.45.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che sono a disposizione dei componenti della Giunta, presso la segreteria di quest'ultima, le copie del *dossier*, predisposto dal Servizio studi della Camera, recante il raffronto tra i risultati delle elezioni europee del 6-7 giugno 2009, delle precedenti elezioni europee del 2004 e delle ultime elezioni per il rinnovo della Camera svoltesi il 13-14 aprile 2008, con indicazione dei dati elettorali a livello di singole province del territorio nazionale. Su richiesta dei singoli deputati, il *dossier* in formato digitale potrà essere trasmesso per posta elettronica alla rispettiva casella di posta della Camera. Osserva che si tratta di una pubblicazione di particolare pregio per la quale ringrazia l'ottimo lavoro svolto dal Servizio studi, sottolineando che sarebbe utile farne oggetto di pubblicazione sul sito Internet della Camera o comunque nelle forme che si riterranno opportune.

La Giunta prende atto.

Presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, in esito all'istruttoria in contraddittorio finora svolta dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, propone, a nome del Comitato medesimo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento della Giunta, che la Giunta prenda atto, per i seguenti deputati, dell'avvenuta cessazione dalle cariche di seguito riportate:

Cinzia CAPANO, cessata dalla carica di presidente del consorzio ATO BA/2 (rifiuti comuni area metropolitana di Bari) in data 5 gennaio 2010;

Nunziante CONSIGLIO, cessato dalle cariche di presidente e consigliere di amministrazione di Blue Meta s.p.a. in data 1° luglio 2009;

Michele SCANDROGLIO, cessato dalla carica di vicepresidente di Advancing Trade s.p.a. in data 29 giugno 2009.

La Giunta prende atto.

Donata LENZI (PD) chiede se nel caso di cessazione di un deputato dalla carica

di presidente di un consiglio di amministrazione lo stesso debba intendersi automaticamente cessato anche dalla carica di membro del consiglio di amministrazione.

Pino PISICCHIO (Misto-Apl), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, rispondendo alla deputata Lenzi, fa presente che non necessariamente la cessazione dalla prima carica comporta anche la cessazione dalla seconda.

Esame delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti e di presidente di provincia ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare. Invita il vicepresidente Pisicchio, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, a riferire sull'istruttoria svolta dal Comitato.

Pino PISICCHIO (Misto-Apl), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, ricorda che nella riunione del 1° luglio 2009 – anche in esito alla tornata elettorale amministrativa del 7-21 giugno 2009 – il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze avviava l'istruttoria sulle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia ricoperte da deputati, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare. In quella sede il Comitato conveniva, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *b*), del regolamento della Giunta, di richiedere a tutti i deputati interessati ogni utile documentazione e valutazione, al fine di svolgere la più ampia istruttoria e di riportarne gli esiti nella sede della Giunta plenaria, assicurandone così la massima trasparenza, an-

che allo scopo di favorire l'elaborazione di un qualificato contributo della Giunta al dibattito politico sull'argomento, in merito al quale – com'è noto – nella corrente legislatura sono stati presentati diversi progetti di legge presso entrambi i rami del Parlamento.

Nella riunione del 22 luglio 2009 il Comitato esaminava le valutazioni trasmesse dai deputati entro il termine di quindici giorni loro assegnato, che possono così riassumersi:

la deputata Maria Teresa Armosino – che ricopre la carica di presidente della provincia di Asti – con nota pervenuta il 14 luglio 2009 (con allegata documentazione) sottolineava come l'ordinamento preveda non già una causa di incompatibilità per i presidenti di provincia bensì soltanto di ineleggibilità e che l'assenza di una norma di legge che preveda l'incompatibilità è stata correttamente assunta a motivo dell'orientamento con cui la Giunta delle elezioni della Camera, nella seduta del 2 ottobre 2002, dichiarò la compatibilità tra il mandato parlamentare e la carica di presidente di giunta provinciale affidata ad un membro delle Camere in carica, e ciò tenuto altresì conto che la disciplina dell'elettorato passivo e delle sue limitazioni rientra tra le materie coperte da riserva assoluta di legge « con risvolti di garanzia chiaramente preordinati ad impedire che atti diversi dalla legge possano, in legittima sostituzione della fonte primaria, sancire ipotesi di ineleggibilità o di incompatibilità »; la deputata Armosino evidenziava, inoltre, che la sentenza n. 687/08 dell'11 settembre 2008, con la quale il tribunale di Asti, adito da un ricorrente in azione popolare, nell'affermare la propria giurisdizione, ha escluso l'esistenza all'interno dell'ordinamento giuridico di una causa di incompatibilità tra il mandato parlamentare e la carica di presidente di provincia, ha acquisito efficacia di giudicato divenendo irrevocabile, sicché l'intangibilità del giudicato (intangibilità affermata in via generale dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo a corredo del principio di certezza del diritto) « vincola anche il Parlamento sia

nelle sue prerogative legislative, che non possono incidere retroattivamente su un giudicato già formatosi, sia nelle sue prerogative di autodichia (Corte cost., 26 giugno 2007, n. 234), in quanto il giudicato, ai sensi dell'articolo 2909 c.c., impone di essere mantenuto fermo da tutte le giurisdizioni di ogni ordine e grado»; la deputata Armosino chiedeva conseguentemente che il Comitato per le incompatibilità prendesse atto della sentenza sopraccitata e si conformasse alla medesima, anche in ragione del fatto che lei stessa, con lettera del 21 luglio 2008, aveva sollecitato la Giunta ad un intervento volto a far salve le proprie prerogative prima della definizione del giudizio avanti al tribunale di Asti ma che nessuna azione era stata poi intrapresa dalla Camera nel senso da lei richiesto « con conseguenziale acquiescenza del predetto organismo all'operato dell'autorità giudiziaria »;

il deputato Luigi Cesaro – che ricopre la carica di presidente della provincia di Napoli – con nota pervenuta il 15 luglio 2009 sottolineava che nel vigente ordinamento giuridico non è reperibile alcuna norma di legge che preveda una incompatibilità tra la carica di deputato e quella di presidente di provincia quando un soggetto, essendo già deputato in carica, venga eletto, come nel suo caso, presidente di provincia; secondo il deputato Cesaro, il legislatore ha nettamente distinto tra la causa di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del testo unico n. 361/1957 – che si rileva del tutto giustificata – « dalla pienamente consentita candidatura di un deputato della Repubblica [...] alla presidenza della provincia » e dalla piena possibilità del deputato eletto a tale incarico di proseguire nel mandato, essendo evidente come la posizione di un presidente di provincia, titolare di poteri amministrativi direttamente incidenti su singoli elettori, sia diversa da quella di un deputato « che concorre in una collegialità allargata al perfezionamento di atti caratterizzati dalla generalità e astrattezza »; richiamata anch'egli la giurisprudenza inaugurata dalla Giunta delle elezioni della Camera nella seduta del 2 ottobre 2002, chiedeva con-

clusivamente che la Giunta dichiari la compatibilità del suo incarico di presidente della provincia di Napoli;

il deputato Edmondo Cirielli – che ricopre la carica di presidente della provincia di Salerno – con nota pervenuta il 14 luglio 2009 trasmetteva le proprie valutazioni, così sintetizzabili:

a) l'articolo 7 del testo unico n. 361/1957 detta un esplicito divieto solo in termini di ineleggibilità ma non anche in termini di incompatibilità, né tra le cariche incompatibili con quelle di sindaco e presidente di provincia previste dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico degli enti locali) è menzionato l'incarico di membro della Camera o del Senato;

b) l'articolo 16 del regolamento della Giunta attribuirebbe a quest'ultima un potere di valutazione esercitabile soltanto *ex post*, ossia nel momento in cui un presidente di provincia già in carica sul proprio territorio venisse in un secondo momento eletto alla Camera o al Senato;

c) una interpretazione estensiva dell'articolo 7 del testo unico n. 361/1957, finalizzata ad una automatica trasformazione di ineleggibilità in incompatibilità, « comporterebbe una inevitabile compressione di diritti fondamentali ed assoluti (l'elettorato passivo) senza una base legislativa espressa, configurando così una lesione del principio di legalità costituzionalmente garantito dall'articolo 65 della Carta fondamentale »; inoltre, in base all'articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile il ricorso all'analogia è vietato nel caso di « norme eccezionali » quali, a giudizio del deputato Cirielli, devono considerarsi anche le norme limitative dell'elettorato passivo;

d) la Giunta, a partire dalla XIV legislatura, ha costantemente espresso un orientamento favorevole alla compatibilità; tale prassi parlamentare lo ha indotto ad accettare la candidatura alla presidenza della provincia di Salerno creando in lui « l'affidamento circa la possibilità di con-

correre alle elezioni amministrative senza incorrere nella decadenza dalla carica parlamentare», determinando altresì un *vulnus* evidente non solo al suo diritto fondamentale di elettorato passivo ma anche al diritto di elettorato attivo di centinaia di migliaia di elettori che lo hanno votato;

il deputato Antonello Iannarilli – che ricopre la carica di presidente della provincia di Frosinone – con nota pervenuta il 15 luglio 2009 osservava che nel vigente ordinamento non è reperibile alcuna norma di legge che preveda l'incompatibilità tra la carica di deputato e quella di presidente della provincia, essendo solo prevista una causa di ineleggibilità per i presidenti di provincia in carica che intendano candidarsi alla Camera (situazione nella quale egli non è mai incorso poiché non era presidente di provincia nel momento in cui si è candidato alla Camera nelle elezioni del 2008); le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge sono tipiche e soggiacciono al principio di stretta interpretazione: «se così non fosse se ne potrebbero introdurre continuamente di nuove *ad usum*, con sovvertimento dell'ordine democratico, vanificazione della volontà popolare espressa, incertezza di diritto in materia elettorale, giustificazione di abusi sconfinanti nella persecuzione politica personale e grave violazione del principio di ragionevolezza»; in materia di limitazioni ai diritti elettorali vige infine una riserva di legge che impedisce che atti diversi dalla legge possano sancire ipotesi di incompatibilità, sicché debbono ritenersi assolutamente vietate soluzioni esegetiche di tipo estensivo o analogico o in ogni caso creativo che siano estranee o contrarie alla volontà del legislatore espressa secondo il procedimento ordinario di formazione della legge; la Giunta delle elezioni «è ad ogni effetto munita, sulle controversie in materia di incompatibilità, delle funzioni proprie di un giudice, il quale, in virtù della sua stretta ed assoluta soggezione alla legge, in ogni giurisdizione ordinaria o speciale, ivi compresa quella domestica delle Camere, è tenuto ad esercitare una funzione applicativa e non innovativa ri-

spetto alle regole consacrate per iscritto dal vigente diritto positivo»;

il deputato Giulio Marini – che ricopre la carica di sindaco di Viterbo – con lettera pervenuta il 14 luglio 2009, nel ricordare la giurisprudenza parlamentare affermatasi a partire dalla seduta della Giunta della Camera del 2 ottobre 2002, osservava che, ove si ritenesse sussistente una incompatibilità pur in assenza di una specifica norma di legge che la preveda, si darebbe luogo ad una grave violazione del principio della riserva di legge in materia di incompatibilità fissato dall'articolo 65 della Costituzione, contro la quale non sarebbe neppure ammesso alcun ulteriore rimedio giurisdizionale, considerata la insindacabilità delle decisioni parlamentari in materia; l'orientamento giurisprudenziale inaugurato nel 2002 – confermato dalla Giunta del Senato anche nella corrente legislatura – appare, a suo giudizio, tanto più corretto se si considera che i limiti ai diritti elettorali passivi devono essere sempre disciplinati e oggetto di stretta interpretazione;

il deputato Daniele Molgora – che ricopre la carica di presidente della provincia di Brescia – con lettera pervenuta il 15 luglio 2009 sottolineava di ritenere che, sulla base dei costanti orientamenti giurisprudenziali assunti dalla stessa Giunta delle elezioni a partire dal 2002, la carica di presidente della provincia di Brescia non sia incompatibile con il mandato parlamentare;

il deputato Adriano Paroli – che ricopre la carica di sindaco di Brescia – con lettera pervenuta l'8 luglio 2009 faceva presente di aver assunto la carica di sindaco di Brescia in data successiva alla sua proclamazione a deputato e che l'incompatibilità non risulta sancita da nessuna norma positiva, come riconosciuto dalla più recente e ormai consolidata giurisprudenza della Giunta;

il deputato Antonio Pepe – che ricopre la carica di presidente della provincia di Foggia – con lettera pervenuta il 15 luglio 2009 ricordava che nella XIV legi-

slatura, quale componente della Giunta delle elezioni, aveva condiviso l'orientamento che nel 2002 la Giunta assunse, rovesciando una precedente giurisprudenza, nel senso di considerare compatibile con la carica parlamentare quella di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia; non risultandogli che da allora la Giunta abbia mutato tale orientamento, riteneva pertanto che la carica di presidente di provincia – da lui assunta dopo la carica di deputato – non configuri alcuna condizione di incompatibilità con il mandato parlamentare;

i deputati Ettore Pirovano – che ricopre la carica di presidente della provincia di Bergamo – e Roberto Simonetti – che ricopre la carica di presidente della provincia di Biella – con lettere di identico contenuto letterale rispettivamente pervenute il 16 luglio e l'8 luglio 2009, precisavano di aver assunto il mandato di presidente di provincia nella convinzione della piena compatibilità di tale carica con quella di deputato, non avendo ravvisato nell'ordinamento alcuna norma che sancisca l'incompatibilità; ricordavano altresì che altri colleghi nelle passate legislature sono stati presidenti di provincia o sindaci di comuni con più di 20 mila abitanti senza che tali cariche siano state considerate incompatibili;

il deputato Marco Zacchera – che ricopre la carica di sindaco di Verbania – con lettera pervenuta l'8 luglio 2009 rimarcava l'insussistenza di una situazione di incompatibilità proprio perché – come da ormai costante prassi ed interpretazione consolidata della legge – la sua elezione è avvenuta dopo l'elezione a deputato nella corrente legislatura.

Dopo aver proseguito l'esame delle valutazioni trasmesse dai deputati nella riunione del 29 luglio 2009, nella successiva riunione del 29 ottobre 2009 il Comitato – nel condividere l'esigenza di un ulteriore approfondimento della materia – decideva, quindi, di avviare la formale istruttoria in contraddittorio con i deputati

interessati, richiedendo loro di trasmettere proprie controdeduzioni, con facoltà di chiedere di essere ascoltati dal Comitato.

Nella riunione del 18 novembre 2009 il Comitato ascoltava, su loro richiesta, i deputati Maria Teresa Armosino (presidente della provincia di Asti), Luigi Cesaro (presidente della provincia di Napoli), Edmondo Cirielli (presidente della provincia di Salerno), Daniele Molgora (presidente della provincia di Brescia), Adriano Paroli (sindaco di Brescia), Ettore Pirovano (presidente della provincia di Bergamo), Roberto Simonetti (presidente della provincia di Biella) e Marco Zacchera (sindaco di Verbania), prendendo, inoltre, atto delle controdeduzioni trasmesse dai deputati Giulio Marini (sindaco di Viterbo), Antonello Iannarilli (presidente della provincia di Frosinone) e Antonio Pepe (presidente della provincia di Foggia), che nella sostanza ribadivano quanto da loro già esposto nelle proprie precedenti osservazioni.

Nel corso dell'audizione in Comitato del 18 novembre 2009 veniva, tra l'altro, ribadito da parte dei deputati intervenuti che nessuna norma di legge sancisce l'incompatibilità tra le cariche in esame ed il mandato parlamentare, che la consolidata giurisprudenza parlamentare aveva originato in loro un affidamento circa la piena compatibilità delle cariche elettive locali cui sono stati candidati e poi risultati eletti, e che la pretesa incompatibilità – dovendosi tradurre in un giudizio di mero fatto circa l'impossibilità di esercitare contemporaneamente due distinti incarichi – non sussisterebbe dal momento che, per diversi degli interessati, il tasso di partecipazione ai lavori parlamentari risulta molto elevato (in tal senso si sono, in particolare, espressi l'onorevole Armosino e l'onorevole Zacchera). È stato, inoltre, ricordato (in particolare dagli onorevoli Cesaro, Molgora e Simonetti) che nell'attuale legislatura la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, con delibere adottate nelle sedute del 31 marzo e del 16 giugno 2009, ha confermato l'orientamento favorevole alla compatibilità delle cariche in questione (in particolare, per le cariche di sindaco di

Molfetta, ricoperta dal senatore Azzollini; di sindaco di Afragola, ricoperta dal senatore Nespoli; e di presidente della provincia di Avellino, ricoperta dal senatore Sibilia), ciò che, a loro avviso, suggerirebbe oltre modo l'opportunità di garantire una uniformità di trattamento tra i due rami del Parlamento. Sempre secondo taluno dei colleghi ascoltati dal Comitato, la giurisprudenza parlamentare affermata a partire dal 2002 troverebbe, inoltre, giustificazione anche su un piano più propriamente di coerenza ordinamentale, in relazione al trattamento che, nella concreta prassi parlamentare, viene riservato alle stesse cariche ove la Camera sia chiamata ad esaminarle ai diversi fini del giudizio sulla ineleggibilità; si è fatto, a tal fine, riferimento alle deliberazioni con le quali, nella XV legislatura, la Camera ha escluso l'ineleggibilità dei deputati Bodega e Neri, che rivestivano cariche analoghe a quelle oggi in esame già al momento della candidatura alle elezioni politiche. Secondo i deputati ascoltati in audizione, si porrebbe, in altri termini, un problema di ragionevolezza complessiva delle determinazioni parlamentari in materia di ineleggibilità e incompatibilità, in attesa di un auspicabile riordino legislativo.

Nella medesima riunione del 18 novembre 2009 il Comitato, a seguito di un accertamento d'ufficio, rilevava inoltre che il deputato Nicolò Cristaldi aveva assunto, in esito al turno di ballottaggio delle elezioni amministrative del 21 – 22 giugno 2009, la carica sindaco di Mazara del Vallo, comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti, senza tuttavia provvedere alla dichiarazione della stessa ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del regolamento della Giunta. L'istruttoria in contraddittorio veniva, pertanto, estesa anche alla posizione del deputato Cristaldi, il quale faceva pervenire, in data 24 novembre 2009, le proprie controdeduzioni. Anche il deputato Cristaldi precisava di aver assunto la carica nella convinzione della sua piena compatibilità con quella di deputato, osservando anch'egli che nel vigente ordinamento giuridico non è reperibile alcuna norma di legge che preveda un'incompa-

tibilità e rilevando come la giurisprudenza anteriore al 2002 fosse, a suo giudizio, lesiva del principio della riserva di legge in materia e del connesso divieto di interpretazione analogica delle norme limitative dei diritti elettorali.

Nella riunione del 10 dicembre 2009 il Comitato concludeva, infine, l'istruttoria formulando a maggioranza, con la sua personale posizione contraria, una proposta alla Giunta di accertamento della compatibilità delle cariche in esame.

Prima di passare al merito della questione sottoposta oggi all'esame della Giunta, ritiene necessario, in via preliminare, svolgere una considerazione di ordine procedurale in merito a quanto osservato dalla deputata Armosino circa il presunto vincolo che la sentenza del tribunale civile di Asti sopra menzionata eserciterebbe sulle determinazioni che la Giunta è chiamata ad assumere. In proposito, a tutela della posizione di indipendenza costituzionale del Parlamento rispetto a ogni altro potere dello Stato, gli preme puntualizzare, come già fatto nel corso dell'istruttoria in Comitato, che l'irrevocabilità del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il tribunale di Asti ha dichiarato la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di presidente della provincia di Asti ricoperta dalla deputata Armosino nasce da una pronuncia che – come all'unanimità riconosciuto e rappresentato al Presidente della Camera dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 24 settembre 2008 – appare lesiva della riserva costituzionale di competenza esclusiva della Camera dei deputati nella valutazione delle cause di incompatibilità dei propri componenti. Pertanto, ancorché, in esito all'orientamento manifestato dalla Giunta nella predetta seduta del 24 settembre 2009, non sia poi seguita la formale sollevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri da parte della Camera – conflitto peraltro non soggetto a termini e quindi ancora in teoria sollevabile – la sentenza del tribunale di Asti non dispiega alcuna efficacia vincolante nei confronti della Giunta delle elezioni, che resta libera di esercitare una

propria competenza, esaminando la questione della compatibilità delle cariche in questione, e di pervenire anche a conclusioni opposte a quelle cui è giunto il tribunale di Asti, ferma restando in tale eventualità la possibilità per l'autorità giudiziaria di sollevare un conflitto di attribuzione nei confronti della Camera impugnando una delibera parlamentare che fosse ritenuta lesiva del richiamato principio di intangibilità del giudicato.

Nel merito della questione oggi all'esame della Giunta, su di essa, come è noto, si registra una contrastante giurisprudenza parlamentare nel corso delle legislature repubblicane.

Qualora una causa di ineleggibilità (prevista dagli articoli 7 e seguenti del testo unico n. 361/1957) sopravvenga all'elezione a deputato, si pone, infatti, il problema di quale debba essere il trattamento ad essa destinato, e in particolare se la carica in questione – non potendo dare origine ad una ineleggibilità, in quanto assunta solo successivamente alla presentazione della candidatura o addirittura a legislatura ormai avviata – possa ciò nondimeno essere valutata sotto il profilo della incompatibilità con il mandato parlamentare. In base ad una consolidata giurisprudenza parlamentare invalsa fin dalle prime legislature repubblicane, in dette evenienze si assisteva al c.d. fenomeno della conversione delle cause di ineleggibilità sopravvenute in cause di incompatibilità. In forza del citato orientamento l'articolo 7, primo comma, lettere *b*) e *c*), del testo unico n. 361/1957 è stato così per lungo tempo interpretato nel senso di considerare incompatibili con il mandato parlamentare le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di giunta provinciale, laddove le stesse fossero assunte successivamente all'elezione a deputato.

La giurisprudenza parlamentare favorevole a ritenere sussistente l'incompatibilità tra il mandato parlamentare e le cariche in esame nel caso in cui queste ultime siano assunte dopo l'elezione a deputato si è, in particolare, affermata nelle prime due legi-

slature repubblicane, sviluppata nel corso delle successive – con i casi, ad esempio, dei deputati Giorgio La Pira ed Emilio Colombo – venendo poi ribadita fino alla XIII legislatura (casi Corsini, Poli Bortone e Nardone). Nella XIV legislatura (seduta del 2 ottobre 2002) la Giunta delle elezioni della Camera ha, tuttavia, mutato radicalmente tale giurisprudenza, pervenendo a dichiarare compatibili con il mandato parlamentare le suddette cariche sulla base della motivazione che non è presente nell'ordinamento alcuna norma che sancisca l'incompatibilità e che l'estensione in via analogica – fino ad allora seguita – della previsione di una causa di ineleggibilità contrasta con il principio di stretta interpretazione dei limiti al diritto elettorale passivo più volte enunciato nella giurisprudenza costituzionale.

Pur riconoscendo la serietà delle considerazioni svolte dai deputati le cui cariche hanno costituito oggetto di istruttoria e la necessità, ormai non più differibile, di un chiarimento legislativo della materia, ritiene che l'orientamento inaugurato a partire dal 2002 non sia sorretto da adeguate motivazioni. È dell'avviso, infatti, che la consolidata giurisprudenza parlamentare seguita fino ad allora (e tradottasi, alla Camera, in 29 delibere di incompatibilità – 4 delle quali hanno poi condotto alla dichiarazione di decadenza: casi La Pira, Corsini, Poli Bortone e Nardone – e in 6 dimissioni volontarie) fosse pienamente giustificata, non solo sotto il profilo dell'opportunità politico-istituzionale di evitare il cumulo di mandati elettivi che richiedono impegni tra loro difficilmente conciliabili ma anche in base a ragioni di ordine più squisitamente giuridico-formale.

Per quanto ineleggibilità e incompatibilità siano categorie distinte, nessun principio generale esclude, infatti, che una determinata carica o ufficio pubblico possa costituire, a seconda del momento temporale di riferimento, ora causa di ineleggibilità, ora causa di incompatibilità. Ne offre, ad esempio, riprova il fatto che le fattispecie di ineleggibilità di cui all'articolo 10 del testo unico n. 361 del 1957,

concernenti i rappresentanti legali e gli amministratori di società vincolate con lo Stato da rapporti di concessione o autorizzazione di notevole entità economica o sussidiate dallo Stato, risultano in buona parte coincidenti con le fattispecie di incompatibilità previste dall'articolo 2 della legge n. 60 del 1953, relative alle cariche in enti e società che svolgono servizi per conto dello Stato. Sicché, non di rado nei lavori della Giunta si assiste alla dichiarazione dell'incompatibilità di cariche ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953 che — ove fossero rivestite dai deputati già all'atto della candidatura — dovrebbe condurre all'accertamento di una ineleggibilità. In tali evenienze, quel che muta nell'ottica dell'accertamento della Giunta non è la fattispecie materiale della carica o ufficio ricoperto bensì la sua qualificazione giuridica in termini di ineleggibilità o incompatibilità in relazione al momento temporale di insorgenza della fattispecie medesima in capo al parlamentare interessato.

Del resto, tale ultima conclusione parrebbe avvalorata dallo stesso tenore letterale dell'articolo 66 della Costituzione laddove esso, nel prevedere che ciascuna Camera giudica « delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità », non esclude ed anzi ammette la figura dell'ineleggibilità sopravvenuta, ossia di una ineleggibilità che — in quanto insorta dopo l'elezione al Parlamento — non infici in radice la validità del mandato elettivo ma possa tramutarsi in incompatibilità, secondo un'operazione di tipo ermeneutico nient'affatto lesiva del principio di tassatività delle fattispecie di incompatibilità ma, al contrario, direttamente espressiva di un criterio costituzionalmente fondato.

Il Comitato tuttavia, a maggioranza, ha fatto proprie le ragioni esposte dai deputati che ricoprono le cariche in esame, ritenendo — in attesa di un intervento legislativo chiarificatore, da tutti auspicato — che non sussistano motivi per discostarsi dall'indirizzo inaugurato nella XIV legislatura, e che ha peraltro prodotto effetti solo in quella medesima legislatura, e ciò tenuto conto della perdurante assenza nel-

l'ordinamento di una disposizione legislativa che sancisca espressamente l'incompatibilità, in ossequio al principio della riserva di legge di cui all'articolo 65, primo comma, della Costituzione.

In conclusione, nel preannunciare il suo personale voto contrario, fa presente che il Comitato, a maggioranza, propone alla Giunta di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia.

Donata LENZI (PD) condivide completamente le osservazioni svolte dal vicepresidente Pisicchio nella sua relazione. Pur comprendendo il problema consistente nella opportunità di assicurare corrispondenza nel trattamento delle cariche in esame rispetto al Senato, a seguito dell'approvazione della nuova legge elettorale per la Camera due aspetti motiverebbero a suo giudizio una delibera di incompatibilità: il primo attiene alla constatazione delle condizioni di favore che si hanno nel territorio rivestendo la carica di sindaco; il secondo evoca un disegno di prospettiva, nel senso che, in un'ottica di riforme istituzionali, l'introduzione di un Senato federale si spiegherebbe assai poco con la perdurante presenza di sindaci e presidenti di provincia tra i componenti della Camera, che, a differenza del nuovo Senato federale, non dovrebbe rispecchiare una rappresentanza territoriale bensì politica. Preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del Comitato.

Andrea ORSINI (PdL), pur giudicando molto ragionevoli alcune delle considerazioni avanzate dal vicepresidente Pisicchio nella sua relazione, ritiene che nella materia in esame, in cui sono messi in discussione diritti fondamentali dei cittadini quali quelli elettorali nonché lo stesso principio costituzionale connesso al mantenimento del *plenum* dell'Assemblea, non si possa che procedere per stretta interpretazione. Sottolinea come sia del tutto legittima la scelta delle forze politiche di

candidare parlamentari alla carica di sindaco e ritiene, anzi, che in passato la cessazione dal mandato parlamentare di eminenti personalità quali i deputati La Pira e Colombo non abbia di certo giovato al prestigio dell'istituzione parlamentare. Nel rimarcare che — analogamente a quanto avvenuto in relazione al caso di ineleggibilità riguardante il deputato Corsini — anche in questa occasione la Giunta non possa che attenersi al quadro normativo vigente, dichiara, in conclusione, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta del Comitato.

Pietro TIDEI (PD), intervenendo in dissenso rispetto al suo gruppo, dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta del Comitato, osservando che l'articolo 7 del testo unico n. 361 del 1957 prevede solo una causa di ineleggibilità e se il legislatore avesse voluto prevedere anche una incompatibilità avrebbe dovuto stabilirlo espressamente. Considera sia ormai giunto il momento di modificare l'attuale disciplina legislativa in materia, che reputa assolutamente inadatta a seguito della modifica della legge elettorale del 2005, la quale oggi non prevede più i collegi uninominali né il voto di preferenza. Preannuncia in tal senso la presentazione di una proposta di legge volta non solo a stabilire la compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco di comune superiore e di presidente di provincia ma anche a sopprimere l'attuale previsione di ineleggibilità, non ravvisandone alcuna giustificazione a fronte della possibilità che invece è riconosciuta a ministri e presidenti di regione di fare tranquillamente la campagna elettorale per le elezioni politiche senza doversi dimettere dalle loro cariche. Riferendosi al caso del deputato Corsini, reputa, in conclusione, incomprensibile e fonte di profonda ingiustizia la sanzione della ineleggibilità in un contesto nel quale l'attuale sindaco di Brescia può restare deputato.

Maria Piera PASTORE (LNP) invoca un intervento legislativo sull'intera materia delle incompatibilità e delle ineleggibilità.

Quanto ai casi oggi all'esame della Giunta, ritiene decisivo l'argomento secondo cui non c'è una norma specifica che riconosca l'incompatibilità. Considerato che le cause di incompatibilità sono tassative e non possono essere oggetto di interpretazione analogica, dichiara quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta del Comitato.

Domenico ZINZI (UdC) dichiara il suo voto favorevole sulla proposta del Comitato, sottolineando di ritenere auspicabile un riordino legislativo della materia.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene che non possa non tenersi conto delle sopravvenute modifiche alla legge elettorale della Camera nella valutazione delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità. Osserva che se il deputato Corsini si fosse tempestivamente dimesso dalla carica di sindaco di Brescia prima dell'accettazione della candidatura si sarebbe andati ad un lungo periodo di commissariamento del comune. Ciò, unitamente ad altre ragioni, suggerisce la necessità che, alla luce del nuovo sistema elettorale, si eliminino i vincoli attualmente previsti in materia di eleggibilità, secondo un criterio di ristabilimento della necessaria corrispondenza tra formula elettorale vigente e disciplina delle ineleggibilità, che alla prima devono sempre ricollegarsi.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, dopo aver ringraziato il vicepresidente Picchio e tutto il Comitato per l'ampio lavoro istruttorio effettuato, segnala l'esistenza nella materia in esame di un duplice problema. Da un lato, occorre considerare che ci si trova di fronte non già a norme esplicite bensì ad indirizzi giurisprudenziali peraltro mutevoli nel tempo. Dall'altro, si è in presenza di un complessivo contesto della normativa elettorale creatosi progressivamente con interventi legislativi parziali e che, per tale motivo, finisce per non presentare più un filo conduttore utile ad indirizzare il lavoro della Giunta. Auspica, pertanto, un intervento legislativo organico nella materia che sia in grado di ristabilire

un intimo nesso di corrispondenza tra le varie cause di incompatibilità e di ineleggibilità. A tal fine, tiene a sottolineare come si sia già compiuto un rilevante passo in avanti con la riforma del titolo V della Costituzione che, come testimonia il tenore dell'articolo 114, configura una Repubblica delle autonomie tale da anticipare, secondo l'orientamento ormai prevalente, il completamento del processo di riforma nel senso di trasformare l'ordinamento italiano in un ordinamento di tipo federale. Per tali motivi, a maggior ragione reputa oggi necessaria una norma che eviti qualunque confusione di ruoli tra deputati e cariche elettive nelle amministrazioni locali.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, ribadisce che esprimerà un voto contrario sulla proposta risultata prevalente in Comitato, sottolineando che occorrerebbe restituire al ruolo di parlamentare quei valori di unicità istituzionale e coerenza in forza dei quali il parlamentare dovrebbe assolvere al proprio mandato elettivo senza ricoprire alcuna altra carica o ufficio pubblico.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, passa alla votazione della proposta del Comitato di accertamento della compatibilità delle cariche in esame.

Avverte che, a fini di economia procedurale, in applicazione dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, del Regolamento della Camera, si procederà ad un'unica votazione riassuntiva sulla proposta di accertamento della compatibilità per tutte le cariche in oggetto.

Trattandosi di una proposta di accertamento della compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regolamento della Giunta qualora essa fosse respinta si intenderà che la Giunta abbia deliberato nel senso della incompatibilità.

Pone in votazione la proposta del Comitato di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare delle seguenti cariche:

presidente della provincia di Asti, ricoperta dalla deputata Maria Teresa ARMOSINO;

presidente della provincia di Napoli, ricoperta dal deputato Luigi CESARO;

presidente della provincia di Salerno, ricoperta dal deputato Edmondo CIRIELLI;

sindaco di Mazara del Vallo, ricoperta dal deputato Nicolò CRISTALDI;

presidente della provincia di Frosinone, ricoperta dal deputato Antonello IANNARILLI;

sindaco di Viterbo, ricoperta dal deputato Giulio MARINI;

presidente della provincia di Brescia, ricoperta dal deputato Daniele MOLGORA;

sindaco di Brescia, ricoperta dal deputato Adriano PAROLI;

presidente della provincia di Foggia, ricoperta dal deputato Antonio PEPE;

presidente della provincia di Bergamo, ricoperta dal deputato Ettore PIROVANO;

presidente della provincia di Biella, ricoperta dal deputato Roberto SIMONETTI;

sindaco di Verbania, ricoperta dal deputato Marco ZACCHERA.

La Giunta approva.

La seduta termina alle 15.35.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO D'INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO:

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

Audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, e conclusione*) 13

COMITATO D'INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente, Fiamma NIRENSTEIN. — Interviene il Ministro degli affari esteri, Franco Frattini.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

Audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, e conclusione*).

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce brevemente l'audizione.

Donato BRUNO, *presidente della I Commissione*, e Stefano STEFANI, *presidente della III Commissione*, rivolgono un indirizzo di saluto.

Il ministro Franco FRATTINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Paolo CORSINI (PD), Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, Enrico PIANETTA (PdL), ai quali replica il ministro Franco FRATTINI.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, nell'autorizzare la pubblicazione, in allegato al resoconto stenografico della seduta, del testo integrale dell'intervento che il deputato Raffaele VOLPI (LNP) non ha potuto pronunciare per l'imminente inizio delle votazioni in Assemblea, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli <i>steward</i> negli impianti sportivi. Atto n. 158 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere dei relatori</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	18

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi.

Atto n. 158.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 gennaio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una nuova proposta di parere (*vedi allegato 1*), che tiene conto delle considerazioni svolte dal

rappresentante del Governo nella precedente seduta.

Paola FRASSINETTI (Pdl), *relatore per la VII Commissione*, illustra la nuova proposta di parere. Sottolinea che la pausa è stata proficua, in quanto all'esito del confronto con il Governo è stato possibile riformulare la proposta di parere in modo da trovare una soluzione soddisfacente. Sottolinea che la nuova proposta di parere consta di due condizioni molto importanti e di un'osservazione, rilevando che l'osservazione è di fatto obbligata in quanto vi sono disposizioni della FIFA in tal senso.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere le condizioni poste nella proposta di parere. Coglie altresì l'occasione per segnalare, in materia di sicurezza negli stadi, che il 30 giugno prossimo scadrà il termine per l'applicabilità della norma che consente di procedere all'arresto anche al di fuori della flagranza per i reati commessi con violenza in occasione e a causa di manifestazioni sportive quando per motivi di

sicurezza non sia stato possibile procedere all'arresto immediato. Si tratta di una disposizione che ha dato ottimi risultati e che il Governo intenderebbe riprendere anche per il futuro.

Giovanni LOLLI (PD) manifesta innanzitutto il proprio apprezzamento per la segnalazione del Governo relativamente alla scadenza delle norme sull'arresto per quel che riguarda i reati connessi alle violenze sportive. Rileva che entrambe le condizioni sono importanti, sia quella relativa alla non retroattività della norma sia quella relativa al fatto che il personale deve possedere i requisiti dell'allegato A al decreto ministeriale 8 agosto 2007, che sono molto stringenti. A tal proposito ritiene fondamentale specificare che il possesso dei requisiti deve essere riferito proprio al personale impiegato nelle attività e non ai soggetti che li reclutano: il pronome relativo «che», impiegato nella prima condizione, può suscitare infatti qualche equivoco al riguardo.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO fa presente che questo equivoco può essere evitato sostituendo le parole «segnalare al questore il nominativo del referente responsabile della individuazione del personale destinato allo svolgimento dei predetti servizi che deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto» con le seguenti: «segnalare al questore il nominativo del referente responsabile della individuazione del personale destinato allo svolgimento dei predetti servizi, personale che deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto».

Raffaele VOLPI (LNP) *relatore per la I Commissione*, anche a nome della relatrice per la VII Commissione, riformula la nuova proposta di parere dei relatori (*vedi*

allegato 2), accogliendo il suggerimento del rappresentante del Governo.

Alessandro NACCARATO (PD), premesso di condividere le considerazioni svolte dal deputato Lolli, ringrazia i relatori ed il rappresentante del Governo in quanto la nuova proposta di parere risponde anche alle perplessità nutrite dalla sua parte politica: la condizione sembra infatti doversi intendere nel senso che il decreto prevederà una specifica disciplina in materia di autorizzazione e revoca a svolgere il servizio di ordine negli stadi. Chiede conferma di ciò al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde affermativamente.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia anche a nome dei deputati del proprio gruppo il voto favorevole sulla nuova proposta di parere come riformulata e sottolinea l'apprezzamento per il fatto che il sottosegretario ha ricordato che a giugno scadono le norme relative all'arresto connesso a delitti relativi a fatti sportivi. In tal senso ritiene importante che la Commissione VII si faccia parte attiva al fine di prevedere un suo coinvolgimento nelle procedure relative al rinnovo di tali norme.

Raffaele VOLPI (LNP) *relatore per la I Commissione*, ringrazia i membri delle Commissioni per l'attenzione prestata al provvedimento ed il rappresentante del Governo per la proficua interlocuzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la nuova proposta di parere dei relatori, come riformulata.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi (Atto n. 158).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni I e VII,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo (atto n. 158), che modifica la disciplina dell'organizzazione e del servizio degli *steward* negli impianti sportivi, introducendo la possibilità per le società organizzatrici di avere un più ampio margine nella gestione e nell'impiego di tale personale avvalendosi oltre che degli istituti di sicurezza privata, autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche delle agenzie di somministrazione di lavoro e di altre società appaltatrici di servizi che possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato;

considerata altresì l'esigenza che l'estensione del ricorso anche alle predette agenzie e alle società appaltatrici di servizi sia accompagnata dalla previsione di meccanismi che assicurino un livello di responsabilità corrispondente a quello della licenza di cui al citato articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al fine di assicurare una disciplina omogenea applicabile ai soggetti parimenti autorizzati a fornire alle società organizzatrici delle manifestazioni sportive servizi per il controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti;

considerata l'esigenza di fornire all'interno degli stadi un servizio di controllo e di sicurezza efficiente, allo scopo

di garantire le migliori condizioni per lo svolgimento dello spettacolo calcistico in modo tale da non pregiudicare l'interesse di tutte le categorie di tifosi, a partire dai minorenni;

tenuto conto che il termine *steward* non rispecchia nella lingua italiana il ruolo reale svolto dai soggetti addetti a tali mansioni che si ritiene possano essere meglio qualificati come assistenti di stadio, fermi restando gli obblighi previsti dalla disciplina internazionale in materia di competizioni calcistiche, evitando di creare incertezze nella individuazione del personale interessato;

preso atto delle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) risulta necessario che il Governo assicuri l'applicazione di una appropriata procedura di controllo – come avviene per gli istituti di vigilanza – del personale impiegato nelle attività di assistente di stadio fornito dalle agenzie di somministrazione e dalle altre società appaltatrici dei servizi, considerato che alle stesse è consentito ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio. Al riguardo si segnala la necessità di prevedere per le agenzie di somministrazione di lavoro e per le altre società appaltatrici di servizi

interessati a fornire servizi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, l'obbligo di segnalare al questore il nominativo del referente responsabile della individuazione del personale destinato allo svolgimento dei predetti servizi che deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto, disciplinando altresì l'autorizzazione a svolgere tale funzione, nonché la revoca della stessa da parte del prefetto su proposta del questore, nonché l'eventuale divieto per le agenzie di somministrazione di lavoro e per le altre richiamate società appaltatrici di fornire i servizi di cui al citato articolo 2, comma 1,

del decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007;

2) si preveda che la disciplina recata dal decreto si applichi a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso ovvero dalla stagione calcistica 2010-2011;

e con la seguente osservazione:

si segnala inoltre l'opportunità di modificare il termine *steward* in quello di assistente di stadio allo scopo di meglio esplicitare la funzione svolta dai soggetti indicati, fermi restando gli obblighi previsti dalla disciplina internazionale in materia di competizioni calcistiche.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi (Atto n. 158).

PARERE APPROVATO

Le Commissioni I e VII,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo (atto n. 158), che modifica la disciplina dell'organizzazione e del servizio degli *steward* negli impianti sportivi, introducendo la possibilità per le società organizzatrici di avere un più ampio margine nella gestione e nell'impiego di tale personale avvalendosi oltre che degli istituti di sicurezza privata, autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche delle agenzie di somministrazione di lavoro e di altre società appaltatrici di servizi che possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato;

considerata altresì l'esigenza che l'estensione del ricorso anche alle predette agenzie e alle società appaltatrici di servizi sia accompagnata dalla previsione di meccanismi che assicurino un livello di responsabilità corrispondente a quello della licenza di cui al citato articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, al fine di assicurare una disciplina omogenea applicabile ai soggetti parimenti autorizzati a fornire alle società organizzatrici delle manifestazioni sportive servizi per il controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti;

considerata l'esigenza di fornire all'interno degli stadi un servizio di controllo e di sicurezza efficiente, allo scopo

di garantire le migliori condizioni per lo svolgimento dello spettacolo calcistico in modo tale da non pregiudicare l'interesse di tutte le categorie di tifosi, a partire dai minorenni;

tenuto conto che il termine *steward* non rispecchia nella lingua italiana il ruolo reale svolto dai soggetti addetti a tali mansioni che si ritiene possano essere meglio qualificati come assistenti di stadio, fermi restando gli obblighi previsti dalla disciplina internazionale in materia di competizioni calcistiche, evitando di creare incertezze nella individuazione del personale interessato;

preso atto delle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) risulta necessario che il Governo assicuri l'applicazione di una appropriata procedura di controllo – come avviene per gli istituti di vigilanza – del personale impiegato nelle attività di assistente di stadio fornito dalle agenzie di somministrazione e dalle altre società appaltatrici dei servizi, considerato che alle stesse è consentito ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio. Al riguardo si segnala la necessità di prevedere per le agenzie di somministrazione di lavoro e per le altre società appaltatrici di servizi

interessati a fornire servizi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, l'obbligo di segnalare al questore il nominativo del referente responsabile della individuazione del personale destinato allo svolgimento dei predetti servizi, personale che deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto, disciplinando altresì l'autorizzazione a svolgere tale funzione, nonché la revoca della stessa da parte del prefetto su proposta del questore, nonché l'eventuale divieto per le agenzie di somministrazione di lavoro e per le altre richiamate società appaltatrici di fornire i servizi di cui al citato articolo

2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007;

2) si preveda che la disciplina recata dal decreto si applichi a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso ovvero dalla stagione calcistica 2010-2011;

e con la seguente osservazione:

si segnala inoltre l'opportunità di modificare il termine *steward* in quello di assistente di stadio allo scopo di meglio esplicitare la funzione svolta dai soggetti indicati, fermi restando gli obblighi previsti dalla disciplina internazionale in materia di competizioni calcistiche.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 gennaio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.50 alle 15.55.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
--	-----------

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 gennaio 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 14.35.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI COMUNITARI:

Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020. COM(2009)647 def. (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) ...	22
AVVERTENZA	29

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 15.40.

Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020. COM(2009)647 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sandro GOZI (PD), *relatore per la XIV Commissione*, sottolinea che l'esame della Strategia UE 2020 assume un particolare rilievo, trattandosi della questione considerata da tutte le Istituzioni europee come la priorità per eccellenza per l'anno in corso. Sia il programma di diciotto mesi del Consiglio presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese nel dicembre 2009 sia, in misura ancora più marcata, il Programma della Presidenza spagnola del

Consiglio pongono giustamente la definizione della Strategia al centro dell'azione dell'Unione europea per i prossimi mesi.

Ricorda che la Commissione europea ha già svolto una consultazione sul futuro della strategia di Lisbona dopo il 2010, con la presentazione il 24 novembre 2009, del documento di lavoro (COM(2009)647) su cui formalmente siamo convocati. La consultazione si è conclusa il 15 gennaio 2010. Il documento prospetta, in particolare, una nuova iniziativa « UE 2020 » che prenderebbe il posto dell'attuale Strategia di Lisbona. Sulla base degli esiti della consultazione la Commissione sottoporrà proposte specifiche al Consiglio europeo di marzo 2010.

Rileva quindi come l'importanza della Strategia discenda da due fattori. Per un verso, essa è uno strumento essenziale per fornire una risposta di medio-lungo termine agli effetti economici e sociali negativi della crisi finanziaria e rilanciare stabilmente la crescita e l'occupazione in Europa; per altro verso, la nuova strategia, sostituendo quella di Lisbona ormai in scadenza, è la cornice politica generale per le azioni dell'Unione europea e degli Stati membri ai fini della crescita, dello svi-

luppo e dell'occupazione nel prossimo decennio, a fronte delle sfide demografiche, energetiche e ambientali.

Più in generale, sottolinea come dalla nuova strategia dipenda in buona misura la capacità dell'UE di rispondere adeguatamente alle aspettative dei cittadini europei a fronte delle dinamiche economiche globali. I Parlamenti nazionali – come prospettato dalla stessa Commissione europea – non possono non concorrere a questo processo che, oltre ad incidere profondamente su scelte e priorità delle politiche pubbliche assume un rilievo fortissimo per lo stesso processo di integrazione europea. Sulla base di queste considerazioni, la Camera ha già rivendicato a giusto titolo negli ultimi anni un pieno coinvolgimento nella predisposizione degli strumenti nazionali di attuazione della Strategia di Lisbona, in particolare del programma nazionale di riforma e delle relative relazioni di attuazione.

Al fine di prevenire gli inadempimenti da parte del Governo registrati negli ultimi anni, nonostante gli impegni contenuti in numerosi atti di indirizzo approvati dalla Camera, è stato approvato nel corso della prima lettura alla Camera del disegno di legge comunitaria 2009, un apposito emendamento, che obbliga il Governo a sottoporre alle Camere i programmi di riforma e le relazioni di attuazione prima di trasmetterle alla Commissione.

L'obiettivo dell'esame che oggi ha inizio dovrebbe essere la definizione di precisi indirizzi per il Governo in vista della definizione della nuova strategia e della successiva attuazione in Italia. A questo scopo ritiene opportuno precisare che il documento di consultazione della Commissione europea, che costituisce formalmente oggetto dell'esame congiunto delle Commissioni Bilancio e politiche dell'Unione europea, pur contenendo alcune indicazioni di particolare rilevanza, ha costituito la base per un prima riflessione già conclusa lo scorso 15 gennaio ed è quindi in parte già superato. La Commissione sta già predisponendo un nuovo documento in vista del Consiglio europeo di marzo. È pertanto necessario che le

Commissioni tengano conto delle indicazioni contenute nei programmi delle Presidenze del Consiglio già richiamati, anche attraverso le opportune attività conoscitive, del negoziato già in corso tra gli stati membri in vista del Consiglio europeo straordinario di febbraio e di quello ordinario di marzo che definiranno la strategia UE 2020.

A questo scopo appare utile identificare sin d'ora una serie di questioni chiave ai fini della definizione della nuova strategia su cui svolgere nel corso dell'esame gli opportuni approfondimenti.

Occorre innanzitutto stabilire strumenti di *governance* della Strategia in grado di garantirne un'attuazione effettiva. Il documento di consultazione della Commissione europea si limita a sottolineare l'esigenza di individuare una *governance* chiara per la nuova strategia, tramite il partenariato tra l'azione a livello UE, nazionale e regionale. Il programma della Presidenza spagnola pone invece giustamente l'attenzione sul « metodo » della nuova Strategia, configurando un effettivo coordinamento delle politiche economiche quale presupposto per il rilancio di crescita, sviluppo e occupazione in Europa. La Presidenza spagnola ha anzi prospettato in via informale, come evocato in alcune dichiarazioni del Presidente Zapatero, la possibilità di introdurre meccanismi « premiali » o « sanzionatori » per assicurare il rispetto degli obiettivi della nuova strategia da parte degli Stati membri. In particolare, è stata ipotizzata la costituzione di un apposito fondo di sostegno agli interventi contemplati nella strategia di cui beneficerebbero gli Stati membri che conseguono gli obiettivi stabiliti. Questa ipotesi sembra tuttavia già tramontata, per la forte opposizione manifestata da alcuni Stati membri.

Ciò nondimeno, alla luce delle lacune riscontrate nella Strategia, è irrinunciabile la definizione di procedure e strumenti rigorosi e vincolanti di *governance* delle politiche economiche e dell'occupazione e non il mero ricorso al metodo di coordinamento aperto. A questo scopo, è essenziale coinvolgere adeguatamente i parla-

menti nazionali, che, essendo dotati dei poteri di spesa nei rispettivi ordinamenti, risultano decisivi nell'effettiva attuazione degli obiettivi della Strategia.

La Camera si è più volte pronunciata in questo senso, all'unanimità, in questa e in passate legislature, anche su impulso della Commissione bilancio. Ricorda, da ultimo, le risoluzioni sul Programma legislativo della Commissione europea approvate nell'aprile 2009 in Assemblea all'unanimità.

È in secondo luogo opportuno identificare un numero ristretto di priorità ad effettivo valore aggiunto su cui concentrare la Strategia UE 2020. Sia la Commissione europea che il programma di diciotto mesi del Consiglio sembrano richiamare l'esigenza di concentrare la nuova strategia su priorità limitate e realistiche. Tuttavia, entrambi i documenti non sembrano dare seguito coerentemente a questo proposito. In particolare, il documento della Commissione europea, pur richiamando tre grandi priorità (crescita basata sulla conoscenza; coinvolgimento dei cittadini in una società partecipativa; un'economia competitiva, interconnessa e più verde), prospetta un numero eccessivo di obiettivi e di aree di intervento, definite spesso in modo generico. Si rischia così di ripetere gli errori che hanno pregiudicato il successo della Strategia di Lisbona.

Occorre, invece, a suo avviso, che l'Italia si adoperi per concentrare strumenti e risorse su pochi obiettivi a reale valore aggiunto europeo: piccole e medie imprese, ammodernamento del mercato interno, del mercato del lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale, occupazione degli immigrati, reti di trasporti energia e comunicazioni, ricerca.

In terzo luogo, è necessario destinare risorse adeguate per la Strategia, sia a livello europeo sia a livello nazionale. Occorre, sin dalla revisione intermedia del bilancio UE nel 2010, prevedere la concentrazione di stanziamenti consistenti del bilancio dell'Unione europea sulle nuove priorità, in modo da produrre un effetto leva sia per gli stanziamenti pubblici nazionali sia per quelli privati. In assenza di un sostegno comunitario ad obiettivi e

progetti ad alto valore aggiunto europeo si rischia di riproporre un'ulteriore lacuna che ha pregiudicato pesantemente il successo della strategia di Lisbona.

In conclusione, ribadisce che i tempi dell'esame dovrebbero essere particolarmente serrati. Come già ricordato, sulla base della consultazione chiusa lo scorso 15 gennaio la Commissione sta già predisponendo proposte al Consiglio europeo di marzo 2010 che varerà la nuova strategia per i prossimi cinque anni. La Presidenza spagnola ha già convocato una riunione straordinaria del Consiglio europeo, il prossimo 11 febbraio, che dovrebbe essere dedicata specificamente ai temi della ripresa economica e della definizione della Strategia UE 2020. Riterrebbe pertanto opportuno stabilire indirizzi per il Governo, approvando un documento finale ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, entro il Consiglio europeo dell'11 febbraio o, al più tardi, entro la seconda metà di febbraio. Si riserva quindi di proporre, in sede di Ufficio di presidenza congiunto delle Commissioni, lo svolgimento di una serie di audizioni, la cui ampiezza potrà essere valutata in relazione ai tempi di esame a disposizione delle Commissioni.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore per la V Commissione*, nello svolgere la relazione sulla nuova strategia UE 2020, per la parte di competenza della Commissione bilancio, richiama preliminarmente lo scenario macroeconomico di riferimento a livello europeo. Per quanto riguarda il prodotto interno lordo (PIL), nella zona euro, rileva che, secondo le previsioni della stessa Banca centrale europea, esso sarà compreso tra un incremento dello 0,1 per cento e dell'1,5 per cento nel 2010 e tra un incremento dello 0,2 per cento e dello 2,2 per cento nel 2011, confermando che i margini per il 2010 sono stati riveduti in aumento rispetto alle previsioni precedenti di ottobre 2009. Il tasso di inflazione dovrebbe essere compreso tra lo 0,9 per cento e l'1,7 per cento nel 2010 e tra lo 0,8 per cento e il 2 per cento nel 2011. L'Eurostat ha reso noto l'8 gennaio 2010 che, nel terzo tri-

mestri 2009, il PIL della zona euro è aumentato dello 0,4 per cento e quello dell'Unione europea a 27 dello 0,3 per cento rispetto al trimestre precedente, in cui il PIL aveva registrato una diminuzione rispettivamente dello 0,1 per cento e dello 0,3 per cento. Osserva che, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il PIL della zona euro ha registrato un ribasso del 4 per cento e quello dell'Unione europea a 27 del 4,3 per cento. Per quanto riguarda l'Italia, Eurostat segnala un aumento nel terzo trimestre 2009 pari allo 0,6 per cento rispetto al primo trimestre e una diminuzione del 4,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2008. Fa inoltre presente che, secondo i dati diffusi il 15 gennaio 2010 dall'Eurostat, l'inflazione si è attestata a dicembre 2009 allo 0,9 per cento per l'area euro e all'1,4 per cento per quanto riguarda l'intera Unione a 27, mentre in Italia, l'inflazione è risultata pari all'1,1 per cento su base mensile e allo 0,8 per cento su base annua.

Per quanto concerne lo scenario italiano, osserva che in Italia il PIL è tornato a crescere in estate con un aumento dello 0,6 per cento, dopo cinque trimestri negativi consecutivi, dovrebbe, sempre secondo le stime della Banca d'Italia, avere proseguito la crescita anche nell'ultimo trimestre, seppure ad un ritmo inferiore. Sottolinea tuttavia che, nonostante un miglioramento degli indicatori relativi alla fiducia, le imprese continuano a non aumentare la produzione in ragione di una situazione di perdurante incertezza. Inoltre, dopo l'andamento altalenante degli ultimi due trimestri la domanda estera dovrebbe accelerare gradualmente ad un ritmo previsto intorno al 3 per cento. Rileva invece che non giungono segnali altrettanto incoraggianti sul fronte della domanda interna, che rimane debole. Osserva inoltre che le ragioni di tale situazione sono da ricercarsi nel calo dell'occupazione, che si traduce in una riduzione del reddito disponibile per le famiglie ed una minore propensione al consumo in un quadro caratterizzato dall'incertezza. Secondo i dati disponibili, dunque, rappresenta che, anche per i prossimi due anni,

il principale sostegno alla ripresa arriverà più dalla domanda straniera che da quella interna. Sempre secondo le stime della Banca d'Italia, rileva che il PIL potrà salire dello 0,7 per cento nel 2010 e intorno all'1 per cento nel 2011, mentre l'OCSE nel suo *Economic Outlook* concernente il nostro paese e pubblicato il 19 novembre 2009 stima la crescita italiana rispettivamente all'1,1 per cento nel 2010 ed all'1,5 per cento nel 2011, ma pone anche l'accento sulla necessità di interventi fiscali, che finora non si sono potuti adottare a causa dell'alto livello del debito pubblico. Sottolinea che il debito pubblico italiano nel 2008 era pari a 1.750 miliardi di euro e che il paese, solo di interessi sul debito, ha dovuto pagare l'anno precedente oltre 85 miliardi di euro. Evidenzia inoltre che anche che nel 2009 il rapporto tra il deficit ed il PIL si è attestato sia secondo la Banca d'Italia che secondo l'OCSE al 5 per cento, con un incremento largamente inferiore rispetto a quello atteso per gli altri paesi dell'area euro.

Segnala poi alcuni passaggi della relazione annuale del 2009 della Corte dei conti sui rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzo dei fondi comunitari. Sottolinea che tale relazione segnala, con riferimento al biennio 2007-2008, che la voce di maggior peso percentuale, è riferita a «conservazione e gestione delle risorse naturali» con il 53,6 per cento, mentre la «politica di coesione per la crescita e l'occupazione» occupa il secondo posto con il 36,5 per cento. Evidenzia che la «politica della competitività» volta alla realizzazione della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, ha invece ricevuto l'8,5 per cento delle risorse complessive. Segnala inoltre che, sempre dalla relazione, si evidenzia come dato di fatto che l'Italia nell'anno 2008 ha versato complessivamente all'Unione europea a titolo di risorse proprie la somma di 15,1 miliardi di euro con un incremento dell'8 per cento rispetto al 2007 e del 34,3 per cento in più rispetto al 2002. Le risorse ricevute e ed accreditate complessivamente al nostro paese dall'Unione europea sono state invece, per il 2008, 10

miliardi di euro, con un decremento del 9,3 per cento rispetto al 2007. In merito all'attuazione della Politica agricola comune, sottolinea come la relazione rilevi che nel 2008, la problematica del prelievo supplementare, ha inciso negativamente sui rimborsi comunitari per un importo di 174,8 milioni di euro.

Con riferimento alle proposte per uscire dalla crisi nella nuova strategia UE 2020, osserva come il documento in esame, nel tracciare la nuova strategia UE, si pone innanzitutto ragionevolmente l'obiettivo di ovviare agli effetti economici e sociali negativi di una crisi finanziaria dalla quale, al momento, si prospetta per l'Europa una fuoriuscita graduale e a ritmo piuttosto lento. Evidenzia che l'enfasi e gli accenti trionfalistici che caratterizzavano in parte la strategia di Lisbona, all'origine e nei suoi diversi aggiornamenti, vengono accantonati, per lasciare spazio ad un'analisi che sottolinea la necessità di « fissare traguardi comuni realistici » e ha il pregio di riconoscere la complessità dei temi che l'Europa è chiamata ad affrontare se intende operare un efficace rilancio del proprio sistema economico. Precisa che i mutamenti demografici, l'integrazione della popolazione migrante, la solidarietà intergenerazionale, la crisi energetica mondiale, per fare solo alcuni esempi, vengono affrontati con accenti nuovi, che denotano la consapevolezza delle molteplici e difficili sfide con le quali dovremo cimentarci. Rileva che il Documento muove dall'analisi dell'attuale situazione di crisi economica e sottolinea l'importanza di tener conto della globalizzazione e dell'interdipendenza mondiali, aspetti ulteriormente sottolineati dalla crisi in atto. Osserva che la strategia UE 2020 si fonda sulle realizzazioni fin qui conseguite sotto forma di partenariato per la crescita e l'occupazione, e si differenzia perché affronta nuove sfide. Partendo dalla considerazione che la crisi ha inciso pesantemente sulle finanze pubbliche, sottolinea la difficoltà di manovra che i singoli Governi incontrano, avendo a disposizione risorse molto limitate, ma che ulteriori tagli a settori con maggiori prospettive

future, quali l'istruzione e la ricerca, ostacolerebbero il raggiungimento dell'obiettivo di rilancio complessivo, sottintendendo che l'Europa può uscire veramente dalla crisi economica se riparte dalla valorizzazione della sua vera ricchezza ovvero il capitale umano e lo valorizza puntando anche su istruzione e ricerca. Afferma che la strategia proposta si fonda, dal punto di vista economico, su tre idee di fondo: una crescita basata sulla conoscenza come fattore di ricchezza, il coinvolgimento dei cittadini in una società partecipata ed infine un'economia competitiva interconnessa e più attenta alle tematiche ambientali.

Con riferimento alla prima, rileva che il documento parte dalla considerazione della necessità di migliorare il livello generale di istruzione come strumento della lotta alla povertà ed alle disuguaglianze. Ritiene piuttosto suggestiva l'idea di creare uno « spazio europeo della conoscenza » che consenta a tutti gli attori di poter beneficiare della libera circolazione delle persone, della conoscenza e delle tecnologie. Con riferimento alla politica industriale, evidenzia che il documento insiste sull'opportunità di prevedere incentivi alle imprese basate sulla conoscenza e pone anche la questione dell'eccessiva difficoltà che soprattutto le imprese più innovative incontrano nell'accesso al credito. In tale ambito raccomanda un intervento misto pubblico-privato per favorire la crescita delle imprese in questione. Osserva che un'altra scommessa che l'Europa è chiamata a compiere per il prossimo decennio è quella relativa all'economia digitale che, se adeguatamente sostenuta in termini di relative infrastrutture, può offrire grandi opportunità, soprattutto al sistema delle piccole e medie imprese, così diffuse nel nostro Paese.

Con riferimento alla questione occupazionale, evidenzia che il documento pone l'accento sulla flessicurezza e sulla necessità di investire nella formazione costante, individuando nel livello sempre più elevato delle competenze e della mobilità la chiave di volta per superare l'aumento della disoccupazione.

Rileva che la terza grande idea di fondo della nuova strategia UE 2020 è rappresentata dalla necessità di favorire un migliore e più efficiente uso delle risorse energetiche, in considerazione dell'impatto ambientale delle scelte energetiche. A tal fine fa presente che gli Stati membri sono invitati anche a rivedere la politica dei trasporti e la rete delle infrastrutture e che la questione ambientale è posta in stretta connessione con la crisi energetica, destinata di per sé a favorire lo sviluppo di fonti di energia ecocompatibili nonché il risparmio energetico. Per realizzare tali obiettivi strategici, ricorda che il documento individua anche talune soluzioni di rilevante impatto economico.

Innanzitutto, ritiene necessario risolvere i residui problemi del sistema finanziario per sostenere la ripresa e trovare un equilibrio tra la necessità, a breve termine, di sostenere la domanda con misure di bilancio e quella di risanare le finanze pubbliche in modo sostenibile e di garantire la stabilità macroeconomica. Ritiene che la sfida principale sarà quella di cercare e trovare un equilibrio tra la necessità di sostenere la domanda anche con misure di bilancio e quella di risanare le finanze pubbliche, garantendo la stabilità. Tra le opportunità che la partecipazione all'Unione europea offre al fine di uscire dalla crisi vi è sicuramente quella di sfruttare compiutamente il mercato unico. A tal fine, osserva che l'Unione si pone come obiettivo quello di garantire il corretto funzionamento dei mercati in modo da rendere la concorrenza e l'accesso da parte dei consumatori fattori di stimolo per la crescita e l'innovazione. In questo senso, sottolinea che anche l'uso di *internet* può costituire un non trascurabile fattore di sviluppo, con particolare riguardo ai nuovi servizi da erogare in via telematica ai cittadini ed alle imprese.

Per quanto concerne poi le politiche economiche e fiscali che la Commissione raccomanda al fine di conseguire gli obiettivi della strategia UE 2020, osserva che si parte dalla necessità di sostenere la crescita avvalendosi a pieno del patto di stabilità e crescita, destinando le poche

risorse disponibili agli investimenti alle riforme strutturali, ma prestando anche particolare attenzione alla qualità e all'efficienza della spesa pubblica.

Conclusivamente rileva che l'elenco delle priorità non si discosta di molto da quello fatto proprio dalla strategia di Lisbona anche se, come detto, l'impianto del documento è senz'altro improntato ad una maggiore cautela e non manca di rilevare i fattori di criticità. Segno esplicito che la crisi che stiamo attraversando ha insegnato prudenza e realismo. Rileva che i potenziali obiettivi, le aree di impegno comune, come è già accaduto con la strategia di Lisbona, appaiono in numero eccessivo, soprattutto alla luce delle scarse risorse disponibili, a livello dei bilanci comunitario e nazionale, come lo stesso Documento riconosce. Sotto questo aspetto, in ottemperanza all'evocato realismo e la scarsità di risorse, ritiene indispensabile selezionare le « priorità delle priorità » e su queste concentrare gli sforzi.

Rileva che una seconda questione è rappresentata dal coordinamento, la modalità operativa che sembra assumere un ruolo centrale anche nell'attuazione della nuova strategia. Osserva che di recente, tuttavia, nel misurarsi con la crisi economica internazionale, l'Unione ha palesato tutta la debolezza dell'azione di coordinamento che è in grado di svolgere. Evidenzia che l'Unione europea ha funzionato come foro di consultazione, come luogo di condivisione dei problemi e di individuazione delle possibili soluzioni, ma poi ogni Stato membro ha liberamente applicato una propria strategia, al di fuori di un quadro di interventi coordinato, che probabilmente non era in alcun caso possibile, e forse anche non opportuno, attuare.

A suo avviso, modalità di coordinamento più efficaci potranno affermarsi principalmente se in ambito comunitario saranno individuate risorse da destinare a politiche che, in questo caso, potranno e dovranno effettivamente risultare comuni e coordinate. Ritiene che le modalità con cui ciò possa realizzarsi siano le più diverse, e ricorda che il relatore per la XIV

Commissione ha richiamato a riguardo alcune proposte della Presidenza spagnola, ma non vi è dubbio che, in mancanza di risorse, ci dobbiamo aspettare un coordinamento debole o, se vogliamo definirlo in modo più elegante, aperto, ma il risultato sarà il medesimo. In presenza di risorse ritiene, invece, estremamente più agevole individuare obiettivi e progetti di interesse di più Paesi europei.

Aggiunge, infine, che le risorse non dovranno necessariamente essere nuove, anche se è auspicabile che ve ne siano. In funzione della Nuova strategia dovremmo già oggi ridefinire l'impiego delle risorse disponibili. A titolo di esempio ricorda che è in fase di elaborazione la riforma della politica di coesione europea, che potrebbe fornire un significativo apporto ad « una politica forte di coesione » contribuendo al « recupero del ritardo delle zone e dei gruppi sociali svantaggiati », uno degli obiettivi tracciato dal documento in esame.

Ritiene fondamentale ripartire dal vero tesoro dell'Europa rappresentato dal capitale umano. A tal proposito ritiene che valorizzarlo attraverso strumenti quali istruzione e ricerca sia un segnale positivo in questo senso, così come lo è lo strumento della sussidiarietà nel suo duplice significato. Ritiene che attraverso lo strumento della sussidiarietà si valorizzino gli Stati e le loro specifiche particolarità e si valorizzino anche le realtà che nascono spontaneamente nella società che da sempre caratterizzano la storia europea.

Si mostra meno fiducioso, in disaccordo con l'onorevole Gozi, sulla possibilità di affermare il coordinamento europeo sulla base di procedure e strumenti più rigorosi di *governance*, che difficilmente possono affermarsi in assenza di interessi politici e di incentivi economici.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) rileva che l'esame del documento di consultazione sulla Strategia « UE 2020 », presentato dalla Commissione europea il 24 novembre 2009, presenta numerosi aspetti di forte rilievo politico ed economico. La nuova Strategia dovrebbe infatti costituire

la cornice per gli interventi di politica economica e dell'occupazione dell'UE e degli Stati membri per il decennio 2010-2020, promuovendo la ripresa economica dopo la crisi. Il documento della Commissione europea, sebbene volutamente generico in quanto volto ad aprire una consultazione, sulla base dei risultati della quale la Commissione stessa presenterà proposte al Consiglio europeo di marzo 2010, presenta numerose lacune ed ambiguità. Ciò rende tanto più necessario l'intervento della Camera per definire indirizzi al Governo, in modo da prevenire quei difetti che hanno pregiudicato l'attuazione della Strategia di Lisbona.

Ritiene opportuno a questo riguardo richiamare alcuni aspetti da approfondire nel corso dell'esame.

Il primo è che occorre concentrare la nuova Strategia su pochi obiettivi prioritari ad effettivo valore aggiunto, per l'Italia e soprattutto per le aree produttive che si collocano maggiormente nel nord. Il documento della Commissione europea, così come il Programma della Presidenza spagnola, contengono un elenco generico di priorità e obiettivi. Si rischia, come già avvenuto nel decennio passato, di ripetere gli errori che hanno determinato il sostanziale fallimento della Strategia di Lisbona: la dispersione delle risorse tra obiettivi eterogenei e talvolta micro-settoriali. Per prevenire questo rischio occorre che la Strategia UE 2020 sia mirata essenzialmente ad ambiti in grado di massimizzare il rilancio della crescita e dell'occupazione: promozione e sostegno alle piccole e medie imprese, soprattutto nelle aree colpite da declino industriale; ammodernamento del mercato del lavoro e dei sistemi di sicurezza sociale; investimenti massicci nelle infrastrutture dei trasporti, delle comunicazioni e dell'energia.

In secondo luogo, occorre un effettivo coinvolgimento dei Parlamenti nazionali e delle regioni nella *governance* della Strategia, sia nella fase della programmazione degli obiettivi e della determinazione delle risorse sia in quella di attuazione nei vari Stati membri. Uno dei punti di debolezza della Strategia di Lisbona è stata l'impo-

sizione dell'alto degli obiettivi da perseguire e lo scarso coinvolgimento, persino nella fase attuativa, dei Parlamenti nazionali e soprattutto delle regioni. In questo modo, sono stati tenuti ai margini del ciclo decisionale proprio i soggetti dotati delle competenze legislative e di bilancio necessarie per attuare qualsiasi intervento di politica economica. Anche a questo riguardo, il documento di consultazione della Commissione europea non sembra prospettare una chiara discontinuità, limitandosi a sottolineare l'esigenza di individuare «una *governance* chiara per la nuova strategia, tramite il partenariato tra l'azione a livello di Unione europea, nazionale e regionale».

In terzo luogo, occorre assicurare che siano destinate risorse adeguate per l'Italia, soprattutto per le aree e i progetti effettivamente in grado di rilanciare la produzione di beni e servizi. La Strategia di Lisbona ha denotato sin dal suo avvio una cronica carenza di risorse – sia nel bilancio dell'Unione europea sia in quelli statali – rispetto agli interventi da essa individuati. Nell'attuale congiuntura economica e finanziaria appare oggettivamente difficile – come evidenziato giustamente dal relatore Toccafondi – immaginare un'espansione significativa degli stanziamenti previsti dai bilanci europei e nazionali per l'attuazione della nuova strategia. Appare pertanto necessario – soprattutto per gli interventi nel settore delle infrastrutture – ricorrere a nuovi modelli

di finanziamento, in particolare i partenariati pubblico-privato e i prestiti o le garanzie della Banca europea per gli investimenti. In questo contesto, l'Italia deve maturare la capacità di indirizzare verso il proprio sistema produttivo o comunque il proprio territorio flussi adeguati di risorse, in particolare della Banca europea per gli investimenti. Priorità dovrà essere garantita in questo contesto alle aree produttive del Nord, che costituiscono il fulcro dell'economia del Paese, e dal cui rilancio dipende in buona misura il riavvio della crescita e sviluppo nonché dell'occupazione in Italia.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del Documento ad altra seduta. Rileva, quindi l'opportunità di rinviare a domani la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata al termine della seduta odierna, al fine di definire le modalità e i tempi di conclusione dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (atto n. 169).	
Audizione di rappresentanti di SKY	30
Audizione di rappresentanti della Società italiana degli autori ed editori (SIAE)	30
Audizione di rappresentanti del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, dell'Associazione italiana genitori onlus (A.Ge), dell'Associazione genitori scuole cattoliche (A.Ge.S.C.), del Coordinamento genitori democratici onlus (CGD), del Movimento Italiano genitori (MOIGE), dell'Associazione famiglia e scuola (FAES), del Forum associazioni familiari, di Famiglie Nuove-Movimento dei Focolari e di Azione cattolica dei ragazzi (ACR)	30

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 gennaio 2010.

Audizione informale nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (atto n. 169).

Audizione di rappresentanti di SKY.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.

Audizione di rappresentanti della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.40.

Audizione di rappresentanti del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, dell'Associazione italiana genitori onlus (A.Ge), dell'Associazione genitori scuole cattoliche (A.Ge.S.C.), del Coordinamento genitori democratici onlus (CGD), del Movimento Italiano genitori (MOIGE), dell'Associazione famiglia e scuola (FAES), del Forum associazioni familiari, di Famiglie Nuove-Movimento dei Focolari e di Azione cattolica dei ragazzi (ACR).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative. Atto n. 174 (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 31

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative. Atto n. 174.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato il 20 gennaio 2010.

Salvatore MARGIOTTA (PD) ricorda, in primo luogo, che il gruppo PD ha espresso un voto contrario sulla legge n. 99 del 2009 che, all'articolo 25, reca la delega al Governo in materia nucleare, sia per que-

stioni di metodo che per questioni di merito.

Con riferimento alle questioni di metodo, evidenzia come la scelta del nucleare implichi la costruzione di centrali di terza generazione con costi non competitivi, secondo studi anche di carattere internazionale, nonché rischi rilevanti, e come a tale scelta non segua la soluzione della questione delle scorie radioattive. Precisa che il suo gruppo si è invece sempre dichiarato, ed è tuttora, favorevole alla ricerca in ambito nucleare, soprattutto in relazione alle centrali di quarta generazione.

Quanto alle questioni di metodo, fa notare come nella scelta del Governo in materia nucleare sia previsto uno scarso coinvolgimento di regioni, di enti locali e, quindi, delle popolazioni interessate all'individuazione dei siti e alla localizzazione del Deposito nazionale. A tale proposito ricorda la questione del cosiddetto decreto legge Scanzano, modificato a seguito della mobilitazione delle popolazioni interessate.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) fa notare come l'intervento del collega Margiotta dovrebbe proseguire alla presenza del rappresentante del Governo. Chiede,

pertanto, alla presidenza di sospendere la seduta in attesa dell'arrivo del sottosegretario per lo sviluppo economico.

Gabriele CIMADORO (IdV), osservato che le competenze della Commissione ambiente sul provvedimento in esame sono, a suo avviso, marginali, rileva che la discussione si è avviata in un clima poco sereno.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dopo aver comunicato l'imminente arrivo del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia, propone di sospendere nel frattempo la seduta, come richiesto dall'onorevole Quartiani.

La seduta sospesa alle 14.40 è ripresa alle 14.50

Salvatore MARGIOTTA (PD), passando ad esaminare lo schema di decreto legislativo in esame, si sofferma su alcuni aspetti problematici. In primo luogo, sottolinea come per l'elenco dei siti certificati si preveda un meccanismo che, seppure finalizzato a trovare l'intesa con le regioni interessate, può comunque concludersi con una deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri. Ritiene che tale procedura non sia corretta, oltre ad essere impraticabile, considerata la difficoltà di procedere alla costruzione di centrali nucleari in assenza dell'intesa con la Regione su cui la centrale medesima è destinata ad incidere.

In secondo luogo, fa notare come le osservazioni testé formulate possano ripetersi anche in relazione al deposito nazionale, per il quale è previsto all'articolo 26 la medesima procedura indicata per l'elenco dei siti certificati. Con riferimento proprio al Deposito nazionale, rileva poi che non appare chiaro se debba considerarsi superato il dibattito tra un unico sito geologico per le scorie radioattive, quindi un sito di profondità, di cui esiste un solo esempio nel mondo, o più siti di superficie. Dando per scontato che la scelta sia quella di un sito unico in profondità, rileva che anche in questo caso il Governo può decidere in assenza dell'accordo con le regioni.

In terzo luogo, ritiene che lo schema di decreto in esame non affronti il tema dello smaltimento delle scorie radioattive, problema che per le scorie prodotte nel passato non risulta ancora risolto in Italia.

Federico TESTA (PD) osserva preliminarmente che, nel corso della discussione della legge n. 99 del 2009, erano state sollevate dalla sua parte politica alcune perplessità relativamente a questioni che permangono anche nello schema di decreto legislativo in esame. La prima riguarda il quadro d'insieme dello sviluppo della politica energetica. All'articolo 3 dello schema di decreto, intitolato « Strategia del Governo in materia nucleare », si prevede che entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto il Governo adotti un documento programmatico sulla strategia nucleare. Ciò, a suo avviso, pone una serie di questioni sia di metodo – in quanto la Costituzione prevede tra le materie a legislazione concorrente la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia – sia di merito, in quanto non sembra opportuno prevedere una strategia nucleare in assenza di una strategia energetica generale. In secondo luogo, rileva che negli anni si è riusciti faticosamente a costruire in Italia un mercato dell'energia elettrica che l'impostazione dell'articolo 3 dello schema di decreto potrebbe depotenziare dal momento che, in relazione alla produzione di energia nucleare si potrebbero prevedere regole diverse dalle logiche di mercato. In questo senso, l'accordo sottoscritto dal Governo italiano con la francese EDF per lo sviluppo del nucleare in Italia, oltre a presentare aspetti discutibili dal punto di vista tecnologico, può favorire tendenze monopolistiche.

Sottolinea quindi che nella legge n. 99 del 2009 il Governo ha fortemente voluto prevedere il potere sostitutivo dello Stato che, nella formulazione proposta è stato decisamente avversato dal Partito democratico nel corso dell'esame parlamentare. Il risultato è che risultano pendenti i giudizi di costituzionalità promossi da molte regioni nei confronti dell'articolo 25 della legge n. 99, ciò a dimostrazione del

fatto che non si possono assumere decisioni così rilevanti senza tenere conto delle scelte delle popolazioni interessate. A questo proposito, ricorda che lo stesso ministro Zaia, candidato presidente per il PDL nella regione Veneto, ha anticipato in campagna elettorale che sulla scelta nucleare consulterà i cittadini.

Entrando nel merito dei singoli articoli, rileva un'incoerenza tra l'articolo 13, che disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, e l'articolo 18 che pone in carico al titolare dell'autorizzazione unica la responsabilità per tutta la durata di vita dell'impianto, della gestione dei rifiuti radioattivi operazionali e del combustibile nucleare, secondo modalità che non sono presenti in alcuna parte del mondo, dal momento che la localizzazione del deposito di stoccaggio è diversa da quella del sito di produzione di energia nucleare.

Con riferimento all'articolo 19, che affida alla Sogin Spa l'attività di disattivazione degli impianti, rileva che non risulta chiaro a chi debbano essere attribuiti i costi di tale disattivazione. Ritiene altresì che debba essere valutato con particolare attenzione il ruolo della Sogin che, pur essendo società quotata in borsa, ha il compito di individuare la localizzazione dei depositi di stoccaggio, diversamente da quanto avviene in altre nazioni in cui questa funzione è affidata a società pubbliche. Si potrebbe infatti determinare un'eterogeneità dei fini perché le esigenze di fare utile di una società di diritto privato potrebbero essere in contrasto con le esigenze di sicurezza richieste da queste attività.

Con riferimento all'articolo 16, ritiene infine necessario chiarire se i costi degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa siano a carico della collettività.

Concludendo, sottolinea che ritiene giusto non adottare atteggiamenti pregiudiziali nei confronti del progetto in esame — e più in generale in relazione alla reintroduzione del nucleare in Italia — ma ritiene altrettanto essenziale che le scelte

siano compiute con ponderatezza e attenzione, non brandite come slogan elettorali.

Ermete REALACCI (PD) svolge alcune considerazioni inerenti il provvedimento all'esame delle Commissioni ritenendo opportuno, pur confermando la contrarietà alle scelte effettuate dal Governo in ordine alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, contribuire ad un esame nel merito delle singole disposizioni in modo da poter contribuire ad un suo perfezionamento.

Rileva, quindi, che l'articolo 3 prevede che il Governo definisca una strategia in materia nucleare senza che alcun passaggio parlamentare sia previsto su tale atto. Svolge, quindi, alcune riflessioni sugli effetti che l'introduzione del nucleare potrebbe determinare nel processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica avviato nel Paese; ritiene, infatti, che garantire agli operatori del nucleare un costo fisso dell'energia potrebbe creare un forte svantaggio al settore elettrico, soprattutto qualora si garantisca una priorità nell'acquisto dell'energia nucleare. Sottolinea, altresì, che il provvedimento prevede una centralità dello Stato in merito alle scelte più delicate, dimenticando l'importanza degli enti locali in materia. Rileva, poi, come sono previste numerose garanzie per gli operatori del settore che non hanno riscontro nella legislazione riguardante il settore dell'energia, addirittura prevedendo che il Governo effettui una campagna informativa a favore del nucleare. Svolge, quindi, alcuni rilievi in ordine alla mancanza nel testo di precisazioni in ordine ai costi che dovranno essere sopportati per lo smaltimento dei vecchi impianti nucleari, ricordando che stime del 2004 parlavano di oneri per 4 miliardi di euro che ricadranno sulle bollette pagate dai cittadini. Rileva come occorre riflettere e ben definire i costi che dovranno essere sopportati per l'avvio del nucleare in Italia, costi particolarmente ingenti nella fase di costruzione delle centrali nucleari e di smaltimento dei rifiuti radioattivi. Conclude, affermando di essere favorevole a qualsiasi misura tendente a rafforzare il ruolo dell'Agenzia sul nucleare.

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo sul contenuto del provvedimento nel suo complesso, rileva che le disposizioni recate dall'articolo 3 dello schema in esame affrontano la questione di fondo della scelta compiuta dal Governo per il nucleare, stabilendo che entro tre mesi si deve adottare un documento programmatico relativo alla strategia nucleare. A tale riguardo, ricorda che resta ancora inattuato l'articolo 7 del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha previsto che il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello sviluppo economico, definisce la strategia energetica nazionale nell'ambito della quale, in quanto strategia complessiva, andrebbe naturalmente collocata la strategia per il nucleare. Ritiene inoltre che occorre valutare attentamente l'immissione sul mercato di una quantità notevole di nuovi generatori di energia, senza che sia stata valutato lo stato attuale delle reti ed il relativo impatto sul mercato.

Sottolinea come, anche in virtù degli specifici compiti ad essa attribuiti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 7 del provvedimento in esame, appare sottodimensionata dal punto di vista sia delle risorse umane e strumentali, sia da quello delle dotazioni finanziarie.

Sottolinea la delicatezza del ruolo che assume la Sogin Spa quale soggetto gestore di tutto il processo di realizzazione degli impianti nucleari fino al loro smantellamento. Valuta, in particolare, di difficile quantificazione i costi relativi alla disattivazione degli impianti e di non chiara portata le disposizioni del comma 5 dell'articolo 19 che prevedono che, qualora i costi di disattivazione risultino superiori a quanto versato dal titolare dell'autorizzazione unica, questi sia tenuto ad integrare il fondo con la relativa differenza.

Con riferimento alla concreta formulazione del testo dello schema di decreto occorre peraltro evidenziare come vi siano molteplici le disposizioni che presentano aspetti da chiarire. In particolare, andrebbe meglio specificato il contenuto del punto f) del citato articolo 3, in tema di affidabilità dell'energia nucleare, nonché

la portata ed il contenuto del rapporto preliminare di sicurezza degli impianti che l'Agenzia deve predisporre ai sensi dell'articolo 7; andrebbe altresì meglio specificato il soggetto incaricato della valutazione ambientale strategica prevista all'articolo 9; ritiene, infine, che andrebbe garantita la congruenza fra il contenuto dell'istanza relativa alla certificazione dei siti, di cui all'articolo 10 dello schema di decreto, e la valutazione ambientale strategica.

Gabriele CIMADORO (IdV), ricorda preliminarmente che il suo gruppo ha assunto una posizione contraria alla scelta nucleare operata dal Governo e favorevole al potenziamento dei compiti dell'Agenzia per la sicurezza. Esprime rilievi critici sullo schema di decreto in esame che, a suo avviso, evidenzia una strumentale disponibilità del Governo a collaborare con le regioni nella localizzazione dei siti, come del resto dimostrato dal fatto che già sedici regioni italiane hanno sollevato giudizio di costituzionalità nei confronti della legge n. 99 del 2009. Ritiene che la previsione, alla fine di un percorso di intese, del potere sostitutivo del governo sia una scelta velleitaria, che rischia di provocare scontri sul territorio ed una vera e propria militarizzazione dei siti. Infine, sottolinea che, così come definita, l'Agenzia per la sicurezza non avrà alcuna possibilità di caratterizzarsi quale organismo efficiente ed autorevole.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), nel ribadire l'importanza della presenza del rappresentante del Governo, sottolinea che la posizione contraria del suo gruppo sul provvedimento in esame non deriva da posizioni preconcepite o ideologiche sulla scelta del nucleare, così come non c'è stato alcun atteggiamento pregiudiziale nel corso dell'iter di approvazione della legge n. 99. Le valutazioni, e la contrarietà, sono nel merito del provvedimento e delle soluzioni normative proposte.

Con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, pone una questione di metodo, ritenendo che non si possa prevedere con un decreto legislativo la defi-

nizione entro i tre mesi successivi alla sua approvazione della strategia nucleare del Governo che, invece, dovrebbe essere stata definita già in precedenza. Ritiene infatti che sarebbe stato più opportuno conoscere la strategia del Governo sulla scelta nucleare ai fini di una corretta valutazione del provvedimento in esame.

Ritiene altresì che vi siano questioni di fondo da affrontare preliminarmente alla scelta del nucleare che, in ogni caso, deve trovare il consenso di tutti i soggetti interessati, anche dei cittadini e non solo degli operatori economici del settore. Ritiene fondamentale mantenere la liberalizzazione del mercato energetico senza cedere a logiche pianificatorie che, secondo recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'Enel, Fulvio Conti, potrebbero essere applicate alla produzione di energia nucleare.

Sottolinea inoltre che non deve essere messa in discussione la scelta di liberalizzazione del mercato dell'energia già operata come farebbe pensare alcune scelte relative ai costi dell'energia e alle tariffe.

Considera inoltre necessario prevedere l'assegnazione di maggiori risorse umane e finanziarie all'Agenzia per la sicurezza; non si può davvero pensare che in Italia la scelta nucleare possa essere perseguita a

costo zero, come si evince da recenti dichiarazioni: le spese in tal modo ricadrebbero sui privati investitori, che pretenderebbero anche potere decisionale.

In relazione al funzionamento globale del sistema, nelle sue varie fonti, andrebbe valutata con maggiore ponderatezza la situazione della rete degli impianti di distribuzione che certamente va ammodernata e implementata per poter sostenere l'immissione di nuovi quantitativi di energia proveniente dal nucleare. Ciò certamente comporterà dei costi che occorre comprendere su chi ricadranno; inoltre, quale impatto avrà la scelta del nucleare sugli altri importanti settori di produzione dell'energia, come quello del gas, dove sono state investite, anche recentemente, notevoli risorse finanziarie? Con riferimento alla delicata questione dei rifiuti radioattivi, evidenzia come già oggi le aziende e le famiglie debbano sostenere i costi del *decommissioning* dei rifiuti delle centrali non più attive. Sulla base di quanto previsto nel provvedimento in esame, tali costi sono certamente destinati ad aumentare e le compensazioni previste non riguardano i cittadini dei territori in cui sono state chiuse le centrali chiuse.

La seduta termina alle 16.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170 (*Seguito esame e rinvio*) 36

SEDE REFERENTE:

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia. C. 588 Tassone (*Rinvio del seguito dell'esame*) 37

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini e C. 3020 Amici (*Rinvio del seguito dell'esame*) 38

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. Testo unificato C. 825 Angela Napoli ed abb. (Parere alla III Commissione) (*Rinvio dell'esame*) 38

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002. C. 3072 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 38

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 40

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. C. 3071 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 39

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 41

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 3073 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 39

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 42

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 21 gennaio 2010.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, ricorda che nella giornata di ieri la Commissione ha svolto talune audizioni informali nel corso delle quali sono state rappresentate una serie di questioni e di preoccupazioni che investono il provvedimento in esame. Segnala, quindi, l'esigenza di svolgere attenti approfondimenti in merito alle problematiche poste, che attengono a profili di natura tecnica ed alla necessità di definire un quadro normativo chiaro in ordine alle procedure cui saranno tenuti ad attenersi coloro che operano nel settore.

Considerato che il termine per l'espressione del parere parlamentare verrà a scadenza il 31 gennaio prossimo, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità ad attendere che la Commissione esprima il parere di competenza, anche oltre il termine previsto.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO manifesta la disponibilità del Governo ad attendere che la Commissione esprima il parere di competenza, anche oltre il termine previsto. In tale modo, sarà possibile anche per il Governo approfondire le questioni emerse nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione.

Giuseppe CALDERISI (PdL) in considerazione della complessità, anche di natura tecnica, delle questioni emerse nel corso delle audizioni svolte, ritiene opportuno che la Commissione disponga di un tempo adeguato per l'espressione del parere di competenza sul provvedimento in esame.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che la Commissione potrebbe organizzare i propri lavori in modo da concludere l'esame del provvedimento in titolo entro la giornata di giovedì 4 febbraio prossimo, così da tenere conto anche dell'urgenza connessa ai tempi di recepimento della

direttiva comunitaria di cui si dispone l'attuazione.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO conferma la disponibilità del Governo ad attendere che la Commissione esprima il parere di competenza entro la giornata di giovedì 4 febbraio prossimo.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia.

C. 588 Tassone.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 26 gennaio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti del gruppo, di ieri è stato deciso che la discussione di carattere generale del provvedimento prosegue nelle giornate di oggi e di domani, per concludersi martedì 2 febbraio, e che il termine per la presentazione di emendamenti sia fissato alle ore 12 di mercoledì 3 febbraio.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini e C. 3020 Amici.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 gennaio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che la relatrice sui provvedimenti in titolo ha comunicato di essere impossibilitata ad essere presente alla seduta odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla giornata di domani.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

Testo unificato C. 825 Angela Napoli ed abb.

(Parere alla III Commissione).

(Rinvio dell'esame)

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, fa presente che la relatrice sul testo unificato in titolo ha comunicato di essere impossibilitata ad essere presente alla seduta odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002.

C. 3072 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, illustra il disegno di legge C. 3072 Governo, già approvato dal Senato, volto a dare ratifica ed esecuzione al Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002.

Ricorda che il provvedimento reca l'impegno delle Parti a consentire che una persona condannata nel territorio di una delle due Parti possa essere trasferita nel territorio dell'altra per scontare la condanna inflittale. L'articolo 7, in particolare, richiama una delle principali finalità del provvedimento, ovvero quella di favorire il reinserimento sociale del condannato. Gli articoli da 8 a 13, a loro volta, regolano i rapporti tra le due Parti relativamente all'esecuzione della pena.

Considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *l)*, della Costituzione, riserva le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.

C. 3071 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, impossibilitata ad essere presente alla seduta odierna, illustra il disegno di legge in esame, volto a dare ratifica ed esecuzione all'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.

Considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *q)*, della Costituzione, riserva le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » e « dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.

C. 3073 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, impossibilitata ad essere presente alla seduta odierna, illustra il disegno di legge in titolo, volta a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002 (C. 3072 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3072 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *l)*, della Costi-

tuzione, riserva le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004 (C. 3071 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3071 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *q)*, della Costi-

tuzione, riserva le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » e « dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006 (C. 3073 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3073 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione del principio della ragionevole durata del processo.

Audizione dei componenti del Tavolo tecnico in materia di piante organiche degli uffici giudiziari, istituito dal Consiglio superiore della magistratura il 13 gennaio 2010 (*Svolgimento e rinvio*) 43

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sull'attuazione del principio della ragionevole durata del processo.

Audizione dei componenti del Tavolo tecnico in materia di piante organiche degli uffici giudiziari, istituito dal Consiglio superiore della magistratura il 13 gennaio 2010.

(Svolgimento e rinvio).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Cosimo Maria FERRI, *Presidente della Settima Commissione del Consiglio Superiore della magistratura*, Luigi Giuseppe BIRRITTERI, *Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia*, Fiorella PILATO, *componente della Settima Commissione del Consiglio Superiore della magistratura*, e Francesco Saverio MANNINO, *già Presidente della VII Commissione del Consiglio Superiore della magistratura*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Manlio CONTENUTO (PdL), Cinzia CAPANO (PD), Maurizio SCCELLI (PdL), Donatella FERRANTI (PD) e Federico PALOMBA (IdV).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo nonché sulla tutela e rispetto dei diritti umani in Italia (anno 2008) Doc. CXXI, N. 2. (*Esame istruttorio e rinvio*) 44

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:

Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2010 (*Esame istruttorio e rinvio*) 49

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo febbraio-marzo 2010 51

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 14.10.

Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo nonché sulla tutela e rispetto dei diritti umani in Italia (anno 2008).

Doc. CXXI, N. 2.

(Esame istruttorio e rinvio).

Furio COLOMBO, *presidente*, avverte che la Relazione in titolo è oggetto di esame ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del Regolamento e che, pertanto, il Comitato a conclusione del proprio lavoro potrà sottoporre alla Commissione l'eventualità di adottare una risoluzione a norma dell'articolo 117 del regolamento.

Sostituendo quindi il collega Barbi, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, illustra la Relazione in titolo,

sottolineando che il Comitato sta proseguendo nella *good practice*, avviata l'anno scorso e finora sconosciuta nella prassi di lavoro parlamentare, di esaminare con attenzione la Relazione annuale predisposta dal Comitato interministeriale dei diritti umani (CIDU). Si tratta infatti di un documento che non ha solo rilevanza burocratica ma delinea i principali nodi critici e problematici della tutela dei diritti umani nel nostro Paese. Il documento individua pertanto, da un lato, l'elenco dei problemi e, dall'altro, la gamma di norme, di organizzazioni non governative e di enti internazionali e nazionali preposti a provvedervi. Anticipando gli esiti della presente esposizione, sottolinea di volere segnalare le ragioni per cui i risultati di questo sforzo, malgrado il poderoso impegno che vi si devolve, siano alquanto esigui.

Fa presente che il CIDU, efficacemente diretto dal ministro plenipotenziario Simonetti, è infatti responsabile della predisposizione dei rapporti periodici o *ad hoc* che l'Italia ha l'obbligo di presentare agli organi di monitoraggio delle organiz-

zazioni internazionali competenti in materia di diritti umani, come le Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa. Esso inoltre conduce un sistematico esame delle misure legislative, regolamentari, amministrative e di altro genere adottate dall'ordinamento nazionale, rivolgendo un'attenzione specifica all'attività di Governo finalizzata all'adempimento degli impegni previsti dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani, verificando l'attuazione delle Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito e la loro concreta osservanza sul territorio nazionale. Osserva al riguardo che si tratta di intenti per lo più destinati a restare tali per le ragioni che si evidenzieranno nel prosieguo dell'analisi.

Il CIDU ha altresì il compito di svolgere le cosiddette attività di *follow-up*, tra cui la preparazione delle risposte italiane ai commenti, alle osservazioni ed ai quesiti emersi, formulati dagli organi di controllo istituiti nell'ambito dei principali strumenti giuridici convenzionali in materia di diritti umani.

Rileva che la Relazione sull'attività nel 2008, presentata al Parlamento il 17 dicembre 2009, si compone di una prima parte, riguardante i rapporti con gli organismi delle Nazioni Unite, a sua volta articolata in una sezione (A) incentrata sui rapporti periodici sull'applicazione in Italia delle Convenzioni Onu in materia di diritti umani, e in una sezione (B) che dà conto delle visite degli organismi di monitoraggio delle Nazioni Unite. La seconda parte, che riguarda i rapporti con gli organismi del Consiglio d'Europa, si incentra sulle visite dei relativi organismi di monitoraggio. La terza parte riguarda i rapporti con gli organismi dell'Unione europea e la quarta parte si incentra sulle risposte ai questionari in materia di diritti umani.

Nel quadro della prima parte della Relazione, assume particolare rilievo la ricostruzione della discussione del XIV-XV Rapporto periodico sull'attuazione della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (CERD) delle Nazioni Unite presentato dall'Italia al

relativo Comitato ONU, svoltasi a Ginevra nel febbraio 2008. Nell'ambito di tale discussione particolare attenzione, si legge nella Relazione, è stata posta alle tematiche relative alla condizione dei Rom in Italia; il relatore delegato dal Comitato all'analisi del Rapporto dell'Italia, Anwar Kemal, tra il resto, ha sottolineato positivamente l'importanza del recepimento, da parte italiana, della direttiva CE 2000/43 in materia di principio di equo trattamento fra le persone, indipendentemente dalle origini etniche o razziali, e la conseguente istituzione dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR).

Nella Relazione vengono altresì riportate le osservazioni conclusive preliminari del Comitato – rese pubbliche al termine della sessione, il 7 marzo 2008 – nell'ambito delle quali, evidenziati alcuni progressi compiuti dal nostro Paese nell'ambito della lotta alla discriminazione, si sottolinea la necessità di un intervento connotato da maggior decisione per migliorare la prevenzione, il monitoraggio e la lotta alle diverse forme di discriminazione. Nella Relazione si precisa che le raccomandazioni formulate attengono alla costituzione di un organismo indipendente per la promozione e la tutela dei diritti umani, alla semplificazione delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana, all'adozione di misure per combattere l'uso di espressioni razziste in politica e nei media, al rafforzamento dell'indipendenza dell'UNAR e al maggior impegno per garantire il rispetto e il trattamento dignitoso alle comunità Rom e Sinti presenti in Italia.

Nella prima parte della Relazione viene altresì dato conto della predisposizione degli aggiornamenti al IV Rapporto periodico dell'Italia sull'attuazione della Convenzione Onu contro la tortura (CAT), curati dal gruppo di lavoro istituito in seno al CIDU a partire dal mese di aprile 2008, appositamente per redigere il *follow-up* alle conclusioni e raccomandazioni formulate nel maggio 2007 dal Comitato delle Nazioni Unite a seguito della presentazione del IV Rapporto.

Le quattro raccomandazioni vertevano sul periodo massimo consentito di custodia cautelare, sulla procedura di espulsione degli immigrati regolari e irregolari sospettati di coinvolgimento in attività terroristiche, sulle condizioni di detenzione e sull'esigenza di potenziamento del sistema di compensazione e riabilitazione delle vittime di tortura secondo le pertinenti norme internazionali in materia. Il documento è stato presentato al Comitato CAT nel termine previsto del maggio 2008.

Nella prima parte la Relazione dà altresì conto della predisposizione del III Rapporto periodico consolidato relativo alla Convenzione Onu per i diritti del fanciullo, dove sono confluiti dati ed analisi relativi sia alla Convenzione sia ai due Protocolli opzionali sullo sfruttamento della prostituzione minorile e la pedopornografia e sul coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati.

Un apposito gruppo di lavoro opera da marzo 2008 alla predisposizione del VI Rapporto periodico relativo alla Convenzione Onu per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), partendo, come consuetudine, dalle osservazioni formulate al seguito della presentazione del precedente analogo rapporto nel 2005. Il gruppo si è soffermato, in particolare, sull'assenza di una norma specifica sulla parità uomo-donna, nonché di un meccanismo nazionale di parità specifico.

Infine, la prima parte della Relazione riferisce sulla visita in Italia, avvenuta dal 3 al 14 novembre 2008, del Gruppo di lavoro istituiti presso le Nazioni Unite in materia di detenzioni arbitrarie, che a dicembre ha trasmesso al CIDU una bozza di rapporto alcuni rilievi critici della quale vengono anticipati nella Relazione in esame. Si tratta, in particolare, della custodia da parte dell'autorità giudiziaria nei casi di fermo e arresto, delle misure di custodia cautelare, del sovraffollamento delle carceri e del trattamento in carcere per gli stranieri sia adulti che minorenni, della ragionevole durata dei processi, dell'applicazione e riforma dell'articolo 41-*bis* del codice penale, delle misure per la lotta

al terrorismo internazionale, del sistema penale e civile relativo all'immigrazione clandestina, della privazione della libertà in relazione a situazioni di disagio mentale, in particolare negli ospedali psichiatrici giudiziari. Nella Relazione si sottolinea che dal gennaio 2009 il CIDU si è attivato, di concerto con le amministrazioni competenti, per fornire una risposta nazionale adeguata in considerazione della presenza di osservazioni ritenute errate e potenzialmente fuorvianti. Al riguardo osserva che sul piano sostanziale non si sono registrati miglioramenti sul terreno della tutela dei diritti umani nelle carceri in ragione della diffusa tendenza al trasferimento di responsabilità da un soggetto all'altro.

Segnala quindi che nell'ambito della seconda parte della Relazione, riguardante i rapporti con gli organismi del Consiglio d'Europa, viene dato conto della quinta visita periodica in Italia, tenutasi dal 14 al 26 settembre 2008, del Comitato per la prevenzione della tortura (CPT) dell'organizzazione europea. La Relazione riporta le prime osservazioni e raccomandazioni rappresentate, nel corso di una riunione tenutasi presso il Ministero degli affari esteri al termine della visita, dal capo delegazione del CPT e aventi ad oggetto una piccola percentuale di lamentele per l'uso eccessivo della forza da parte delle forze di polizia su alcuni soggetti sottoposti a fermo, pur nell'ambito di condizioni materiali di detenzione definite accettabili; nel definire corrette le condizioni di vita dei cittadini stranieri trattenuti ai sensi della vigente normativa sull'immigrazione, si esprime preoccupazione per il livello di violenza riscontrato tra i detenuti, talora aggravato dalla situazione di grave sovraffollamento e dalla carenza di personale. In proposito esprime perplessità in ordine alle riferite « piccole percentuali di lamentele », considerato che si tratta di questioni in cui rileva se la condotta violenta da parte delle forze di polizia è stata tenuta o meno e non se i casi siano più o meno numerosi. Quanto al tema dell'immigrazione, ritiene che siano note le sue posizioni in materia.

Nella seconda parte della Relazione si riferisce in ordine alla visita *ad hoc* del Commissario europeo per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg (19-20 giugno 2008), a seguito della quale il Commissario ha redatto un *Memorandum* contenente 47 osservazioni e raccomandazioni, organizzate in quattro capitoli riguardanti azioni contro il razzismo e la xenofobia, la tutela dei diritti umani di Rom e Sinti, la tutela dei diritti umani di immigrati e richiedenti asilo e la tutela di diritti umani nel contesto di rimpatri forzati di stranieri sulla base delle norme antiterrorismo. Alle « contro osservazioni » trasmesse dal CIDU al Commissario (21 luglio 2008), Hammarberg ha dato seguito con il *Memorandum* del 28 luglio con il quale ha formulato diversi ulteriori rilievi incentrati, in primo luogo, sulla condizione delle minoranze Rom. La Relazione riferisce che ulteriori informazioni circa i seguiti dati dalle Autorità italiane ad alcune questioni, con particolare riferimento alla situazione dei diritti umani di Sinti, Rom e migranti, sono state richieste dal Commissario nel novembre 2008.

Emerge, a suo avviso, dall'analisi fin qui svolta sulla Relazione in oggetto, che il CIDU svolge il proprio ruolo come una sorta di « avvocato difensore » dell'azione svolta dal Governo in antitesi rispetto ai rilievi provenienti da autorità esterne. Se tale ruolo è doveroso ed inevitabile per la collocazione stessa del Comitato all'interno della compagine governativa, ciò evidenzia l'impossibilità di attribuire a tale soggetto competenze complessive in tema di tutela dei diritti e la necessità che lo stesso nome del Comitato sia rivisto per renderne più esplicita la funzione.

Proseguendo l'esame del documento, segnala che nella terza parte della Relazione, riguardante i rapporti con gli organismi dell'Unione europea, viene riportata la procedura di *rapid response* attivata dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) nel giugno 2008 in merito ad episodi connessi ad insediamenti Rom nella periferia di Napoli. Nel ricordare tali episodi, avvenuti presso il

quartiere napoletano di Ponticello, fa presente che lontano da ogni attenzione mediatica simili incresciosi accadimenti si ripetono anche a Roma, dove si procede con frequenza quasi quotidiana al trasferimento di intere comunità Rom presso senza alcun tipo di dialogo o informativa ai diretti interessati e senza alcuna indicazione sulle località di destinazione. La procedura di *rapid response*, azionabile da parte dell'Agenzia in caso di situazioni specifiche suscettibili di rappresentare una minaccia alla sicurezza individuale e collettiva di determinate minoranze etniche o religiose a livello europeo, è stata attivata dalla FRA a giugno 2008 con la richiesta al presidente del CIDU, in qualità di funzionario nazionale di collegamento (NLO), di fornire entro il 20 luglio successivo informazioni sugli episodi avvenuti alla periferia di Napoli, con particolare riguardo agli episodi di violenza a sfondo razzista, all'adozione di misure adeguate, alla formulazione di affermazioni di portata discriminatoria nei confronti della comunità Rom da parte di autorità pubbliche a livello nazionale, regionale o locale. Il rapporto della FRA, trasmesso al CIDU, è stato pubblicato – riporta le Relazione – nell'agosto 2008.

Nella quarta e ultima parte la Relazione dà conto delle risposte ai questionari in materia di diritti umani. In particolare viene riportata la vicenda della Nota congiunta in forma di « appello urgente » dei Relatori Speciali delle Nazioni Unite su razzismo, xenofobia ed discriminazione razziale e sui diritti dei migranti e dell'Esperto indipendente sulle minoranze, relativo a episodi di discriminazione ai danni di Rom; nella Nota veniva, inoltre, espressa preoccupazione per alcune disposizioni introdotte dal cosiddetto « pacchetto sicurezza », adottato dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio 2008, relative all'introduzione del reato di immigrazione clandestina, alla permanenza degli immigrati nei centri di identificazione per oltre diciotto mesi, alla semplificazione delle procedure di espulsione e al restringimento delle ipotesi di ricongiungimento familiare. Nella Relazione si sottolinea che

il Governo ha ritenuto opportuno fornire una completa ed articolata risposta al documento, nonché una dettagliata esplicazione del contenuto del « pacchetto sicurezza ». Ritiene superfluo ricordare che si tratta di questioni ancora aperte, attesa quella che a suo giudizio è una vera anomalia giuridica, legata alla tipizzazione del reato di immigrazione clandestina che sanziona non già una condotta ma uno stato della persona.

Ulteriori questionari, posti dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, hanno avuto ad oggetto temi connessi alla moratoria sull'applicazione della pena di morte, in ordine alla quale sono stati richiamati due importanti interventi normativi: l'abrogazione della previsione costituzionale di ricorso alla pena di morte nei casi previsti dalle leggi militari di guerra, e la ratifica del Protocollo 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza; ai difensori dei diritti umani, da parte dell'OSCE; sulle sparizioni forzate, da parte del Gruppo di lavoro *ad hoc* istituito presso l'Onu; sul traffico di persone, da parte del Relatore speciale, in vista della predisposizione del Rapporto da presentare annualmente al Consiglio dei diritti umani; sull'educazione ai diritti umani e sul diritto all'educazione, con particolare riferimento ai detenuti, posto dall'Onu.

Ricorda che nella seduta del 29 aprile scorso questa Commissione, in esito all'esame di questa stessa Relazione riguardante l'anno 2007, ha approvato una risoluzione, presentata dal collega Pianetta, che mantiene – sfortunatamente – la sua attualità per la carenza del Governo ad avviare le opportune iniziative legislative. Un unico segnale positivo è rappresentato dall'avanzamento dell'*iter*, presso l'altro ramo del Parlamento, del progetto di legge istitutivo di una Commissione nazionale indipendente per la tutela e la promozione dei diritti dell'uomo. Ritiene in generale che, alla luce di quanto emerge dalla

Relazione in titolo, la risoluzione presentata dal collega conserva intatta tutta la sua attualità.

Enrico PIANETTA (PdL), nel ringraziare il presidente per l'esauriente esposizione, osserva che occorre fare fronte alla palese lacuna presente nel nostro ordinamento, con particolare riferimento alla mancata istituzione di una Commissione nazionale indipendente per la tutela e la promozione dei diritti dell'uomo. Ritiene altrettanto doveroso un progresso sul terreno dello Statuto della Corte penale internazionale, anche considerato che tale importante documento internazionale è stato siglato a Roma. Quanto al tema della tortura, richiamando gli sforzi fatti presso l'altro ramo del Parlamento ai fini dell'inserimento della fattispecie di reato nel nostro ordinamento penale e purtroppo interrotti per il prematuro concludersi della legislatura, ritiene che si debba compiere dei passi per riportare la questione sull'agenda parlamentare. A suo giudizio, il Comitato potrebbe utilmente concludere il proprio lavoro di esame istruttorio sulla Relazione in titolo definendo una risoluzione che comprenda tutte le questioni emerse e che possa essere sottoposta alla Commissione ai fini di una sua deliberazione.

Francesco TEMPESTINI (PD), concordando con le opportune osservazioni fatte dal presidente Colombo nel corso della sua relazione, ritiene che vi sia un ambito di competenze del CIDU meritevoli di adeguata salvaguardia, con particolare riferimento alla funzione di interfaccia tra l'Esecutivo e il livello internazionale. Tale soggetto non può però aspirare ad assumere un ruolo davvero indipendente rispetto al potere di appartenenza, come la Relazione chiaramente rappresenta. Occorre pertanto che il Parlamento assuma le iniziative più proprie a tal proposito per colmare i vuoti normativi già individuati. Su questo terreno il Comitato può, a suo avviso, esercitare una funzione di promozione di eventuali atti di indirizzo da presentare, nel pieno rispetto delle norme

regolamentari, nella sede della Commissione o presso l'Assemblea.

Furio COLOMBO, *presidente*, propone che il collega Pianetta insieme al relatore provveda alla definizione di una risoluzione da portare all'attenzione della Commissione, che impegni il Governo innanzitutto sulla questione della Commissione nazionale indipendente e della ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla tortura.

Enrico PIANETTA (PdL) ritiene che la risoluzione prospettata dal presidente Colombo debba essere il più possibile frutto di un lavoro condiviso dai gruppi presenti nel Comitato ai fini di sua più incisiva ricaduta sul piano politico. Ritiene inoltre che tale atto di indirizzo debba includere anche la questione dell'adeguamento del nostro ordinamento allo Statuto della Corte penale internazionale.

Furio COLOMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame istruttorio del provvedimento in titolo.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Enrico PIANETTA.

La seduta comincia alle 14.45.

Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2010.

(Esame istruttorio e rinvio).

Enrico PIANETTA, *presidente e relatore*, avverte che la Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2010 viene esaminata ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del Regolamento. A conclusione del relativo esame, il Comitato potrà sot-

toporre alla Commissione l'eventualità di adottare una risoluzione a norma dell'articolo 117.

Illustra quindi la Relazione in oggetto, ricordando che essa è presentata annualmente al Parlamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che disciplina la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, allo scopo di illustrare le priorità e gli strumenti di intervento e le proposte per la ripartizione delle risorse finanziarie. Rileva che è la prima volta che tale documento è oggetto di un approfondimento nell'ambito della III Commissione.

Sottolinea positivamente il fatto che la relazione si apra con un richiamo agli Obiettivi del Millennio, la cui realizzazione ispira e orienta la politica degli aiuti italiani, anche in vista dell'appuntamento del settembre 2010 quando il Vertice speciale dell'ONU farà il punto sullo stato del loro avanzamento, a cinque anni dalla scadenza prevista per il loro raggiungimento.

Quanto agli strumenti da utilizzare, il documento ritiene necessario un rafforzamento della cooperazione bilaterale rispetto allo strumento multilaterale, destinato ad essere utilizzato nelle situazioni in cui l'aiuto bilaterale non possa essere gestito efficacemente. Ricorda in proposito che analoghe considerazioni erano state svolte dal direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, Elisabetta Belloni, nel corso dell'audizione svoltasi lo scorso 29 luglio.

Nella Relazione si evidenzia il problema della riduzione delle risorse per la cooperazione, alla quale si deve in ogni caso fare fronte migliorando l'efficacia delle azioni intraprese ed individuando con rigore le priorità.

Per ciò che concerne l'efficacia, la Relazione sottolinea che l'Italia è l'unico Paese, tra i grandi donatori, a non avere una funzione di valutazione degli interventi di cooperazione con parametri elaborati in ambito internazionale. In proposito si auspica da un lato l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio per la valutazione, dall'altro — e qui entra in

gioco il ruolo del Parlamento – possibili modifiche normative per rendere più snelli alcuni aspetti della disciplina vigente. Evidenza in proposito che il Comitato e la Commissione Esteri dovrebbero iniziare ad affrontare concretamente il tema della riforma della legge n. 49 del 1987, già tentata nelle passate legislature.

Pone in rilievo la considerazione, contenuta nella Relazione, secondo la quale, fermo restando l'obiettivo principale del raggiungimento degli Obiettivi del Millennio, la cooperazione italiana intende adeguare programmi e interventi ai nuovi orientamenti emersi dalle conferenze sull'efficacia degli aiuti e dal processo sul finanziamento integrato dello sviluppo (Monterrey – Doha) che hanno ripensato le politiche di aiuto. Conseguentemente, l'Italia continuerà a modificare i propri interventi secondo politiche più comprensive che conducano ad uno sviluppo inclusivo e duraturo del paese ricevente, anche attraverso un approccio sistemico coerente tra le differenti politiche dei donatori. Al riguardo evidenzia che vi è uno specifico problema di coordinamento tra le politiche di cooperazione dei Paesi donatori, che sarebbe utile ai fini di una maggiore sistematicità ed efficacia.

In relazione alle priorità il documento si sofferma in primo luogo a quelle per aree geografiche, assegnando un ruolo centrale agli interventi nell'Africa subsahariana, alla quale va il 50 per cento dei contributi a dono disponibili, così come stabilito nelle Linee di indirizzo e programmazione 2009/2011. Ricorda che lo stanziamento previsto dalla legge finanziaria per il 2010 per i diversi capitoli cui afferiscono gli aiuti a dono è pari a 326,9 milioni di euro, purtroppo con una forte riduzione rispetto agli anni precedenti.

I sei Paesi sub-sahariani ai quali l'Italia attribuisce il più alto grado di priorità sono Etiopia e Mozambico – ai quali vanno tradizionalmente il maggiore volume di aiuti –, Somalia e Sudan, in ragione della loro perdurante situazione di instabilità, e Niger e Senegal.

Gli interventi nell'area del Nord Africa e del Medio Oriente sono indirizzati prio-

ritariamente verso Egitto, Tunisia, Territori Palestinesi, Libano e Iraq. La cooperazione con questi Paesi è volta essenzialmente a produrre sviluppo, a sostenere il processo di pace in Medio Oriente e a finanziare la ricostruzione del Libano e dell'Iraq.

Anche i Balcani rimangono destinatari degli aiuti provenienti dall'Italia, a conferma del forte legame storico e culturale che lega il nostro paese a quell'area. Gli aiuti saranno prioritariamente diretti a Kosovo, Macedonia, Bosnia-Erzegovina. La cooperazione italiana continuerà ad avere tra i suoi obiettivi il rafforzamento delle istituzioni delle recenti democrazie e la loro integrazione nell'Unione europea. In Asia la cooperazione è diretta prevalentemente ad Afghanistan e Pakistan allo scopo essenziale di contribuire alla pacificazione e alla stabilizzazione della regione. Sono previsti interventi, tra gli altri, nei settori delle infrastrutture, della micro-finanza e dell'agricoltura.

La scelta di aree geografiche privilegiate di intervento è in ogni caso mitigata dalla necessità di garantire tempestivamente interventi di emergenza umanitaria, come testimoniato in maniera drammatica dal gravissimo terremoto di Haiti. Per gli interventi di emergenza si continuerà a operare soprattutto attraverso il diretto sostegno a programmi promossi dalle organizzazioni internazionali e dalle agenzie specializzate.

Come priorità settoriali, coerentemente con le Linee guida triennali 2009-2011, si individuano l'agricoltura, la sicurezza alimentare, l'ambiente, la gestione delle risorse, la salute – con un richiamo esplicito all'impegno italiano a sostegno del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria –, l'istruzione, la *governance* e il sostegno alle PMI. Altre tematiche, di carattere trasversale (tematiche di genere, tutela dei minori e disabili) saranno oggetto di interventi integrati e multisettoriali.

Il documento evidenzia l'importanza del coinvolgimento nella cooperazione di soggetti diversi, quali regioni e enti locali, imprese, società civile, università, istitu-

zioni private, per dare luogo ad una sorta di « Sistema Italia » della cooperazione allo sviluppo. Particolare rilevanza assume la collaborazione con le organizzazioni non governative che possono promuovere la *ownership* democratica dei processi di sviluppo e valorizzare le capacità dei *partner* nei Paesi oggetto di intervento. A tal fine appare necessario un maggiore coordinamento, sia sul piano degli interventi, sia su quello della loro contabilizzazione a fini OCSE. In proposito si pone l'accento sulla costituzione lo scorso anno del cd. « Tavolo APS », sul « Tavolo di Sistema » avviato in collaborazione con Confindustria e sul progetto per la costruzione di una banca dati in comune con l'Osservatorio Interregionale Cooperazione Sviluppo e l'ANCI.

La Relazione si chiude con l'auspicio di poter incrementare la diffusione di informazioni sulle attività della cooperazione italiana. Ritiene in proposito che anche il Comitato possa, con gli strumenti che gli sono propri, dare un contributo in tal senso, eventualmente tramite la predisposizione di una risoluzione da esaminarsi in sede di Commissione.

In conclusione propone al Comitato di sentire nuovamente in audizione il direttore generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, Elisabetta Belloni, per alcuni approfondimenti sui temi contenuti nella relazione e per individuare le modifiche legislative necessarie.

Francesco TEMPESTINI (PD) concorda con il presidente sulle considerazioni svolte, rilevando che, poiché appare difficile un'inversione della tendenza, colpevolmente portata avanti dall'attuale Governo, della riduzione delle risorse per la cooperazione, giudica quanto mai necessari interventi mirati sulla legislazione vigente per accrescere l'efficacia degli aiuti. Ritiene quindi utile sentire in sede di Comitato il ministro Belloni per individuare le opportune innovazioni, senza attendere una riforma complessiva della cooperazione.

Enrico PIANETTA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame istruttorio del provvedimento in titolo.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 gennaio 2010.

**Predisposizione del programma dei lavori
per il periodo febbraio-marzo 2010.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.40.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio della Difesa per l'anno 2008. Atto n. 137.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare. Atto n. 138 (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole sull'atto n. 137 e parere favorevole con condizioni sull'atto n. 138*)

52

ALLEGATO 1 (*Parere Approvato*)

57

ALLEGATO 2 (*Parere Approvato*)

58

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02382 Di Stanislao: Sull'attuazione delle direttive comunitarie in materia di appalti nei settori della difesa e della sicurezza e di trasferimenti intracomunitari di prodotti destinati alla difesa

56

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*)

61

5-02383 Villecco Calipari: Sull'attuazione del progetto di digitalizzazione degli archivi della difesa

56

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*)

63

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

56

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI, indi del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio della Difesa per l'anno 2008.
Atto n. 137.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.

Atto n. 138.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole sull'atto n. 137 e parere favorevole con condizioni sull'atto n. 138).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2009.

Filippo ASCIERTO (PdL), nel ritenere che i provvedimenti in oggetto segnino una svolta storica per la Difesa, che conclude un processo complesso e articolato iniziato da oltre un decennio, concernente la dismissione degli alloggi di servizio, si sofferma su due punti, a suo avviso fondamentali. Il primo riguarda la portata del processo di dismissione, in ordine al quale chiede al rappresentante del Governo se esso risulti limitato soltanto alle 3.131 unità abitative indicate nell'Atto n. 137, o se tali unità rappresentino soltanto un primo blocco di alienazioni che avrà uno sviluppo anche negli anni successivi, come lascerebbe intendere il fatto che tale processo servirà a fornire le risorse per la realizzazione di un successivo programma pluriennale di alienazione. Il secondo punto riguarda i conduttori degli alloggi che, a suo avviso, dovrebbero essere adeguatamente tutelati rispetto ad eventuali repentine richieste di restituzione degli immobili, ferma restando l'esigenza di comunicare alla Commissione gli alloggi che saranno posti in vendita.

Infine, fa presente che potrebbe risultare opportuno precisare, nell'Atto n. 138, che le cooperative a cui sarà affidata la costruzione di alloggi di servizio saranno costituite da personale militare e civile del Ministero della difesa.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel rispondere agli interrogativi posti dal deputato Ascierio, sottolinea innanzitutto come le cooperative a cui fa riferimento lo schema di regolamento siano quelle costituite da personale militare e civile del Ministero della difesa. Inoltre, in merito al problema degli sfratti, fa presente che il Governo si impegnerà affinché non si creino situazioni di allarme sociale, dando priorità a quegli sfratti che riguardino alloggi che si trovano in una situazione « particolare » quali, ad esempio, quelli occupati da civili all'interno di strutture militari, oppure quelli assegnati al personale che già dispone di altro alloggio.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, riguardo alle precisazioni richieste dal deputato Ascierio con riferimento alle coo-

perative, segnala come lo schema di regolamento in oggetto all'articolo 5, comma 2, lettera a), preveda espressamente « lo strumento della cooperazione tra gli appartenenti al Ministero della difesa » unitamente ad altri strumenti altrettanto utili quale quello della concessione di lavori pubblici. Si riserva comunque di intervenire successivamente sull'Atto n. 138, al momento della formulazione della relativa proposta di parere.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sull'Atto n. 137, che illustra (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Guido CROSETTO concorda sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) chiede se il reddito a cui fa riferimento la proposta di parere presentata dal relatore sia il reddito dell'intero nucleo familiare. Inoltre ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di indicare nella medesima proposta di parere che l'ammontare delle unità abitative indicate nell'Atto 137 costituisca soltanto una prima *tranche* degli immobili da dismettere.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, nel confermare che il reddito a cui si riferisce la proposta di parere è il reddito dell'intero nucleo familiare, fa presente che il numero degli immobili indicati nell'Atto n. 137 non può che riferirsi ad un'unica annualità, posto che il citato atto riguarda un unico esercizio finanziario.

Antonio LA FORGIA (PD) chiede per quali ragioni nell'Atto n. 137 i redditi indicati non siano espressi in cifra tonda.

Il sottosegretario Guido CROSETTO fa presente che i redditi indicati nel predetto atto derivano da un mero calcolo aritmetico, essendo determinati sulla base di parametri ISTAT.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole del relatore.

Il sottosegretario Guido CROSETTO replica alle osservazioni relative all'Atto

n. 138 formulate nel corso della seduta del 1° dicembre 2009 dalla deputata Villecco Calipari. In particolare, per quanto riguarda l'osservazione secondo la quale il conduttore *sine titulo* sarebbe considerato come occupante « abusivo » dallo schema di regolamento, segnala come il termine « abusivo » non venga mai utilizzato né nel testo dello schema di regolamento in oggetto né nella relativa relazione illustrativa. Per quanto riguarda il tema del diritto di prelazione riconosciuto ai conduttori degli immobili, segnala come secondo l'articolo 7 del citato schema di regolamento, ai conduttori siano riconosciuti il diritto di opzione e gli sconti previsti dalla legge e che soltanto limitatamente agli immobili di pregio i conduttori possono esercitare il diritto di prelazione all'acquisto al prezzo derivante dall'esperimento delle procedure d'asta diminuito dello sconto del 10 per cento. Per quanto concerne, inoltre, la dimensione pluriennale del programma infrastrutturale, fa presente come il programma pluriennale preveda l'alienazione degli alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali e il ricorso alla realizzazione di nuovi alloggi mediante lo strumento della concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 153 del Codice degli appalti (*project financing*), anche attraverso la cessione, a titolo di prezzo, di immobili non più necessari. Sottolinea come si tratti di un piano complesso di interventi volti a costituire un sistema circolare e interattivo nell'ambito del quale le relative attività sono vincolate alle diverse fasi esecutive (individuazione degli alloggi non più funzionali; vendita di tali alloggi; riassegnazione dei proventi derivanti dalle alienazioni; individuazione dell'esigenza alloggiativa e dei sedimi; realizzazione delle infrastrutture con gli strumenti approntati, anche in via alternativa, dalla legge quali accordi di programma, permuta, concessione di lavori pubblici, cooperazione tra i dipendenti) dal buon esito delle quali deriverà la fattibilità dell'intero progetto, nel cui ambito il *project financing* avrà maggiore o minore peso in relazione alle disponibilità finanziarie che deriveranno

dall'alienazione degli alloggi non più funzionali. Precisa, infine, che il citato Programma quantifica, nella tabella 2 dell'Atto n. 138, l'entità degli alloggi individuati per l'alienazione, con la specificazione che essi costituiscono un primo blocco di vendita cui ne potranno seguire altri man mano che saranno individuate altre unità abitative non più utili alle esigenze funzionali della Difesa a seguito dei relativi provvedimenti ordinativi delle Forze armate e dello sviluppo dei programmi di costruzione che saranno varati in attuazione del « piano pluriennale » per il potenziamento e l'adeguamento, in chiave di economia di gestione, del parco abitativo attuale. Per quanto riguarda, invece, il requisito della « costante presenza » nella sede di servizio, ai fini dell'assegnazione di un alloggio all'incarico, fa presente che il comma 628, dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, prevede alla lettera *a*), punto 1, la categoria degli « alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio ». Al riguardo ricorda che l'articolo 2, lettera *a*), dello schema di regolamento in esame menziona l'obbligo di abitare presso la località in cui si trova la sede di servizio per il soddisfacimento della funzionalità e sicurezza del servizio medesimo. Precisa che con tale previsione, non si è voluto rendere meno stringenti i requisiti necessari per ottenere un alloggio ASI – ora definiti « prima categoria » – ma solo dare la possibilità, al personale con maggiori e temporanee responsabilità di comando e gestione, di disporre, per motivi istituzionali (assicurare la loro presenza per ogni emergenza), di ottenere l'alloggio già ASI, nella considerazione che tali alloggi sono in prevalenza allocati all'esterno delle caserme, quantomeno nelle aree a forte tensione abitativa e nelle città metropolitane. Nel puntualizzare, infine, come il canone per un alloggio ASI, pur essendo ridotto, non possa dirsi irrisorio, ricorda che la norma, di cui all'articolo 2, comma 3, dello schema di regolamento in oggetto, preveda la rideterminazione dei canoni,

compresi quelli degli alloggi già ASI. L'Amministrazione della difesa, peraltro, sarebbe favorevole ad una disposizione normativa che, ove possibile, prevedesse l'utilizzo delle risorse derivanti dai canoni così maggiorati per l'erogazione di una forma di « indennizzo » del personale militare sprovvisto di alloggio.

In merito ai rilievi formulati dal relatore sullo schema di regolamento in esame, nella citata seduta del 1° dicembre 2009, si riserva di esprimere le proprie valutazioni conclusive dopo l'illustrazione della proposta di parere che sarà formulata dal relatore stesso sull'Atto n. 138.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene indispensabile chiarire i tempi, i modi e i criteri con cui si procederà agli eventuali sfratti, evidenziando la gravità della situazione che si potrebbe determinare in seguito all'avvio delle procedure esecutive.

Marcello DE ANGELIS (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni sull'Atto n. 138, che illustra, segnalando come in essa si tenga conto anche delle questioni poste dal deputato Di Stanislao (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Guido CROSETTO concorda sulla proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

Antonio RUGGHIA (PD) ritiene che la proposta di parere formulata dal relatore rappresenti un punto di sintesi accettabile che recepisce alcuni importanti rilievi formulati dal Partito democratico e ponga condizioni sufficienti per la tutela dei conduttori a basso reddito ultrasessantacinquenni. Ciò premesso, ricorda come lo schema di regolamento in oggetto stia creando una situazione di particolare preoccupazione nei comuni dove si trovano gli alloggi di servizio, come ad esempio nel caso del comune di Ciampino. Infatti, la dismissione di tali alloggi rischia di trasformarsi in un serio problema sociale suscettibile di ripercuotersi sui comuni stessi, soprattutto laddove coinvolga soggetti a basso reddito. Nel sottolineare,

quindi, come il parere che la Commissione si appresta ad approvare sia molto atteso dai diversi soggetti interessati, chiede al relatore se non sia possibile estendere la portata delle tutele previste nella sua proposta di parere a tutti i soggetti a basso reddito prescindendo dalla loro età.

Il sottosegretario Guido CROSETTO ritiene che il riferimento ai sessantacinque anni di età derivi dalla legislazione vigente e, quindi, non possa essere superato dallo schema di regolamento in esame. Inoltre, segnala come il medesimo schema di regolamento sia il frutto di un compromesso tra esigenze della Difesa e esigenze sociali sopravvenute di cui la Difesa è disposta a farsi carico, sebbene esse travalichino le sue competenze. Sottolinea, altresì, come sulla materia in esame insistano interessi talvolta anche contrapposti: da un lato, quelli degli occupanti degli alloggi; dall'altro, quelli di coloro che ancora non hanno un alloggio. Si dichiara pertanto indisponibile a convenire su un'eventuale riformulazione della proposta di parere che rimuovesse il citato riferimento agli ultrasessantacinquenni.

Marcello DE ANGELIS (Pdl), *relatore*, segnala come, rispetto allo schema di decreto, la proposta di parere poc'anzi formulata estenda ampiamente le tutele riconosciute ai soggetti deboli, prevedendo sia la possibilità di una locazione per la durata della vita del conduttore sia la rateizzazione del corrispettivo dell'usufrutto in funzione della condizione reddituale del conduttore stesso. Sottolinea, inoltre, come l'eliminazione del riferimento al limite di età possa creare problemi di carattere finanziario non trascurabili, che potrebbero incidere sensibilmente sul previsto programma di costruzione di nuovi alloggi.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, fa presente come per la prima volta dall'inizio della legislatura la Commissione si appresti ad approvare un parere condiviso, che tiene conto delle preoccupa-

zioni di tutte le forze politiche, su un argomento così importante. Sottolinea, infine, l'esigenza di considerare il piano di dismissioni come un piano pluriennale da cui dovranno essere tratte le risorse per la realizzazione del programma di costruzione dei nuovi alloggi.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ringrazia sia il Governo per lo sforzo compiuto attraverso lo schema di regolamento in oggetto che per la prima volta ha concretamente affrontato la questione della realizzazione di un piano per la costruzione di alloggi per il personale delle Forze armate, sia il relatore per avere tenuto conto, nella sua proposta di parere, dei diversi profili problematici legati alla posizione dei conduttori a basso reddito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 15.20.

5-02382 Di Stanislao: Sull'attuazione delle direttive comunitarie in materia di appalti nei settori della difesa e della sicurezza e di trasferimenti intracomunitari di prodotti destinati alla difesa.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Augusto DI STANISLAO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando

come il mercato italiano della difesa, necessiti di un rapido recepimento delle direttive comunitarie facenti parte del cosiddetto *Defense Package*, per far fronte ai radicali cambiamenti che investiranno l'intero mercato europeo.

Il sottosegretario Guido CROSETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), replicando, ribadisce l'importanza dell'attuazione delle direttive in oggetto ai fini della partecipazione italiana al mercato europeo della difesa.

5-02383 Villecco Calipari: Sull'attuazione del progetto di digitalizzazione degli archivi della difesa.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Guido CROSETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, auspica che le criticità evidenziate dal sottosegretario Crosetto riguardo alla digitalizzazione degli archivi della difesa possano essere al più presto risolte attraverso un aumento del personale impiegato e del supporto tecnologico.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio della Difesa per l'anno 2008 (Atto n. 137)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008;

premessi che:

il presente schema di decreto prevede ad individuare gli alloggi di servizio non più utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione della difesa e non più funzionali alle esigenze istituzionali nonché a fissare le condizioni per la deroga ai limiti di durata delle concessioni relative agli alloggi di servizio, stabilendo, tra l'altro, il limite di reddito applicabile al nucleo familiare, che giustifica la permanenza nei medesimi alloggi degli utenti non aventi più titolo alla concessione;

il predetto schema di decreto fissa per l'anno 2008 il citato limite di reddito nella somma di euro 39.888,32 incrementata di euro 1.250,83 per ogni familiare a carico oltre il terzo e individua in 3.131 unità abitative gli alloggi non più utili, transitabili in regime di locazione ovvero

alienabili, rispetto al complessivo patrimonio alloggiativo pari a 18.421 unità abitative;

considerato tuttavia che, per effetto dell'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 628 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, l'individuazione degli alloggi da alienare avverrà sostanzialmente mediante la procedura individuata dall'articolo 6 dello schema di regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il numero degli alloggi indicato nel presente schema di decreto, pari a 3.131 unità, abbia un valore meramente programmatico, oggetto di successiva verifica ai sensi dall'articolo 6 dello schema di regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare (Atto n. 138)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione Difesa,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare;

premesso che lo schema di decreto in oggetto evidenzia alcuni profili problematici concernenti la dubbia compatibilità di alcune sue disposizioni con i principi fissati al comma 628 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008 in materia di riconoscimento del diritto di prelazione e di tutela dei soggetti a basso reddito;

per quanto riguarda il riconoscimento del diritto di prelazione, ritenuto che:

1) il predetto diritto, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, debba essere riconosciuto in coerenza con le disposizioni di cui al comma 628, lettera *b*), dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008;

2) il citato diritto debba essere riconosciuto con modalità tali da renderne possibile l'effettivo esercizio al conduttore, ossia offrendo a quest'ultimo il bene oggetto di trasferimento ad un prezzo non superiore rispetto a quello a cui viene offerto al terzo;

3) la decadenza dal titolo concessorio possa determinarsi soltanto successivamente al mancato esercizio del diritto di prelazione nei termini dianzi evidenziati;

per quanto riguarda la tutela dei conduttori a basso reddito, ritenuto altresì che:

a) al fine di assicurare la permanenza negli alloggi dei conduttori ultrasessantacinquenni che non abbiano superato la soglia di reddito fissata annualmente con decreto ministeriale e che non siano nelle condizioni di poterne acquistare la proprietà, si potrebbe prevedere il vincolo per gli acquirenti degli alloggi a stipulare contratti di locazione con i citati conduttori per tutta la durata della vita di questi ultimi, ai sensi dell'articolo 1607 del codice civile, con la condizione che permangano nel tempo in capo ai conduttori stessi i requisiti di reddito familiare fissati annualmente con decreto del Ministro della difesa, ovvero si potrebbe disporre il trasferimento dell'usufrutto ai conduttori medesimi con una rateizzazione del relativo corrispettivo che risulti compatibile con le loro condizioni reddituali;

b) il diritto di prelazione debba essere riconosciuto anche per i conduttori di alloggi di pregio, così come per gli altri conduttori, attraverso l'applicazione di riduzioni modulate in funzione del reddito, anziché con una riduzione fissa del 10 per cento;

c) le modalità attraverso le quali è previsto l'esercizio del diritto di prelazione sugli alloggi di cui alla precedente lettera *b*) e cioè non sul prezzo a base d'asta, ma su quello di aggiudicazione, possa pregiudicare la posizione dei conduttori a basso reddito per i quali si renderebbe più difficile la permanenza nell'alloggio;

d) per gli alloggi di pregio si potrebbe stabilire, così come previsto per i conduttori degli altri alloggi, che l'offerta al conduttore sia formulata prima dell'esperimento dell'asta, posto che, in tal modo, vi sarebbe un sicuro risparmio in termini di oneri amministrativi e un'anticipazione degli introiti, fermo restando che l'interesse dello Stato ad ottenere entrate congrue sarebbe comunque tutelato attraverso la fissazione di un adeguato prezzo di mercato;

ritenuto inoltre che il programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, in quanto elemento essenziale ai fini dell'esame dello schema di regolamento, avrebbe dovuto essere trasmesso anche al COCER-Interforze prima dell'espressione del parere da parte di quest'ultimo;

ritenuto, infine, che il numero degli alloggi da alienare indicato nel programma pluriennale e nello schema di decreto ministeriale, recante piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008, pari a 3.131 unità, abbia un valore meramente programmatico, posto che l'effettiva individuazione degli alloggi da alienare avverrà mediante apposito decreto della direzione generale dei lavori e del demanio ai sensi dell'articolo 6 del presente schema di regolamento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in merito alle procedure negoziali di cui all'articolo 4, comma 2, alla determinazione del prezzo della nuda proprietà di cui all'articolo 6, comma 5, e alla vendita in blocco di cui all'articolo 7, comma 12;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

A) sia riconosciuto il diritto di prelazione al personale militare e civile del Ministero della difesa in coerenza con le

disposizioni di cui al comma 628, lettera b), dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008;

B) sia previsto che l'applicazione delle riduzioni di prezzo al personale militare e civile non possa comunque condurre alla determinazione di un prezzo di vendita inferiore a quello offerto in prelazione al conduttore al netto della riduzione di prezzo a questi spettante, fermo restando che, qualora, in seguito ad asta deserta, vi fosse l'esigenza di fissare un nuovo prezzo base più basso di quello offerto al conduttore, si procederà alla formulazione di una nuova offerta al conduttore stesso;

C) al fine di assicurare la permanenza negli alloggi dei conduttori ultrasessantacinquenni che non abbiano superato la soglia di reddito fissata annualmente con decreto ministeriale e che non siano nelle condizioni di poterne acquistare la proprietà, sia previsto il vincolo per gli acquirenti degli alloggi a stipulare contratti di locazione con i citati conduttori per tutta la durata della vita di questi ultimi, ai sensi dell'articolo 1607 del codice civile, con la condizione che permangano nel tempo in capo ai conduttori stessi i requisiti di reddito familiare fissati annualmente con decreto del Ministro della difesa, ovvero sia previsto il trasferimento dell'usufrutto ai conduttori medesimi con una rateizzazione del relativo corrispettivo che risulti compatibile con le loro condizioni reddituali;

D) siano riconosciute ai conduttori di alloggi di pregio riduzioni del prezzo di vendita modulate in funzione del reddito familiare e modalità di esercizio del diritto di prelazione identiche a quelle previste per gli altri conduttori di alloggi ai sensi della precedente lettera B);

E) sia previsto che la decadenza dal titolo concessorio possa determinarsi soltanto successivamente al mancato esercizio del diritto di prelazione nei termini dianzi evidenziati alle precedenti lettere B) e D), fermo restando quanto previsto alla lettera C);

F) all'articolo 5, comma 4, che disciplina i canoni degli alloggi di servizio realizzati mediante concessione di lavori pubblici, sia richiamata la lettera *b)* del comma 2 del medesimo articolo, anziché la precedente lettera *a)*;

G) all'articolo 12, comma 6, laddove si richiama l'atto compromissorio stipulato

con l'assegnatario dell'alloggio a riscatto, si faccia riferimento al comma 5 del medesimo articolo, anziché al comma 4;

H) all'articolo 12, comma 8, laddove si richiama l'ipotesi di recesso dal vincolo da parte dell'assegnatario dell'alloggio a riscatto, si faccia riferimento al comma 7, anziché al comma 6.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02382 Di Stanislao: Sull'attuazione delle direttive comunitarie in materia di appalti nei settori della difesa e della sicurezza e di trasferimenti intracomunitari di prodotti destinati alla difesa**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia ha partecipato attivamente alle iniziative comunitarie volte ad individuare soluzioni idonee a rendere il «mercato della difesa» più efficiente e competitivo.

La progressiva creazione di un «mercato unico europeo della difesa» è un elemento strategico per lo sviluppo delle capacità militari europee a sostegno del ruolo internazionale dell'Unione Europea e costituisce, inoltre, un importante fattore di crescita per l'economia e la tecnologia europea nonché per le imprese che operano nel settore della difesa e della sicurezza.

La promulgazione nel maggio e nel luglio del 2009 del cosiddetto «pacchetto difesa», elaborato dalla Commissione nel corso del 2008, costituisce un'azione strutturale che va proprio nella direzione di creare un vero e proprio «mercato unico europeo della difesa» senza, tuttavia, pregiudicare gli interessi di sicurezza degli Stati membri.

L'assunto alla base dell'iniziativa è quello secondo il quale la credibilità della politica europea di difesa dipende dall'esistenza e dallo sviluppo delle capacità europee e dal rafforzamento della base industriale e tecnologica nel settore, mentre la filosofia di fondo è riconducibile all'incondizionata fiducia nella concorrenza come strumento di miglioramento dell'efficienza del mercato e di tutela dell'innovazione.

Il quadro giuridico offerto dalla direttiva sugli appalti pubblici (2009/81/CE) e da quella complementare sui trasferimenti intracomunitari (2009/43/CE), consente

l'applicazione dei principi e delle norme comunitarie, semplifica la circolazione dei prodotti per la difesa tra i paesi dell'Unione Europea ed individua un sistema di regole comuni per l'acquisizione di sistemi e prodotti militari.

In particolare, la direttiva 2009/81/CE mira a soddisfare il bisogno, manifestato dagli Stati e dagli attori economici del settore, di un nuovo quadro legislativo europeo adeguato all'aggiudicazione degli appalti pubblici in materia di sicurezza e difesa, in particolare garantendo la sicurezza delle informazioni e degli approvvigionamenti nonché più mirate procedure concorsuali di aggiudicazione degli appalti.

La direttiva, nel definire un quadro giuridico più specifico seguendo comunque la logica del mercato interno, si pone l'obiettivo di armonizzare i termini di pubblicazione, le procedure di presentazione delle offerte, i criteri di selezione e di attribuzione, nonché di diminuire i costi amministrativi che gravano soprattutto sulle piccole e medie imprese.

La riduzione dei costi unitari di produzione dovrebbe rendere i prodotti europei più competitivi sul mercato mondiale e dovrebbe mettere gli Stati membri dell'Unione Europea in condizione di poter soddisfare le esigenze operative delle rispettive Forze Armate a costi tendenzialmente inferiori.

In tale quadro, si fa presente che attualmente è in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Europee, l'attività interministeriale volta all'inserimento di

apposita delega nella Legge Comunitaria 2010 ai fini dell'emanazione di un Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2009/81/CE. L'attività è sviluppata sotto l'egida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, titolare degli appalti pubblici in Italia.

Per quanto di competenza della Difesa è stato istituito, nell'ambito del Segretariato Generale del Dicastero, un gruppo di lavoro *ad-hoc*. La tempistica dei lavori finora svolti permette di confidare nel rispetto dei termini di recepimento.

Per quanto riguarda, invece, la Direttiva 2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa, si precisa che le attività per un suo recepimento sono anch'esse in corso. Ciò comporterà una generale riforma del quadro

normativo in materia di *import-export* di materiali d'armamento, attualmente regolato dalla legge n. 185/90.

Al riguardo, vista la particolare complessità della materia e la rilevanza delle istanze dell'articolato quadro di riferimento, che investe livelli istituzionali e vari altri attori dell'intero sistema paese, è stato istituito un tavolo tecnico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio di Coordinamento per la Produzione dei Materiali d'Armamento (UCPMA) – quale articolazione dell'Ufficio del Consigliere Militare del Presidente del Consiglio, come previsto dalla citata legge n. 185/90.

Anche in tal caso l'attività si sta sviluppando con una tempistica che consente di ben confidare sul pieno rispetto dei termini fissati per il recepimento nazionale.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02383 Villecco Calipari: Sull'attuazione del progetto di digitalizzazione degli archivi della difesa**TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo Stabilimento Grafico Militare di Gaeta è gestito dall'Agenzia Industrie Difesa (A.I.D.) – ente di diritto pubblico con il compito di ricercare l'equilibrio economico e di realizzare prodotti e servizi a costi competitivi con quelli di mercato, valorizzando risorse, infrastrutture e personale che investono le proprie competenze.

Nell'ambito del progetto di digitalizzazione degli archivi della Difesa e di conservazione sostitutiva della documentazione cartacea per informatizzare le procedure di accesso e di trattamento dati, l'A.I.D. è stata incaricata di effettuare uno studio preliminare di fattibilità per la realizzazione di un centro unico presso tale Stabilimento.

Ciò non soltanto ai fini dell'applicazione della specifica normativa, ma anche allo scopo di ottenere lo sgombero di numerosi locali contenenti i vasti ed importanti archivi cartacei attualmente esistenti, per una successiva valorizzazione e/o riutilizzo delle infrastrutture, in aderenza al disposto dell'articolo 14-*bis* del decreto legge n. 112/2008 (convertito nella legge n. 133/2008).

A tale studio è stato interessato lo Stato Maggiore della Difesa al fine di coinvolgere anche il Centro di Competenza previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di coordinare le componenti della Difesa interessate al progetto, di valutare

le varie tematiche d'interesse e porne in atto la concreta applicazione in ambito militare, senza trascurare la possibilità di accedere a finanziamenti nell'ambito dei programmi del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA).

I risultati di tale studio, ultimato lo scorso mese di dicembre, sono ampiamente positivi ed i ritorni in termini di valorizzazione degli immobili recuperati – avendo lo studio preso in esame otto Centri Documentali (CEDOC) – sono di tutto rilievo, a fronte degli investimenti necessari per la sua attuazione.

In particolare, il CEDOC di Roma (ubicato presso la caserma « Manara ») è stato designato quale infrastruttura per l'avvio, a breve termine, del progetto pilota per la digitalizzazione dell'intero archivio dei CEDOC, da completarsi entro 36 mesi dalla data di affidamento della commessa.

Il progetto, nel suo complesso, è risolutivo delle problematiche che, attualmente, investono l'efficienza e l'efficacia dell'accesso ai documenti, nonché delle carenze di mezzi tecnologici.

Sia la fase transitoria di attuazione del progetto che quella successiva di gestione, a regime, della documentazione vedranno il coinvolgimento diretto di tutto il personale dello Stabilimento Grafico Militare di Gaeta.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.

Audizione dell'ing. Aldo Mancurti, Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (*Svolgimento e conclusione*) 64

INTERROGAZIONI:

5-02305 Lanzillotta: Destinazione dei Fondi strutturali europei assegnati al Dipartimento per gli affari regionali nella XV legislatura 65

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri 65

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.

Audizione dell'ing. Aldo Mancurti, Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Aldo MANCURTI, *Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Sergio Antonio D'ANTONI (PD), Giulio CALVISI (PD) e Renato CAMBURSANO (IdV).

Aldo MANCURTI, *Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico*, Sabina DE LUCA, *Direttore generale per la politica regionale unitaria comunitaria del Ministero dello sviluppo economico*, e Vincenzo DONATO, *Direttore generale per la politica regionale unitaria nazionale del Ministero dello sviluppo economico*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 15.35.

5-02305 Lanzillotta: Destinazione dei Fondi strutturali europei assegnati al Dipartimento per gli affari regionali nella XV legislatura.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel rilevare l'assenza di un rappresentante del Governo, evidenzia che si tratta di una situazione disdicevole, preannunciando la propria intenzione di assumere ogni opportuna iniziativa per segnalare la necessità che il Governo assicuri la propria presenza alle sedute nelle quali è previsto lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

Linda LANZILLOTTA (Misto-Apl) nello stigmatizzare l'assenza del rappresentante

del Governo, rileva che la presenza del Governo in Parlamento dovrebbe essere prioritaria rispetto ad altri impegni. Osserva che si può comunque supplire all'assenza del Ministro competente, in questo caso il ministro Fitto, anche con un altro membro del Governo. Sottolinea inoltre che l'interrogazione da lei presentata concerne un tema, quello dell'utilizzo dei Fondi strutturali europei assegnati al Dipartimento per gli affari regionali, estremamente pertinente con quello oggetto dell'audizione appena conclusa. Ritiene peraltro che il ministro Fitto anziché occuparsi delle candidature alle elezioni regionali in Puglia, dovrebbe venire in Parlamento a rispondere alle interrogazioni dei parlamentari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 27 gennaio 2010.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.55 alle 16.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02385 Fugatti e Polledri: Requisiti per l'applicazione del beneficio della sospensione dal pagamento dell'IVA per acquisti di beni e servizi per cessioni all'esportazione nel caso di affitto di azienda	66
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	69
5-02386 Fluvi: Adozione della normativa regolamentare in materia di operazioni con parti correlate compiute da società quotate	67
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	71
5-02387 Conte: Contratti di lavoro a tempo determinato presso la CONSOB	67
5-02388 Barbato: Problematiche relative all'erogazione del credito nei confronti di imprenditori impegnati nella lotta alla mafia e alle altre forme di criminalità organizzata	68
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.35.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02385 Fugatti e Polledri: Requisiti per l'applicazione del beneficio della sospensione dal pagamento

dell'IVA per acquisti di beni e servizi per cessioni all'esportazione nel caso di affitto di azienda.

Massimo POLLEDRI (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo POLLEDRI (LNP), nel dichiararsi soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario, rivolge, preliminarmente, un ringraziamento al Presidente Conte, il quale ha compreso come il futuro di molte aziende italiane dipenda dall'interpretazione della normativa in tema di trasferimento all'affittuario di azienda del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione senza pagamento dell'IVA.

Ringrazia quindi il rappresentante del Governo per avere definitivamente chiarito, come chiedevano da tempo numerosi imprenditori onesti con vocazione alle esportazioni – assuntisi, in molti casi, l'onere di sostenere le aziende oggetto di affitto in una condizione di difficoltà –, quali siano i presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'applicazione del predetto regime di esenzione IVA, sia pure ribadendo l'impegno dell'Amministrazione finanziaria a contrastare eventuali fenomeni elusivi.

5-02386 Fluvi: Adozione della normativa regolamentare in materia di operazioni con parti correlate compiute da società quotate.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta, ampia e articolata, fornita dal Sottosegretario, sottolineando la rilevanza della disciplina regolamentare di attuazione dell'articolo 2391-*bis* del codice civile in materia di operazioni con parti correlate.

In particolare, richiamando le numerose operazioni con parti correlate, in particolare azionisti di controllo, concluse da società quotate anche dopo le riforme dei mercati finanziari che il Parlamento ha approvato a seguito degli scandali Cirio e Parmalat, evidenzia come una regolamentazione stringente delle condotte degli amministratori e dei soci di controllo sia necessaria per evitare abusi a danno degli investitori e dell'economia nel suo complesso.

Auspica quindi che il proprio atto di sindacato ispettivo possa stimolare una più celere conclusione dell'*iter* di adozione, da parte della CONSOB, della predetta regolamentazione, essendosi peraltro conclusa

con esito positivo la procedura di consultazione pubblica sul documento a tal fine predisposto.

5-02387 Conte: Contratti di lavoro a tempo determinato presso la CONSOB.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA chiede che lo svolgimento dell'interrogazione sia rinviato, per consentire un adeguato approfondimento della questione in essa affrontata.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nel concordare sulla richiesta di rinvio formulata dal Sottosegretario, evidenzia come l'interrogazione si ponga innanzitutto l'obiettivo di salvaguardare le capacità operative della Commissione nazionale per le società e la borsa, dirimendo l'incertezza interpretativa insorta circa la disciplina applicabile ai contratti di lavoro a tempo determinato presso la CONSOB.

Mentre infatti la normativa interna in materia, adottata dalla CONSOB in forza del disposto dell'articolo 2, ottavo comma, del decreto-legge n. 95 del 1974, prevede che tali contratti possano avere durata quinquennale, rinnovabile una sola volta per un ulteriore quinquennio, la normativa generale recata dal decreto legislativo n. 368 del 2001, come modificato dalla legge n. 247 del 2007, stabilisce che la durata massima dei contratti a termine è di tre anni.

Dal momento che i predetti contratti a tempo determinato, che riguardano 46 unità di personale particolarmente qualificato, scadranno prossimamente, appare necessario che l'Esecutivo intervenga al più presto in merito, per chiarire se la CONSOB possa procedere al rinnovo di tali rapporti, ovvero debba avviare le procedure di concorso per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. In tale seconda ipotesi appare evidente come l'inevitabile lunghezza delle procedure di selezione determinerà per un certo periodo un vuoto nei ranghi della CONSOB, alla quale può, peraltro, essere probabilmente imputato un certo ritardo nell'aver affrontato la problematica.

Avverte quindi che lo svolgimento dell'interrogazione è rinviato ad altra seduta.

5-02388 Barbato: Problematiche relative all'erogazione del credito nei confronti di imprenditori impegnati nella lotta alla mafia e alle altre forme di criminalità organizzata.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco BARBATO (IdV), pur ringraziando il rappresentante del Governo per avere fornito una risposta articolata, completa e molto documentata, evidenzia la propria insoddisfazione, dovuta al fatto che le istituzioni non sembrano dimostrare una sensibilità adeguata nei confronti della condizione in cui è venuto a trovarsi Ignazio Cutrò, l'imprenditore siciliano che, dopo essersi coraggiosamente opposto alle richieste estorsive della mafia, si è costituito parte civile nel processo *Face off*, che vede imputati esponenti di rilievo delle cosche agrigentine.

Evidenzia infatti come il signor Cutrò, il quale, precisa, non è stato finora oggetto di usura, abbia dovuto comunque pagare un prezzo elevato, anche in termini economici, a causa di tale sua scelta coraggiosa; infatti, egli ha potuto continuare a svolgere una residua attività imprenditoriale avvalendosi di alcune linee di fido, che tuttavia non gli sono state rinnovate o gli sono state addirittura interrotte, poiché non sono state prestate le previste garanzie da parte del consorzio fidi Confidi.

Rileva quindi come la politica, seguita dalla mafia, di isolare sul proprio territorio quegli imprenditori che hanno avuto il

coraggio di ribellarsi alle sue imposizioni, sia paradossalmente favorita dal comportamento di quelle banche ed istituzioni finanziarie che considerano tali imprenditori come clienti pericolosi, e che preferiscono pertanto interrompere con loro ogni rapporto, pregiudicandone irrimediabilmente l'equilibrio finanziario.

Chiede dunque al rappresentante del Governo di approfondire ulteriormente il caso, ponendo in essere atti concreti per dimostrare la vicinanza delle istituzioni al signor Cutrò, affinché questi possa usufruire delle linee di credito indispensabili per la continuazione di una sia pure ridotta attività imprenditoriale.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA invita il deputato Barbato a fornire specifici elementi atti a consentire ulteriori approfondimenti sulla vicenda, dichiarandosi disponibile ad un incontro presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Francesco BARBATO (IdV) ringrazia il Sottosegretario per la disponibilità manifestata.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 gennaio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-02385 Fugatti e Polledri: Requisiti per l'applicazione del beneficio della sospensione dal pagamento dell'IVA per acquisti di beni e servizi per cessioni all'esportazione nel caso di affitto di azienda.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se l'Agenzia delle entrate abbia effettuato opportuni approfondimenti in merito all'interpretazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di trasferimento del cosiddetto *plafond* all'affittuario in sede di affitto di azienda, cioè del diritto, maturato in capo agli esportatori abituali (articolo I del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge n. 17 del 1984), di effettuare acquisti di beni e servizi senza applicazione dell'IVA.

Gli interroganti chiedono, più precisamente, quali siano le condizioni giuridiche a fronte delle quali, in caso di affitto di azienda, è ammesso il trasferimento del *plafond* medesimo ed, in particolare, se, ai fini della trasferibilità del *plafond*, sia sufficiente che il suddetto trasferimento venga testualmente previsto dalle parti nel contratto di affitto d'azienda e comunicato nei successivi trenta giorni al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate o se, al contrario, sia anche necessario l'ulteriore requisito del trasferimento dei rapporti con la clientela, cui, tuttavia, la norma sopra menzionata non compie espresso riferimento.

In via preliminare, l'Agenzia delle entrate ritiene utile compiere una succinta ricostruzione in merito all'istituto del *plafond*, nonché alla relativa *ratio* ispiratrice.

L'istituto del *plafond* rappresenta una deroga rispetto all'ordinario sistema dell'IVA, ai sensi del quale l'imposta va

applicata su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti nello Stato.

La *ratio* dell'istituto risponde all'esigenza di evitare che determinate categorie di operatori economici che effettuano un notevole volume di cessioni all'esportazione si trovino gravati da un consistente credito di imposta nei confronti dell'Erario.

Il *plafond* di cui al menzionato articolo 8 individua, più precisamente, il limite entro il quale l'esportatore abituale può esercitare la facoltà di acquistare ed importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta (ad eccezione di fabbricati, aree edificabili e beni e servizi per i quali l'IVA è indetraibile). L'ammontare del *plafond* è determinato dalle cessioni all'esportazione o dalle altre operazioni non imponibili ad esse assimilate registrate nell'anno solare o nei dodici mesi precedenti.

Il meccanismo del *plafond* sul piano funzionale elimina, pertanto, lo « svantaggio economico » derivante dal credito IVA maturato dal produttore-esportatore che fisiologicamente non è possibile ottenere a rimborso in tempi sufficientemente brevi, con conseguente penalizzazione, sotto il profilo finanziario, dello stesso soggetto e, più in generale, delle operazioni di esportazione.

Ciò premesso, con particolare riferimento alla trasferibilità del *plafond* in ipotesi di affitto d'azienda, l'Agenzia fa presente che la relativa disciplina è stata introdotta per il tramite del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,

n. 66), il cui articolo 1, comma 5 – nell’aggiungere un nuovo comma dopo il terzo nel menzionato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – ha dettato norme sulle condizioni per la trasferibilità del *plafond* formatosi in capo ad un’azienda che venga affittata.

La formulazione attualmente vigente del quarto comma dell’articolo 8 subordina il subentro dell’affittuario nella possibilità di utilizzare il *plafond* generatosi in capo alla azienda oggetto di affitto alla circostanza che detto trasferimento sia specificamente previsto nel relativo contratto e che, inoltre, dello stesso sia data comunicazione, mediante lettera raccomandata, nei successivi trenta giorni, al competente ufficio IVA (ora ufficio locale dell’Agenzia delle entrate).

L’acquisizione a titolo derivativo del diritto di utilizzazione del *plafond* giustifica la previsione di una serie di adempimenti puntuali e specifici per la trasferibilità del diritto in questione: l’obbligo della comunicazione all’Amministrazione finanziaria del trasferimento del *plafond* è, a ben vedere, stabilito proprio per evitare dubbi applicativi circa il soggetto titolato all’utilizzo del diritto (affittante o affittuario).

La citata previsione normativa non richiede che nel contratto d’affitto sia espressamente indicata la trasmissione in

capo all’affittuario di tutti i rapporti con la clientela o, più in generale, di tutte le posizioni creditorie e debitorie relative all’azienda affittata, tra le quali può farsi rientrare in senso lato il diritto all’utilizzazione del *plafond*.

Tutto ciò premesso, l’Agenzia delle entrate ritiene che, qualora ricorrano astrattamente i presupposti richiesti dalla norma ed i contribuenti provvedano puntualmente ad espletare gli adempimenti dalla stessa enucleati (espressa previsione nel contratto di affitto e comunicazione *in terminis* all’ufficio competente), l’affittuario può, in linea di principio, utilizzare il *plafond* maturato dall’affittante.

Tuttavia, resta impregiudicata la possibilità di contestare eventuali profili elusivi connessi all’operazione di affitto di azienda in relazione al trasferimento e all’utilizzo del *plafond*, specie in situazioni peculiari quali quelle in cui il contratto di affitto dell’azienda non prevede il trasferimento dei rapporti con la clientela.

In particolare, a seguito della comunicazione all’Agenzia delle entrate, espressamente prevista dall’articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, considerato il rischio di utilizzo distorto dell’istituto, l’Agenzia valuterà l’opportunità di procedere a specifici controlli sostanziali.

ALLEGATO 2

5-02386 Fluvi: Adozione della normativa regolamentare in materia di operazioni con parti correlate compiute da società quotate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Fluvi chiede quali iniziative il Governo intenda prendere, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della CONSOB, affinché il Paese si doti celermente di una normativa sui conflitti d'interessi nella gestione delle società quotate, che assicuri un'adeguata tutela ai risparmiatori e incoraggi l'investimento azionario diretto e indiretto nelle imprese italiane.

Al riguardo, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato di aver sottoposto, in data 9 aprile 2008, alla pubblica consultazione una proposta di disciplina delle operazioni con parti correlate elaborata sulla base di una approfondita analisi delle ragioni dell'intervento regolamentare, della disciplina vigente e delle esperienze di altri ordinamenti, nonché dell'impatto delle diverse possibili opzioni regolamentari prese in considerazione. Al fine di fornire chiarimenti sulla proposta di regolamentazione, in data 20 giugno 2008, si è svolto presso la sede della CONSOB di Roma un incontro aperto al pubblico. Tale consultazione si è conclusa il 30 giugno 2008.

Il termine per la presentazione delle osservazioni, inizialmente fissato al 9 giugno 2008, è stato prorogato al 30 giugno 2008 su richiesta delle principali associazioni di categoria. Su tale prima bozza di regolamento hanno inviato commenti 30 soggetti, tra cui associazioni di categoria, studi legali, professori universitari e singole società quotate.

Dall'insieme dei commenti ricevuti, la CONSOB ha rilevato un generale apprezzamento per il metodo utilizzato nell'ela-

borazione della proposta regolamentare e per la qualità delle analisi riportate nel documento stesso. Nel merito, oltre ad un consenso generalizzato per il rafforzamento degli obblighi di trasparenza, sono emerse indicazioni critiche, anche di segno opposto, sull'articolazione dei poteri attribuiti agli Organi delle società nell'ambito delle procedure individuate per assicurare condizioni di correttezza nella realizzazione di operazioni con parti correlate. Infine, è emersa una generale richiesta di prevedere una diversa articolazione della disciplina, in modo da garantire un'applicazione più flessibile.

Considerata la rilevanza delle osservazioni inviate e alla luce della complessità della materia e dell'impatto che la disciplina in questione dovrebbe avere sull'organizzazione interna delle società, la CONSOB ha ritenuto necessario avviare una seconda fase di consultazione. Pertanto, in data 3 agosto 2009, è stata sottoposta alla pubblica consultazione una nuova bozza di regolamentazione, fissando il termine per la presentazione delle osservazioni al 31 ottobre 2009. Anche nell'ambito della seconda fase di consultazione è stato organizzato un seminario aperto al pubblico volto a chiarire i dettagli della nuova proposta regolamentare, che si è svolto il 13 ottobre 2009 presso la sede di Roma dell'Istituto.

La seconda proposta di regolamentazione, pur confermando le scelte di fondo della prima proposta, ha:

aumentato la flessibilità della disciplina ampliando le opzioni procedurali a disposizione delle società;

circoscritto con più precisione le operazioni « rilevanti » alle quali applicare la procedura speciale più rigorosa e la disciplina della trasparenza con pubblicazione di un documento informativo;

delimitato la funzione degli amministratori indipendenti (mantenendone la rilevanza di ruolo, ma in più stretta aderenza con le tradizionali funzioni esecutive e deliberative degli organi sociali);

introdotto specifiche norme di coordinamento con la disciplina bancaria e la disciplina dei gruppi.

Su tale seconda proposta di regolamentazione sono pervenuti alla CONSOB 31 documenti caratterizzati da una notevole ampiezza e complessità di analisi (per 29 dei quali i mittenti hanno dato il consenso alla pubblicazione avvenuta sul sito della CONSOB all'inizio del mese di dicembre scorso). Benché il termine per l'invio delle osservazioni fosse stato fissato al 31 ottobre 2009, i documenti sono stati inviati anche nel corso del mese di novembre e nei primi giorni di dicembre. La CONSOB ha provveduto ad esaminare anche questi ultimi documenti in ragione del fatto che essi contenevano indicazioni utili per poter coniugare chiarezza e semplicità delle modalità applicative con l'articolazione delle molteplici opzioni concesse alle società.

Anche le osservazioni sulla seconda consultazione sono state trasmesse da associazioni di categoria, società quotate, investitori di diritto estero, professori universitari e studi legali. Tale seconda bozza di articolato ha ricevuto un generale apprezzamento dal mercato con riferimento alle principali modifiche apportate all'impianto della regolamentazione. Tuttavia, la

maggior parte dei documenti trasmessi, oltre ad esprimere valutazioni sugli aspetti essenziali della disciplina, si sono soffermati anche sui dettagli della proposta regolamentare, richiedendo ulteriori chiarimenti e fornendo suggerimenti anche redazionali, sui quali è necessario compiere le valutazioni del caso.

Dalla data di conclusione della seconda consultazione, gli Uffici della CONSOB hanno provveduto ad esaminare in modo analitico le osservazioni trasmesse al fine di pervenire ad un testo definitivo della regolamentazione, che contemperando con il maggior equilibrio possibile l'esigenza di tutela dei risparmiatori (anche al fine di incentivare l'investimento azionario) con l'obiettivo di non bloccare l'operatività corrente delle società quotate.

La disciplina in esame deve, inoltre, essere coordinata con la normativa bancaria riguardante i rapporti con i soggetti in grado di esercitare un'influenza sulla gestione delle banche e i rapporti con gli esponenti aziendali (articoli 53 e 136 del Testo Unico Bancario).

Alla luce di tali considerazioni, la CONSOB ha avviato contatti con gli Uffici della Banca d'Italia al fine di definire una normativa coerente con le emanande disposizioni della Banca d'Italia attuative dell'articolo 53 del Testo Unico Bancario.

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha, infine, soggiunto che i complessi approfondimenti dinanzi esposti – giustificati dalla delicatezza della materia e dal suo potenziale impatto sui sistemi di *governance* degli emittenti azioni quotate e diffuse – sono nella fase conclusiva e la normativa in questione dovrebbe essere approvata in tempi brevi.

ALLEGATO 3

5-02388 Barbato: Problematiche relative all'erogazione del credito nei confronti di imprenditori impegnati nella lotta alla mafia e alle altre forme di criminalità organizzata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Barbato chiede quali iniziative si intendano assumere per favorire l'erogazione del credito nei confronti di quegli imprenditori, come Ignazio Cutrò, che si trovano in condizioni di particolare difficoltà per l'impegno da loro profuso nel contrasto alla mafia ed alle altre forme di criminalità organizzata, nonché per monitorare il comportamento al riguardo delle banche e degli altri intermediari creditizi.

Al riguardo, si fa presente che con la legge n. 108 del 1996 è stato introdotto un complesso sistema di lotta all'usura, che si traduce anche nella previsione di due strumenti di sostegno economico a favore dei cittadini:

1) il fondo di solidarietà, disciplinato dall'articolo 14, istituito presso il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative *antiracket* e *antiusura*, (organo del Ministero dell'interno), che destina contributi pubblici a soggetti vittime di usura;

2) il fondo di prevenzione disciplinato dall'articolo 15, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che mette a disposizione di Confidi, Fondazioni e Associazioni riconosciute, dei contributi da utilizzare per garantire i finanziamenti che banche e intermediari finanziari concedono a soggetti e imprese in difficoltà economica e a rischio di usura.

Tale secondo fondo, in considerazione della sua natura preventiva, interviene

prima che si configuri il delitto di usura, nel tentativo di facilitare l'accesso al credito a soggetti in difficoltà economica, evitando che siano alimentati dal canale illegale del credito, non sempre gestito esclusivamente da organizzazioni criminali.

A tale scopo il Ministero ha erogato dall'anno di entrata in vigore della legge più di 400 milioni di euro, monitorando costantemente l'allocazione di tali risorse tramite un annuale programma di ispezioni e l'attività sul territorio delle sue strutture periferiche (Direzione Territoriali dell'Economia e delle Finanze).

Tutta la normativa in materia e l'elenco dei beneficiari dei contributi pubblici, a cui è possibile rivolgersi per agevolare l'erogazione del credito, è sul sito ministeriale, all'indirizzo: http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/anti_usura/normativa.html.

Con riferimento allo specifico caso segnalato nell'interrogazione, non si comprende, però, dai riferimenti forniti nel documento parlamentare, se il sig. Cutrò sia già vittima di usura o soggetto in difficoltà economica, al fine di individuare lo strumento più consono di sostegno tra il fondo di solidarietà e quello di prevenzione, né è possibile identificare con certezza il Confidi indicato, al fine di accertare se sia gestore di fondi Antiusura.

Sulla questione la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha comunicato che la Banca d'Italia ha sempre fornito il proprio contributo nella prevenzione e nella repressione di comportamenti illegali, in particolare nel settore finanziario.

In tale contesto rientra la sottoscrizione, nel luglio 2007, dell'Accordo-Quadro (tra il Ministero dell'Interno, la Banca d'Italia, l'Associazione Bancaria Italiana, le Associazioni imprenditoriali e di categoria, i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni antiusura), volto a rendere più proficuo il rapporto di collaborazione tra le istituzioni e i soggetti impegnati nella prevenzione dell'usura e del racket e a incentivare l'utilizzo del Fondo di prevenzione previsto dall'articolo 15 della legge n. 44 del 1999.

L'Accordo mira a promuovere iniziative volte a incrementare gli strumenti di sostegno delle piccole e medie imprese e dei soggetti in momentanea difficoltà attraverso il contributo del sistema bancario, dei Confidi e delle Fondazioni e Associazioni *antiracket* e antiusura.

La Banca d'Italia si è costantemente impegnata a sensibilizzare gli intermediari affinché gli stessi adottino comportamenti di fattiva adesione alle finalità dell'« Accordo ».

Nel maggio scorso l'Autorità di Vigilanza ha invitato gli intermediari a una puntuale osservanza degli impegni assunti

nel citato « Accordo ». In particolare — ferma restando la necessità per le banche di preservare criteri di sana e prudente gestione nell'erogazione dei prestiti — è stato sottolineato che, nell'ambito dell'attività istruttoria delle pratiche di fido, la circostanza che il richiedente abbia subito atti estorsivi o di usura non può costituire un elemento ostativo alla concessione del finanziamento.

Gli intermediari sono stati inoltre richiamati a valutare con attenzione il caso di soggetti che, avendo chiesto l'elargizione a valere sul Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, siano stati ammessi al beneficio della sospensione dei termini previsto dall'articolo 20 della legge n. 44 del 1999, fattispecie nel cui ambito, secondo notizie di stampa, sembrerebbe rientrare il caso dell'imprenditore Cutrò. In tali occasioni, nell'ottica di non pregiudicare la posizione degli interessati successivamente alla concessione del beneficio, gli intermediari sono stati esortati a evitare di compiere atti peggiorativi della situazione di clientela già affidata e ciò con particolare riguardo alle segnalazioni in Centrale dei Rischi.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	75
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 3073 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
SEDE REFERENTE:	
Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	77
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064 Grimoldi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	77
ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati dalla Commissione)	80
Sull'ordine dei lavori	78
Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna. C. 2955 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	78
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Atto n. 178 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>).	79
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	81
AVVERTENZA	79

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 9.

Sull'ordine dei lavori

Valentina APREA, *presidente*, propone di passare dapprima all'esame dei provvedimenti in sede consultiva e successivamente alla sede referente.

La Commissione concorda.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.

C. 3073 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore*, ricorda che l'Accordo tra l'Italia e la Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel settore del turismo, di contenuto analogo a numerose altre intese siglate in materia con altri Paesi, è finalizzato ad ampliare le relazioni economiche e commerciali fra Italia e Moldova. L'Accordo, firmato a Roma il 7 dicembre 2006, si compone di 14 articoli. Sottolinea che l'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti contraenti a incoraggiare lo sviluppo delle attività turistiche tra i due Paesi nelle diverse forme (turismo culturale, d'affari, accademico, balneare, e così via) elencate all'articolo 2. Le Parti, in base all'articolo 3, si impegnano a realizzare la cooperazione tra istituzioni pubbliche e agenti economici mediante una serie di azioni – ivi elencate – che comprendono, ad esempio, il sostegno alle aziende che operano nel campo del turismo, gli scambi di esperti e informazioni del settore turistico, e così via. Aggiunge che all'articolo 4 è prevista l'istituzione di Uffici di informazione turistica nei rispettivi territori, che opereranno in base alla legislazione nazionale di ciascuno dei Paesi. L'articolo 5 impegna le parti alla realizzazione della semplificazione delle reciproche formalità di controllo per l'ingresso nei due Paesi facendo menzione, per quanto riguarda l'Italia, degli Accordi di Schengen dei quali essa è firmataria. L'articolo 6 impegna le Parti a favorire lo sviluppo della cooperazione tra imprese private. L'articolo 7 reca un elenco di attività destinate allo sviluppo della reciproca collaborazione in materia di turismo; fra di esse

la realizzazione di fiere e mostre e lo scambio di informazioni ed esperienze riguardanti vari aspetti che compongono il settore del turismo. Precisa che l'articolo 8, che investe profili di competenza della VII Commissione, riguarda la formazione di esperti e di tecnici del settore e prevede lo scambio di studenti e di docenti, che verrà stabilito dalle Parti con apposito progetto separato. L'articolo 9 prevede l'istituzione di un gruppo misto di lavoro con il compito di provvedere al funzionamento dell'Accordo, mentre l'articolo 10 definisce le autorità responsabili della realizzazione dell'Accordo (per l'Italia il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri). Sottolinea che l'articolo 11 contiene la clausola che fa salvi i diritti e le obbligazioni derivanti dai trattati internazionali di cui i due Paesi sono parte. L'articolo 12 prevede la soluzione amichevole delle eventuali controversie, mentre l'articolo 13 disciplina le modalità per successive modifiche dell'Accordo. L'Accordo è concluso per un periodo di cinque anni (articolo 14), con proroga tacita quinquennale, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti.

Ricorda quindi che il disegno di legge, approvato dal Senato il 16 dicembre scorso, consta di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo (3.360 euro annui a partire dal 2011), alla cui copertura si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge presentato al Senato (A.S. 1830) quantifica gli oneri finanziari mettendoli in rapporto con le riunioni biennali del gruppo misto di lavoro previsto dall'articolo 9 dell'Accordo. L'articolo 4 contiene la norma sull'entrata in vigore, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Segnala che il disegno di legge

presentato al Senato è inoltre accompagnato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). L'ATN afferma che la ratifica dell'Accordo in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario; l'ATN, inoltre, pur riconoscendo il turismo quale competenza costituzionale delle Regioni, fa salvo l'Accordo, in quanto connesso alle relazioni internazionali. Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in oggetto.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 9.10.

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

Nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2010.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti sul nuovo testo, adottato come testo base, della proposta di legge C. 2131 ed abbinate recante « Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia ». Il nuovo testo verrà pertanto inviato alle

competenti Commissioni I (Affari Costituzionali) e XII (Affari Sociali) per l'espressione dei pareri, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.

C. 2064 Grimoldi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 gennaio 2010.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, illustra un ulteriore emendamento 1.3 da lui presentato, ritirando nel contempo l'emendamento 1.2. Raccomanda quindi l'approvazione dei suoi emendamenti 1.1 e 1.3 (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che il nuovo emendamento 1.3 del relatore che riscrive l'emendamento 1.2 la soddisfa solo in parte, in quanto la copertura degli oneri per l'anno 2012 è stata configurata in base a quanto da lei proposto, mentre permangono i dubbi relativamente agli anni 2010 e 2011.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, puntualizza che si è fatto il possibile per venire incontro alle considerazioni espresse dalla collega Ghizzoni nella scorsa seduta; la copertura finanziaria prevista è l'unica possibile in base alle risorse disponibili.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1 e 1.3 del relatore.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, auspica che il provvedimento così modificato possa essere approvato definitivamente dalla Commissione in sede legislativa.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che il testo della proposta di legge in esame, risultante dall'esame degli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori

Fabio GARAGNANI (PdL) propone di inserire all'esame dell'ordine del giorno odierno della Commissione la proposta di legge n. 2955 riguardante Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda con la proposta del collega Garagnani.

Valentina APREA, *presidente*, alla luce della proposta del collega Garagnani, propone di inserire la proposta di legge n. 2955 al termine della odierna seduta antimeridiana della Commissione.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 9.20, è ripresa alle 9.25.

Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna.

C. 2955 Garagnani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2010.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO, intervenendo in sede di replica, ricorda che la proposta di legge in oggetto, in discussione presso la Commissione VII della Camera dispone che la Basilica di San Petronio in Bologna sia dichiarata monumento nazionale. Tale riconoscimento non è motivato soltanto dal valore architettonico dell'edificio e dai tesori d'arte conservati al suo interno, ma considera anche il significato e la rilevanza degli eventi la cui memoria rimane ad esso legata, tra cui spiccano, come già ricordato, l'incoronazione imperiale di Carlo V (1530) e lo svolgimento delle sessioni IX e X del Concilio di Trento (1547), nonché le funzioni di carattere religioso e civile esercitate in tutta la sua storia da questo tempio civico, testimonianza di ordinata concordia e di armonico coordinamento, nei rispettivi ambiti, tra l'autorità spirituale e il potere civile. Con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento il provvedimento dispone un contributo di complessivi 7.429.000 euro, da erogare al Capitolo della Basilica per l'esecuzione dei lavori di restauro interno ed esterno della medesima Basilica, da realizzare negli anni dal 2010 al 2012. A questo fine, il Capitolo dovrà sottoporre all'approvazione della competente soprintendenza un programma di interventi, integrato da uno specifico piano finanziario, con i relativi progetti esecutivi. Il contributo sarà versato in rate semestrali per un importo annuo complessivamente non superiore a 2.500.000 euro, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese documentate e certificate. Un'anticipazione di 429.000 euro sarà corrisposta prima dell'inizio dei lavori, allo scopo di consentirne l'avvio, e sarà conteggiata nella liquidazione finale dell'ultimo esercizio. La copertura economica è a carico Ministero dell'economia e delle finanze. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma

« Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nel condividere nel merito la finalità della proposta di legge in questione, si rimette alle valutazioni del Ministero dell'economia per quanto concerne i profili relativi alla copertura economica. Si attende in proposito il parere della Commissione bilancio.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 9.20.

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.

Atto n. 178.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2010.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (vedi allegato 2).

Emilia Grazia DE BIASI (PD) sottolinea che si tratta di un provvedimento che

attiene a questioni di bilancio e per tali motivi non ci sono particolari motivi per approfondire il provvedimento stesso. Si tratta in particolare che agisce e segue provvedimenti già presi, e che destina fondi al mondo della cultura. per tale motivo il voto del gruppo da lei rappresentato è favorevole a condizione che le osservazioni contenute nella proposta di parere vengano recepite dal Governo in sede di approvazione definitiva del provvedimento. Infatti, tali osservazioni affrontano il tema fondamentale, che è quello della necessità maggiore approfondimento delle tematiche relative all'attività svolta da Arcus, su finalità e missione dell'Arcus. Rileva in particolare l'importanza di acquisire la relazione sull'attività del 2009 di Arcus, anche in considerazione del fatto che si tratta di impegni già presi per il triennio. Auspica quindi che venga al più presto calendarizzata al più presto una seduta con la presenza del Governo al fine di approfondire tutte le tematiche relative ad Arcus spa.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO assicura che nella prossima seduta utile consegnerà la prevista relazione al Parlamento sull'attività di Arcus e il protocollo contenente le linee guida sull'attività istruttoria. Segnala, peraltro, che se è vero che gli stanziamenti per Arcus sono programmati triennialmente, dall'altra parte per il 2010 è già pronto un provvedimento ulteriore che prevede lo stanziamento di 40 milioni di euro. In conclusione, sottolinea che annualmente sono previsti stanziamenti per Arcus, ferma restando la programmazione triennale.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è sostituito dal seguente:

ART. 1 – 1. Il contributo dello Stato previsto in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza dall'articolo 1 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, è stabilito nell'importo annuo di 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2010 ».

1. 1. Il relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per gli anni 2010 e 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 3. Il relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo (Atto 178) (Articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo (Atto n.178);

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1 è necessario sostituire l'espressione « Fondo compensativo » con

l'espressione « Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali »;

e le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno che il Governo trasmetta al Parlamento in tempi rapidi la relazione riguardante l'attività svolta da Arcus spa con riferimento all'anno 2009;

b) appare altresì opportuno che il Governo, acquisisca le valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari, nell'ambito della procedura di assegnazione alla società ARCUS spa delle risorse per l'attuazione degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali e ad allo spettacolo, anche con specifico riferimento alla definizione dei criteri generali per l'assegnazione delle stesse.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 gennaio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.15 alle 14.30.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01859 Nastri: Esclusione dei rappresentanti degli enti locali piemontesi dalla commissione aeroportuale di Malpensa	83
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	86
5-02186 Nastri: Mancata osservanza, nei tratti autostradali, della disposizione del codice della strada che obbliga i conducenti di veicoli a percorrere la corsia di destra	83
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	88
5-02259 Misiti: Realizzazione di un archivio centrale per la patente nautica e le licenze di navigazione e istituzione dello sportello automatico del diportista	84
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	89
5-02270 Toto: Possibilità di impiego dei locomotori E655 ed E656 in disuso	84
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	90
5-02298 Bobba: Impossibilità di immatricolazione di un minibus da impiegare da parte di una famiglia numerosa	84
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	91
5-02313 Tullo: Gravi disagi sul servizio Intercity da La Spezia a Genova	84
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	93
5-02323 Terranova: Operazioni di revisione periodica dei veicoli circolanti in relazione alle competenze della Regione siciliana	85
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	94
AVVERTENZA	85

INTERROGAZIONI

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 8.55.

5-01859 Nastri: Esclusione dei rappresentanti degli enti locali piemontesi dalla commissione aeroportuale di Malpensa.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gaetano NASTRI (PdL), replicando, ringrazia per la risposta e si dichiara soddisfatto.

5-02186 Nastri: Mancata osservanza, nei tratti autostradali, della disposizione del codice della strada che obbliga i conducenti di veicoli a percorrere la corsia di destra.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gaetano NASTRI (Pdl), replicando, ringrazia per la precisa e puntuale risposta e si dichiara soddisfatto.

5-02259 Misiti: Realizzazione di un archivio centrale per la patente nautica e le licenze di navigazione e istituzione dello sportello automatico del diportista.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Aurelio Salvatore MISITI (Misto), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Riconosce l'impegno del Ministero, manifestato nella risposta, di attivarsi per risolvere le questioni evidenziate nella propria interrogazione. Osserva peraltro che il proprio atto di sindacato ispettivo è volto a sollecitare l'applicazione alla patente nautica e alle licenze di navigazione per le imbarcazioni da diporto e da traffico delle medesime procedure che da tempo sono adottate per i veicoli a motore. Ritene pertanto che un intervento in tal senso non dovrebbe comportare difficoltà amministrative. Auspica pertanto che la propria interrogazione contribuisca a indurre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a pervenire in tempi rapidi alla realizzazione di un archivio unico centralizzato per le patenti nautiche e le licenze di navigazione e all'istituzione dello sportello telematico del diportista.

5-02270 Toto: Possibilità di impiego dei locomotori E655 ed E656 in disuso.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Daniele TOTO (Pdl), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita. Esclude peraltro che la propria interrogazione intendesse interferire in decisioni riconducibili all'autono-

mia aziendale del gruppo Ferrovie dello Stato. L'atto era invece rivolto a sollecitare da parte del Ministero, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, una presa di posizione di carattere politico sul tema assai rilevante della liberalizzazione del trasporto ferroviario di merci. Segnala che il settore è stato pesantemente colpito dalla crisi e ha registrato una riduzione dei propri volumi di attività nell'ordine del 40 per cento. Auspica pertanto che l'apertura ad una collaborazione nei confronti delle imprese operanti in tale settore, a cui si riferisce la parte conclusiva della risposta, sia segno di un atteggiamento che favorisca lo sviluppo del settore stesso anche attraverso una più ampia ed effettiva liberalizzazione.

5-02298 Bobba: Impossibilità di immatricolazione di un minibus da impiegare da parte di una famiglia numerosa.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luigi BOBBA (PD), replicando, ringrazia per la puntuale risposta fornita dal rappresentante del Governo. Rileva che la normativa richiamata nella risposta stessa incide sul diritto alla mobilità e, nel caso segnalato nella propria interrogazione, anche sulla sicurezza, in quanto una famiglia molto numerosa si trova costretta ad utilizzare veicoli di dimensioni inadeguate. Per questo, nel dichiararsi soddisfatto per gli impegni assunti dal Ministero, auspica che si pervenga rapidamente all'introduzione delle modifiche normative necessarie per risolvere problemi analoghi a quello illustrato nell'atto di sindacato ispettivo e per superare le difficoltà che impediscono a famiglie numerose di dotarsi di veicoli sufficientemente capienti.

5-02313 Tullo: Gravi disagi sul servizio Intercity da La Spezia a Genova.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Mario TULLO (PD), replicando, prende atto della risposta, che richiama le condizioni atmosferiche particolarmente avverse in cui si sono verificati i disagi evidenziati nella propria interrogazione. Osserva peraltro che tali disservizi si ripetono da tempo in modo pressoché costante e ritiene che in tali situazioni le Ferrovie dello Stato avrebbero il dovere inderogabile di fornire a tutti coloro che hanno acquistato il biglietto le informazioni necessarie, utilizzando tutti i mezzi che sono disponibili.

5-02323 Terranova: Operazioni di revisione periodica dei veicoli circolanti in relazione alle competenze della Regione siciliana.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Giacomo TERRANOVA (PdL), replicando, ringrazia per la lunga e articolata risposta. Pur riconoscendo che si tratta di una vicenda estremamente complessa, rileva che risulta evidente l'assenza di collaborazione tra lo Stato e la Regione siciliana, dal momento che non si riesce ad assicurare neppure una trasmissione di dati tra le strutture dei due enti. Osserva che tale carenza crea pesanti disagi per i cittadini, anche sotto il profilo della sicu-

rezza. Accoglie quindi con favore l'impegno del Ministero a considerare con attenzione la questione e ad attivarsi per instaurare rapporti di collaborazione idonei ad eliminare le incomprensioni che si sono finora manifestate. Insiste nella sollecitazione al Governo ad intervenire affinché, nelle more di una definizione legislativa delle rispettive competenze di Stato e regione, si pervenga in via amministrativa ad assicurare la trasmissione dei dati necessaria per l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli.

Mario VALDUCCI (PdL), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-02300 Bergamini: Disagi e disservizi sul treno Intercity 511 da Torino a Salerno del 20 dicembre 2009.

5-02241 Reguzzoni: Liberalizzazione del mercato del trasporto aereo.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01859 Nastri: Esclusione dei rappresentanti degli enti locali piemontesi dalla commissione aeroportuale di Malpensa.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La questione relativa alla gestione dei lavori della Commissione Aeroportuale di Milano Malpensa e la rivendicazione da parte delle realtà Piemontesi (Regione, Provincia Novara, alcuni Comuni dell'Ovest Ticino ed Arpa Piemonte) di voler partecipare in qualità di membri ai lavori di tale Commissione era sorta già all'indomani dell'insediamento della Commissione Aeroportuale medesima, avvenuta il 30 ottobre 2002.

La posizione sin d'allora assunta dall'ENAC si è basata sull'applicazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale 31 ottobre 1997 che prevede che la partecipazione ai lavori della Commissione sia limitata ai Comuni « interessati » e sull'intendimento che il legislatore significasse, per ovvie ragioni di funzionalità ed efficacia, i Comuni interessati dall'intorno aeroportuale, definito quest'ultimo nel decreto ministeriale medesimo quale territorio circostante l'aeroporto in cui il livello di rumore assume valori superiori ai 60 dB(A).

Tale valore, in base alle risultanze dell'attività di monitoraggio acustico finora effettuata, non viene superato nei Comuni Piemontesi che quindi non risulterebbero avere titolo ad entrare a far parte della Commissione.

Si evidenzia a tal proposito che la posizione assunta da ENAL era basata sulla considerazione in base alla quale l'obbligo di estendere la Commissione riguarda i Comuni il cui territorio risulti ricompreso, sia pure in parte, entro i confini delle aree di rispetto zona A (rumorosità ammessa non superiore a 65 dB), zona B (rumorosità ammessa non supe-

riore a 75 dB), zona C (rumorosità ammessa superiore a 75 dB) ossia entro le tre aree in cui si divide l'intorno aeroportuale.

Purtuttavia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito dell'interesse dimostrato dalle amministrazioni locali piemontesi, aveva ritenuto opportuno significare all'ENAL, come noto all'onorevole interrogante, il parere n. 12533 del 5 luglio 2005 con cui era stato accolta l'estensione della partecipazione alla Commissione anche ai rappresentanti della Provincia di Novara e dei Comuni Piemontesi confinanti con quelli Lombardi.

A seguito di detto parere, l'ENAC ha quindi esteso la partecipazione alla Commissione delle realtà Piemontesi richiedenti.

Successivamente, con Circolare APT 26, in materia di contenimento dell'inquinamento acustico nell'intorno aeroportuale, in un'ottica di pervenire alla standardizzazione delle procedure attuative del decreto ministeriale 31 ottobre 1997, l'ENAC ha esplicitato, a valenza generale ossia per tutte le Commissioni sul piano nazionale, che la partecipazione alla Commissione riguarda i Comuni il cui territorio risulti ricompreso, sia pure in parte, entro i confini delle tre aree di rispetto in cui si divide l'intorno aeroportuale.

La Direzione Aeroportuale di Milano Malpensa, dando seguito alle indicazioni contenute nella predetta Circolare dell'ENAC, ha pertanto riportato allo stato di osservatori i rappresentanti degli Enti locali piemontesi.

Stante il perdurare del contenzioso insorto, tra l'ENAC e le amministrazioni

locali piemontesi ed al fine di consentire alla Commissione aeroportuale di svolgere un'attività efficace per pervenire in tempi brevi alla definizione delle procedure antirumore ed alla zonizzazione dell'intorno aeroportuale, presupposto questo per la definizione ed aggiornamento dei piani urbanistici da parte degli enti territoriali nonché la definizione ed attuazione dei piani di risanamento da parte del gestore aeroportuale, il Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti sta attualmente verificando la possibilità di contemperare le esigenze rappresentate dagli enti locali piemontesi con la necessità evidenziata invece da ENAC, di superare lo stallo dei lavori della Commissione stessa causati sia dalle continue eccezioni procedurali e conflitti tra i Comuni sia per il considerevole numero di scenari proposti per la valutazione da parte della Commissione.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02186 Nastri: Mancata osservanza, nei tratti autostradali, della disposizione del codice della strada che obbliga i conducenti di veicoli a percorrere la corsia di destra.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Va preliminarmente rilevato che i controlli sulle autostrade ai fini del rispetto nelle norme del Codice della Strada sono di competenza esclusiva del Ministero dell'interno – Polizia stradale.

In merito, il Ministero dell'interno ha fatto presente che la Polizia Stradale dedica particolare attenzione ai comportamenti illeciti tenuti dagli utenti delle autostrade che non rispettano il dettato dell'articolo 143 del Codice della Strada che impone la marcia nella corsia più a destra disponibile.

Infatti, nel corso del 2009, sono state elevate circa 25.000 multe per il mancato rispetto della norma in questione.

Per quanto riguarda invece la possibilità di realizzare una specifica campagna informativa ai fini del rispetto delle disposizioni del Codice relative all'utilizzo delle corsie di sorpasso sulle autostrade, si rende noto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha già programmato una nuova campagna istituzionale

per l'anno 2010 che prevede, tra l'altro, molteplici azioni per sensibilizzare gli utenti della strada sull'importanza di osservare comportamenti corretti ai fini della sicurezza stradale.

Proprio in tale contesto verranno opportunamente inserite iniziative specifiche volte anche all'incentivazione del rispetto dell'obbligo di occupare la corsia libera più a destra durante la percorrenza dei tratti autostradali. Tale misura, prevista dal Codice della Strada, rappresenta, come giustamente rilevato dall'onorevole interrogante, un aspetto della sicurezza stradale di primaria importanza ed al quale si darà senz'altro maggiore evidenza nelle prossime campagne informative.

Parimenti, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ha effettuato, già nell'anno scorso, diverse campagne informative anche attraverso interventi radiofonici e televisivi per l'adozione dei comportamenti di guida corretti.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02259 Misiti: Realizzazione di un archivio centrale per la patente nautica e le licenze di navigazione e istituzione dello sportello automatico del diportista.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti già da tempo sta valutando la possibilità di realizzare un sistema informatico centralizzato di archiviazione delle patenti nautiche e delle licenze di navigazione.

Questi strumenti consentirebbero, in effetti, di semplificare il sistema di conseguimento e di rilascio per duplicato dei suddetti documenti nonché di agevolare i controlli da parte dei soggetti preposti al controllo del traffico marittimo.

La realizzazione delle nuove procedure informatizzate dovrà essere comunque subordinata ad una modifica della vigente

normativa che disciplini a livello nazionale il contenuto dei vari sistemi, le modalità di popolazione e di gestione degli archivi nonché le prescrizioni per la consultazione e la modifica dei dati contenuti a cui si dovrà aggiungere la previsione del reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantisce comunque la propria disponibilità ad adoperarsi a tal fine mettendo anche a disposizione le risorse umane e professionali delle proprie strutture per l'implementazione dei *software*.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02270 Toto: Possibilità di impiego dei locomotori E655 ed E656 in disuso.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Occorre premettere che gli aspetti riguardanti scelte gestionali ed organizzative dell'impresa ferroviaria (Trenitalia) non sono suscettibili di diretto controllo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla luce dei principi di autonomia recati dalle norme vigenti. In particolare, si richiama l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 188/2003 che espressamente sancisce il principio di « autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa e contabile delle imprese ferroviarie ».

Tali scelte possono eventualmente essere soggette a valutazioni nell'ambito dell'esercizio dei poteri dell'azionista della holding Ferrovie dello Stato, cioè il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel caso specifico evidenziato nell'interrogazione, si evidenzia che la questione è gestita da Trenitalia in regime di autonomia commerciale e, pertanto, non è soggetta a regolazione mediante il Contratto di Servizio vigente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria.

In relazione all'utilizzo dei locomotori E 655 ed E 656 nell'ambito del servizio

ferroviario merci e passeggeri, Ferrovie dello Stato, interpellata in merito, ha prioritariamente posto in rilievo che i locomotori E 655 ed E 656 appartenenti al parco mezzi di trazione di Trenitalia, vengono attualmente utilizzati da Trenitalia sia nel trasporto ferroviario passeggeri che in quello merci.

Per il trasporto passeggeri, i rotabili di cui trattasi risultano regolarmente impiegati sia nei servizi ferroviari riferibili alla programmazione ordinaria dell'offerta sia in quelli riguardanti il traffico periodico e straordinario, nonché quali mezzi disponibili per interventi di soccorso in linea.

Relativamente all'utilizzo di tali macchine nel traffico merci, si precisa che attualmente, per effetto della contrazione della domanda conseguente alla nota situazione di congiuntura economica, solo alcuni mezzi sono stati temporaneamente accantonati, mentre la maggior parte è in esercizio.

La Divisione Cargo di Trenitalia ritiene sempre possibile valutare eventuali richieste di noleggio, da inquadrarsi nell'ambito di accordi commerciali di collaborazione con imprese interessate.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-02298 Bobba: Impossibilità di immatricolazione di un minibus da impiegare da parte di una famiglia numerosa.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'uso dei veicoli, vale a dire l'utilizzazione economica che può essere fatta degli stessi, è strettamente connesso alle loro caratteristiche tecniche che ne determinano la destinazione alla quale possono essere adibiti.

Detto uso è disciplinato dal Codice della strada anche in armonia con le norme comunitarie in materia di trasporto su strada.

Allo stato attuale della legislazione vigente, e tenuto anzitutto conto delle caratteristiche tecniche dei minibus, va detto che si tratta di autoveicoli classificati quali autobus, in quanto destinati al trasporto di persone ed equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente, secondo la declaratoria contenuta nell'articolo 47, comma 1, lettera *b*), del Codice della strada.

Sotto l'aspetto tecnico, quindi, i minibus costituiscono un sorta di sottocategoria degli autobus, differenziandosene sostanzialmente per le più ridotte dimensioni; viceversa, sotto l'aspetto giuridico-amministrativo, i minibus soggiacciono alla medesima disciplina prevista per gli autobus.

A detta tipologia di veicoli le attuali norme riconnettono la possibilità sia di un uso proprio sia di un uso di terzi sebbene con specifiche limitazioni.

Per quanto concerne l'uso di terzi, che si realizza allorché il veicolo è utilizzato dietro corrispettivo nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione, per regola generale, gli autobus e pertanto anche i minibus, possono essere utilizzati esclusivamente in servizio di noleggio con conducente ed in

servizio di linea per trasporto di persone sulla base del prescritto titolo autorizzativo; difatti l'uso di terzi, per definizione, presuppone l'esercizio di una attività di impresa.

Con riguardo invece all'uso proprio, l'articolo 83, comma 1, del Codice della strada espressamente limita l'utilizzo degli autobus agli enti pubblici, agli imprenditori ed alle collettività per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con le loro attività (si pensi, ad esempio, al caso tipico degli autobus aziendali adibiti al trasporto dei dipendenti da e per il luogo di lavoro).

Quanto sin qui illustrato vale ad evidenziare come la vigente normativa in materia di trasporto di persone sia del tutto lacunosa sotto l'aspetto della tutela del diritto alla mobilità delle famiglie numerose le quali, necessitando dell'utilizzo di minibus, si trovano nell'impossibilità di poterne richiedere l'immatricolazione per il soddisfacimento delle proprie esigenze quotidiane.

Infatti, esclusa l'ipotesi dell'uso di terzi che, come si è visto, presuppone l'esercizio di una attività di impresa, alle famiglie viene preclusa anche la possibilità di una immatricolazione in uso proprio di minibus, trattandosi di soggetti giuridici non contemplati espressamente dal Codice.

Peraltro, pur condividendo appieno le istanze dell'interrogante, la tassatività delle disposizioni contenute nella norma da ultimo citata precludono ogni possibilità di colmare la lacuna legislativa in via meramente amministrativa, mediante un processo interpretativo-estensivo.

Oltretutto, in assenza di una norma primaria che delimiti l'ambito soggettivo di estendibilità della norma, dettandone i criteri di riferimento, risulterebbe arbitrariamente affidato alla discrezionalità dell'interprete l'individuazione della tipologia di nuclei familiari cui poter consentire l'immatricolazione di minibus.

Questo Governo condivide appieno i valori che l'onorevole interrogante ha evidenziato con il presente atto: la famiglia

rappresenta l'elemento base della società e come tale deve essere garantito l'appoggio di tutte le Istituzioni affinché essa possa svolgere la propria funzione sociale.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantisce quindi che le necessarie modifiche normative verranno considerate al fine di poter corrispondere alle giuste istanze e necessità delle famiglie particolarmente numerose.

ALLEGATO 6

**Interrogazione n. 5-02313 Tullo: Gravi disagi sul servizio Intercity da
La Spezia a Genova.**

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito a quanto rilevato dall'onorevole Tullo, Ferrovie dello Stato ha fornito specifici elementi di risposta e ha evidenziato, preliminarmente, come a partire dalla seconda metà dello scorso mese di dicembre si siano verificate condizioni atmosferiche particolarmente avverse, caratterizzate da intense nevicate anche in pianura e temperature molto rigide, che hanno investito l'Italia centro settentrionale e gran parte dell'Europa.

Tali eventi hanno pesantemente influito su tutto il sistema ferroviario europeo, determinando difficoltà di circolazione ed avarie di varia entità, sia alle infrastrutture che al materiale rotabile, con conseguenti limitazioni del servizio.

In merito al servizio svolto dal treno Intercity 504 nei giorni 7 e 8 gennaio, si pone prioritariamente in rilievo che le condizioni meteorologiche precedentemente citate hanno causato guasti agli impianti e ai sistemi di bordo delle vetture (determinati soprattutto da infiltrazioni di

neve e/o da formazione di ghiaccio), che hanno reso necessario il ricorso urgente ad interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di funzionalità del materiale rotabile. Ciò ha comportato, come nel caso di cui trattasi, una temporanea riduzione della composizione programmata di alcuni treni, per la contingente indisponibilità di carrozze.

Il collegamento Intercity 504 Livorno-Torino, infatti, nei giorni indicati dall'Interrogante, è stato allestito con un numero di carrozze inferiore rispetto a quello normalmente previsto, per l'esigenza di inviare in riparazione alcune vetture che presentavano un guasto al convertitore statico che alimenta gli impianti di bordo, come illuminazione, riscaldamento, eccetera, causato da infiltrazioni di neve. Il tempestivo intervento manutentivo effettuato ha consentito, dal successivo 11 gennaio, il completo ripristino della composizione programmata del treno di cui trattasi.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-02323 Terranova: Operazioni di revisione periodica dei veicoli circolanti in relazione alle competenze della Regione siciliana.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

La questione che è stata sollevata dall'onorevole Terranova va ben oltre il mero aspetto tecnico, amministrativo e contabile dello svolgimento delle procedure di revisione dei veicoli sul territorio della Regione siciliana.

Tali procedure sono, come è ben noto, regolamentate chiaramente dalla vigente normativa nazionale che pone la sicurezza del trasporto stradale e dei cittadini al primo posto nelle considerazioni che debbono necessariamente condurre ogni azione dell'amministratore pubblico.

L'onorevole Terranova ben conosce la vicenda e non ritengo opportuno procedere ad una lunga e superflua disamina dello svolgersi della stessa che ha visto confrontarsi l'Autorità statale con l'amministrazione regionale.

Vorrei solo evidenziare che l'azione del Governo non può prescindere dall'interesse generale dello Stato che la stessa Costituzione ha ritenuto di affidare al Governo centrale per l'evidente necessità di assicurare egualmente su tutto il territorio nazionale una uniforme disciplina delle procedure in questione che, al di là di un apparente aspetto tecnico, amministrativo e contabile assumono una valenza ed una rilevanza per la sicurezza della circolazione e quindi della vita stessa dei cittadini.

Come noto, benché la questione sia attualmente al vaglio dei competenti Or-

gani costituzionali e benché anche gli Organi di controllo finanziario si siano espressi sulla materia sancendo la spettanza statale dei diritti di motorizzazione, non si vuole non riconoscere il ruolo che la stessa Costituzione attribuisce alle competenze di ogni singola Regione specie se regolata da un ordinamento speciale quale quello della Sicilia.

Garantisco che il ministro Matteoli ha costantemente posto la massima attenzione a considerare la risoluzione della vicenda in parola attraverso i canali istituzionali improntando la propria azione ai principi di collaborazione leale e fattiva che deve sempre essere tenuta al primo posto quando si tratta di rapporti tra soggetti istituzionali.

Nondimeno, va rilevato che l'osservanza delle norme vigenti e del dettato costituzionale appartengono alla sfera di quei principi cui non si può prescindere e che debbono in ogni momento improntare l'azione di qualsiasi soggetto istituzionale.

La risposta alla sua interrogazione, onorevole Terranova, al di là degli aspetti prettamente di natura tecnico, amministrativa e contabile nonché degli esiti delle procedure giurisdizionali attualmente in corso, è una assicurazione di collaborazione leale con la Presidenza della Regione Sicilia, collaborazione leale da cui il Ministero non intende discostarsi ma che

richiede che entrambe le parti assicurino la reciproca cooperazione.

Solo così si potrà giungere, quanto prima, alla risoluzione della problematica che rischia di danneggiare gli interessi dei cittadini siciliani nel non vedere riconosciuta, sul territorio nazionale, la documentazione relativa all'assolvimento

degli obblighi comunitari di revisione periodica da parte dell'autoveicolo di proprietà.

Si garantisce, quindi, la disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a proseguire nell'azione di collaborazione reciproca con la Regione Sicilia.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	96
------------------	----

AVVERTENZA

Mercoledì 27 gennaio 2010.

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n.177.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.*

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97
SEDE REFERENTE:	
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524 Lo Presti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento del relatore</i>)	102
Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria. C. 1022 Carlucci, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C.2486 Catanoso, C. 2961 Vitali (<i>Esame e rinvio</i>)	98
Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	103
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>)	109
COMITATO DEI NOVE:	
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato	101

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 gennaio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.20.

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.

C. 1524 Lo Presti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle competenti Commissioni sul nuovo testo della proposta di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati: le Commissioni I,

VI, VIII, X, XII e XIII hanno espresso parere favorevole, la II Commissione ha espresso nulla osta, mentre la V Commissione ha espresso parere favorevole con condizione. Ricorda, altresì, che nelle precedenti sedute il relatore e diversi rappresentanti di gruppo hanno prospettato l'attivazione delle procedure per il trasferimento in sede legislativa del provvedimento. Avverte, infine, che il relatore ha presentato l'emendamento 1.200 (*vedi allegato 1*), finalizzato a recepire la condizione della V Commissione.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, illustra il suo emendamento 1.200, che mira a recepire una condizione posta dalla V Commissione in sede di espressione del parere, che giudica condivisibile anche sotto il profilo del merito.

La Commissione approva l'emendamento 1.200 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, considerati gli orientamenti emersi in Commissione nel corso dell'esame del provvedimento e alla luce dell'avvenuta approvazione dell'emendamento di recepimento della condizione della V Commissione, si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa del nuovo testo della proposta di legge n. 1524, come risultante dagli emendamenti approvati, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

C. 1022 Carlucci, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C. 2486 Catanoso, C. 2961 Vitali.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, osserva che le abbinare proposte di legge in esame recano norme concernenti i ruoli tecnici e la carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Osserva che, secondo quanto evidenziato nelle relazioni illustrative, l'intervento normativo si rende necessario al fine di superare alcune incongruenze che si sono venute a creare nella normativa di settore, che vede il personale penitenziario, oltretutto da sempre caratterizzato da una situazione di carenza di organico, penalizzato sotto vari profili di carattere giuridico ed economico.

Passando a considerare il contenuto di tali proposte normative, evidenzia che la proposta di legge n. 1022 dispone una serie di misure per l'istituzione dei ruoli tecnici di polizia penitenziaria, il riordino delle carriere del personale, l'istituzione del ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria nonché una disposizione per l'edilizia residenziale per il personale penitenziario, volta ad agevolare l'attività del personale fuori sede (articolo 6).

Più specificamente, l'articolo 2 prevede il riordino delle carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di polizia, mentre il successivo articolo 3 istituisce il ruolo dei dirigenti. Infine, l'articolo 4 permette l'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione dello Stato del personale dell'Amministrazione penitenziaria che non intenda transitare nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.

Osserva che la proposta di legge n. 2486 contiene una delega al Governo ad adottare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per istituire e disciplinare l'ordinamento dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, nei quali confluiscono il personale di ruolo del comparto Ministeri del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) e del Dipartimento per la giustizia minorile (DGM) del Ministero della giustizia, nonché gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che abbiano svolto mansioni amministrative nell'ambito dell'Ammini-

strazione penitenziaria o della giustizia minorile per almeno tre anni. La proposta di legge in esame quindi, ha lo scopo di operare un'equiparazione totale – numerica, economica e giuridica – del richiamato personale attraverso l'istituzione dei ruoli tecnici, peraltro presenti negli altri corpi delle Forze di polizia (Polizia dello Stato e Corpo forestale dello Stato).

Fa notare che la delega deve attenersi ai seguenti criteri e principi direttivi (articolo 1): revisione delle qualifiche attraverso il massimo accorpamento possibile, prevedendo all'interno di ciascuna di esse la specificazione del particolare settore dell'amministrazione al quale il personale è preposto, e inquadramento economico e giuridico alla corrispondente qualifica del Corpo di polizia penitenziaria; previsione del ruolo dirigenziale degli psicologi e dei medici del Corpo di polizia penitenziaria; individuazione della pianta organica del personale dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; individuazione di criteri obiettivi per l'avanzamento di carriera secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo in ragione degli incarichi espletati, delle responsabilità assunte e dei percorsi di formazione seguiti nel corso della carriera lavorativa anche pregressa nel comparto Ministeri; istituzione di una dirigenza unica dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria, suddivisa in dirigente, dirigente superiore e dirigente generale, secondo l'organico determinato dalla tabella A allegata alla proposta di legge in esame. Possono accedere ai ruoli tecnici il personale di ruolo del comparto Ministeri del DAP e del DPG e il personale del Corpo di polizia penitenziaria che opera presso il centro elaborazione dati e i servizi informatici dell'Amministrazione penitenziaria o che ha svolto compiti amministrativi nell'ambito di uffici, istituti e servizi del DPG, da almeno tre anni, previa domanda da presentare all'amministrazione di competenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge (articolo 2).

Osserva che le proposte di legge nn.1542 e 2961, di contenuto in buona misura analogo, hanno lo scopo di ridefi-

nire, modificando la disciplina contenuta nel decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, i ruoli direttivi, ordinario e speciale, del Corpo di Polizia penitenziaria, equiparando gli stessi ai corrispondenti ruoli dei commissari della Polizia di Stato (e al Corpo forestale dello Stato, come indicato nella proposta di legge n. 2961), così come regolati dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, al fine di porre fine ad una sperequazione tra i ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e quelli della Polizia di Stato (e del Corpo forestale dello Stato secondo quanto riportato nella proposta di legge n. 2961).

Evidenzia che le proposte di legge in esame, intervenendo come novelle al decreto legislativo n. 146 del 2000, provvedono a riordinare, come sottolineato nella relazione illustrativa, gli organici del Corpo di polizia penitenziaria. In particolare: si elimina la qualifica di vice commissario penitenziario all'interno del ruolo direttivo ordinario, fissando allo stesso tempo la dotazione organica del ruolo stesso in 515 unità (articolo 1 della proposta di legge n. 1542; articolo 1, comma 1, lettera *n*), della proposta di legge n. 2961); si individuano le funzioni dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria nonché le articolazioni del ruolo dei dirigenti (articolo 2 della proposta di legge n. 1542); si disciplinano le procedure per l'accesso alle nomine dei vari livelli dirigenziali e direttivi, in special modo definendo le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale (articoli da 4 a 15 della proposta di legge n. 1542; articolo 1, comma 2, della proposta di legge n. 2961).

Osserva che la proposta di legge n. 2961, invece (articolo 1, comma 1, lettere *h*)-*m*)), provvede ad articolare le progressioni del ruolo direttivo speciale.

Evidenzia che entrambe le proposte di legge, inoltre, recano modifiche alla disciplina inerente agli organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari (articolo 16 della pdl 1542 e articolo 1, comma 3, della pdl 2961).

Infine, segnala che l'articolo 20, comma 1, della proposta di legge n. 1542 innalza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio del personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria al raggiungimento di specifici limiti di età, in relazione alla qualifica rivestita. In particolare, il collocamento opera: a 65 anni di età per il dirigente generale; a 63 anni di età per il dirigente superiore; a 60 anni per le qualifiche inferiori.

Fa notare, infine, che lo stesso articolo, stabilisce il collocamento a riposo d'ufficio degli appartenenti al ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria al compimento del sessantesimo anno di età.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti riferiti al testo unificato delle proposte di legge in titolo (*vedi allegato 2*).

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, si riserva di esprimere nella prossima seduta il parere sui numerosi emendamenti presentati, considerata la necessità di approfondirne il contenuto. Proprio al fine di offrire i necessari chiarimenti al riguardo, chiede, quindi, se qualcuno dei presentatori intenda illustrarli.

Guido BONINO (LNP) non ritiene necessario procedere all'illustrazione dei suoi emendamenti, atteso che essi presentano

un contenuto più formale che sostanziale. Si rimette, pertanto, al parere che il relatore intenderà esprimere su di essi.

Teresio DELFINO (UdC) illustra gli emendamenti da lui presentati, facendo notare che essi non intendono stravolgere il contenuto del provvedimento in esame, ma solo estenderne in una certa misura l'ambito di applicazione.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) preannuncia il ritiro del suo emendamento 1.48, ritenendo preferibile il riferimento alle istituzioni formative.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago.

C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 gennaio.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti riferiti al testo unificato delle proposte di legge in titolo (*vedi allegato 3*). Prospetta, peraltro, l'opportunità di rinviare alla prossima settimana l'esame degli stessi, considerato che è imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea, concernenti l'esame del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria in materia lavoro (1441-*quater*-B).

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 27 gennaio 2010.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro

sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*-C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Il comitato dei nove si è riunito dalle 16.30 alle 16.45.

ALLEGATO 1

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi (C. 1524 Lo Presti).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: sono valutate dai Ministeri vigilanti fino alla fine del comma con le seguenti: sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.

1. 200. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale (C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, *inserire le seguenti:* delle norme degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione,.

1. 1. Froner.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: il diritto *inserire le seguenti:* dei cittadini e.

1. 2. Bonino, Munerato, Fedriga.

Al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: inoccupati *inserire le seguenti:* e ai disabili.

1. 3. Delfino, Poli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: il livello educativo *con le seguenti:* il livello formativo e professionale.

1. 4. Bonino, Munerato, Fedriga.

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:

1) la promozione di tirocini formativi e di orientamento in Italia e all'estero da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di formazione professionale.

1. 5. Di Biagio.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: all'orientamento.

1. 6. Bonino, Munerato, Fedriga.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: riconoscendo *sino a:* sociali *con le seguenti:* riconoscendo alle regioni il compito di disciplinare tali servizi in relazione alle esigenze delle rispettive aree territoriali, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti sociali in materia di contrattazione e di formazione continua nelle aziende.

1. 7. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: allo scopo *fino a:* che possono avvalersene *con le seguenti:* , affidando alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità di attuazione.

1. 8. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: tramite la *con le seguenti:* tramite le istituzioni della *e dopo la parola:* detenzione *aggiungere le seguenti:* e post-detenzione.

1. 9. Cazzola.

Al comma 1, lettera f), primo periodo, sopprimere le parole: e in relazione con le istituzioni formative di cui alla legge 14

febbraio 1987, n. 40 e successive modificazioni, nonché al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1987, n. 125.

1. 10. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: le istituzioni formative, *con le parole:* gli enti.

1. 48. Cazzola.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e a quelle volte a promuovere il reinserimento dei soggetti disoccupati di lunga durata, qualificare le figure professionali meno qualificate e, in particolare, favorire e sostenere l'occupabilità dei lavoratori ultraquarantacinquenni, delle donne che ritornano al lavoro dopo un periodo di assenza per maternità, cura ed educazione dei figli o per altri motivi, e dei giovani in stato di disoccupazione di lunga durata o che si trovino in particolari condizioni di disagio, disabilità o di detenzione; favorire, soprattutto nelle piccole e medie imprese, l'attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53, in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

f-bis) prevedere programmi di formazione per i lavoratori per i quali sia stata avviata la procedura di mobilità, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 223 del 1991, e per quelli che a seguito di procedura di mobilità esperita siano iscritti nelle liste di mobilità;

f-ter) prevedere programmi di formazione per i lavoratori disabili, svantaggiati e molto svantaggiati di cui al Regolamento n. 800/2008 del 6 agosto 2008 e per coloro che si trovino in particolari condizioni di detenzione;

f-quater) prevedere programmi di formazione per le donne che ritornano al

lavoro dopo un periodo di assenza per maternità, cura ed educazione dei figli o per altri motivi;

f-quinquies) favorire, soprattutto nelle piccole e medie imprese, l'attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53, in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

1. 11. Froner.

Al comma 1, lettera f), ultimo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) prima delle parole: piccole e medie imprese *aggiungere la seguente:* micro;

b) dopo le parole: piccole e medie imprese *aggiungere le seguenti:* come definite dallo « Small Business Act per l'Europa » Com (2008) 394;

c) aggiungere in fine le parole: attraverso la previsione di specifiche incentivazioni anche economiche.

1. 12 Lulli.

Alla lettera f), ultimo periodo, prima delle parole: piccole e medie imprese *aggiungere la parola:* micro *e aggiungere in fine le parole:* attraverso la previsione di specifiche incentivazioni anche economiche.

1. 13. Cazzola.

Al comma 1, lettera f), prima delle parole: piccole e medie imprese *inserire la seguente:* micro.

1. 14. Delfino, Poli.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: attraverso la previsione di specifiche incentivazioni, anche economiche.

1. 15. Delfino, Poli.

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

g) riconoscere il diritto all'aggiornamento professionale dei quadri e dei dirigenti.

1. 16. Bonino, Munerato, Fedriga.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: e promuovere iniziative formative specifiche finalizzate all'integrazione dei lavoratori stranieri.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera t), dopo la parola: intermittenti aggiungere le parole: e promuovere iniziative formative finalizzate all'integrazione dei lavoratori stranieri.

1. 17. Cazzola.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: promuovere iniziative formative specifiche finalizzate all'integrazione dei lavoratori stranieri.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) promuovere iniziative formative specifiche finalizzate all'integrazione dei lavoratori stranieri.

1. 18. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con le seguenti:

h) coordinare i piani formativi aziendali, finanziati con risorse pubbliche, con le indicazioni della relativa programmazione provinciale e regionale;

h-bis) predisporre, di concerto con le aziende, appositi percorsi formativi finalizzati all'assunzione di non meno del 50 per cento dei corsisti, per almeno tre anni, da parte delle aziende partner.

1. 19. Bonino, Munerato, Fedriga.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: programmazione provinciale e regionale; inserire le seguenti: ove definita, tenendo altresì conto dei contenuti dei piani formativi finanziati dai fondi interprofessionali con le risorse delle aziende ad essi aderenti.

1. 20. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: di non meno del 50% con le seguenti: di non meno del 30 per cento.

1. 21. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: INVALSI inserire le seguenti: e con il concorso delle parti sociali.

1. 22. Vincenzo Antonio Fontana.

All'articolo 1, lettera i), aggiungere, infine, le seguenti parole: prevedendo per categorie specifiche, quali i quadri e i dirigenti, sistemi di certificazione differenziati che abbiano almeno un rappresentante delle rispettive categorie tra i valutatori.

1. 23. Cazzola.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: legge 8 agosto 1995, n. 335, inserire le seguenti: nonché dei soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

* **1. 24.** Delfino, Poli.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: legge 8 agosto 1995, n. 335, inserire le seguenti: nonché dei soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1,

del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

* **1. 25.** Cazzola.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: legge 8 agosto 1995, n. 335, inserire le seguenti: nonché dei soggetti che esercitano abitualmente un'attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

* **1. 26.** Lulli.

Al comma 1, lettera l), sopprimere il punto 2).

1. 27. Bonino, Munerato, Fedriga.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1. 28. Bonino, Munerato, Fedriga.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole da: apprendistato sino alla fine della lettera con le seguenti: apprendistato, disciplinato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

1. 29. Cazzola.

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: apprendistato inserire le seguenti: e il contratto di inserimento.

1. 30. Delfino, Poli.

Al comma 1, lettera n), dopo la parola: anche inserire le seguenti: concorrere all'.

1. 31. Delfino, Poli.

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

n-bis) dare attuazione all'articolo 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003, promuovendo percorsi di alta formazione in collaborazione con le parti sociali.

1. 32. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, lettera o), dopo la parola: promuovere inserire le seguenti: , con particolare riguardo alle piccole e medie imprese operanti nelle Regioni comprese nell'Obiettivo 1.

1. 33. Cosenza.

Al comma 1, lettera o), dopo la parola: distanza, aggiungere le seguenti: , sostenere l'utilizzo di metodologie flessibili e personalizzate che favoriscano la formazione nelle imprese di minori dimensioni;

1. 34. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole da: attraverso fino a: finanza pubblica.

1. 35. Delfino, Poli.

Al comma 1, lettera q) sostituire le parole: differenziate a seconda della condizione economica, sociale e lavorativa con le seguenti: che tengano conto delle condizioni economiche, sociali e lavorative nonché della residenza in aree svantaggiate e dell'eventuale onere sostenuto a seguito di trasferimento della residenza o domicilio in altra regione da parte di un lavoratore o praticante nell'espletamento del proprio lavoro o progetto di tirocinio di cui alla lettera a).

1. 36. Di Biagio.

Al comma 1, lettera q) dopo la parola: borse di studio aggiungere le seguenti: ulteriori condizioni agevolate di accesso ai

rimborsi totali o parziali degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui alla lettera a);

1. 37. Di Biagio.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) incentivare e promuovere la formazione professionale, anche attraverso i potenziamento degli *stage*, in particolare nelle attività del settore primario e del settore secondario oggi considerate meno attraenti dei giovani per il loro ingresso nel mondo del lavoro.

1. 38. Cosenza.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) incentivare lo strumento della formazione professionale con particolare attenzione al settore dei mestieri d'arte (artigianato, costruzione di mobili di qualità, restauro), oggi considerato sempre meno attraente dai giovani che si affacciano sul mercato del lavoro.

1. 39. Cosenza.

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

r) promuovere la semplificazione delle procedure burocratiche, amministrative e di rendicontazione dei piani finanziati con contributi pubblici, orientando la valutazione su criteri di efficienza e di efficacia della formazione in relazione agli obiettivi;

1. 40. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, lettera s), dopo la parola: rappresentative, aggiungere le seguenti: , disciplinare l'adesione volontaria dei datori di lavoro ai predetti fondi con le modalità e nella misura stabilite dal regolamento di ciascun fondo, esonerando i

datori di lavoro che vi aderiscono dall'obbligo del versamento del contributo integrativo obbligatorio dello 0,30 per cento;

1. 41. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 1, lettera v), sostituire le parole: introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, come ridefinito ai sensi della legge 38 marzo 2003, numero 53, e della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622 *con le seguenti:* di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

1. 47. Cazzola.

Al comma 1, alla lettera z), sostituire le parole: sentite le parti sociali *con le seguenti:* d'intesa con le parti sociali.

* **1. 42.** Delfino, Poli.

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: sentite le parti sociali *con le seguenti:* d'intesa con le parti sociali.

* **1. 43.** Lulli.

Al comma 1, lettera z), sopprimere infine le seguenti parole: , assicurando che siano garantiti i medesimi standard qualitativi sull'intero territorio nazionale.

1. 44. Cosenza.

Al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

z-bis) effettuare un monitoraggio sui risultati ottenuti dalle regioni, con particolare attenzione a quelle comprese nel-

l'Obiettivo 1, nell'esercizio dei poteri e delle funzioni in materia di formazione professionale loro affidati dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, al fine di valutare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie alla stessa legge n. 845 del 1978.

1. 45. Cosenza.

Al Titolo, sostituire le parole: Norme sul riconoscimento e sulla, *con le seguenti:* Disposizioni per la.

1. 46. Bonino, Munerato, Fedriga.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni *con le parole:* all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. 1. Cazzola.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: del presente articolo, *aggiungere le parole:* o successivamente,.

2. 2. Cazzola.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago (C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 7 aprile 2005; aggiungere le seguenti: le disposizioni previste dal comma 2 al comma 5 si applicano, altresì, ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato che non godano dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni;

1. 1. Delfino, Poli.

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: doppio con la seguente: triplo.

1. 2. Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

c) non aver superato dieci giornate lavorative in cinque mesi.

1. 3. Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.

Conseguentemente, dopo il comma 20, inserire il seguente:

21. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3, lettera c), pari a

3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

1. 4. Madia, Bellanova.

Sopprimere il comma 6.

1. 5. Delfino, Poli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Tra i lavoratori dello spettacolo, intrattenimento e svago individuati alle lettere a) e b) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 2005, sono inseriti anche quelli con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato che non godano dell'indennità di chiamata di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

1. 6. Caparini, Fedriga.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: il foglio d'ingaggio può essere individuale o collettivo con le seguenti: Il foglio di ingaggio deve essere individuale.

2. 1. Borghesi, Paladini, Porcino.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le imprese dello spettacolo espletano le pratiche di assunzione dei lavoratori minori, per lo svolgimento di attività dello spettacolo, presso l'ispettorato del lavoro dove esse hanno sede. L'ispettorato del lavoro comunicherà agli ispettorati ove si svolgerà l'attività lavorativa del minore le debite autorizzazioni per le eventuali azioni ispettive.

2. 2. Il Relatore.

ART. 4.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. In sede di prima applicazione, possono altresì venire iscritti nel registro

di cui al comma 1, coloro che presentano una domanda corredata da idonea certificazione dell'attività artistica svolta, che dovrà essere valutata dalla Commissione di cui al comma 2-ter.

2-ter. Per la valutazione delle domande di cui al comma 2-bis, viene nominata, con il decreto di cui al comma 4, una commissione composta da 5 membri, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

4.1. Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

4. 2. Borghesi, Paladini, Porcino.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

Elezione di un segretario	111
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-marzo 2010 e del calendario dei lavori per il periodo 1-5 febbraio 2010	115
AVVERTENZA	115

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 14.25.

Elezione di un segretario.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la Commissione deve procedere alla votazione per l'elezione di un segretario e che risulterà eletto segretario il deputato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Indice quindi la votazione per l'elezione di un segretario.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	24
Hanno riportato voti:	
Farina Coscioni	12
Schede nulle	4
Schede bianche	8

Proclama eletto segretario il deputato Maria Antonietta Farina Coscioni.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Barani, Binetti, Bocciardo, Bucchino, Castellani, Ciccioli, De Nichilo Rizzoli, Di Virgilio, D'Incecco, Farina Coscioni, Fucci, Garofalo, Girlanda, Grassi, Lenzi, Miotto, Murer, Palumbo, Pedoto, Porcu, Rondini, Sarubbi, Sbröllini e Livia Turco.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato Europa Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 gennaio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Invita, quindi, il relatore e il Governo ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Laura Molteni 3.8, Palagiano 3.21, nonché sull'emendamento Livia Turco 3.34, subordinatamente alla sua riformulazione. Auspica, quindi, l'approvazione dei suoi emendamenti 3.10 e 3.11, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Livia Turco 3.41, subordinatamente alla sua riformulazione. Esprime, infine, parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 3.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) illustra il suo emendamento 3.2, coerente con una diversa impostazione complessiva del provvedimento in esame, la quale non contempla l'introduzione della dichiarazione anticipata di trattamento. Desidera, inoltre, richiamare l'attenzione dei colleghi sulla mancanza di un chiaro riferimento al

ruolo dell'amministratore di sostegno, che invece può risultare ancora più rilevante, almeno sul piano quantitativo, di quello del tutore o del curatore. Infine, poiché la diversa impostazione della proposta di legge in esame, in cui si inseriva il suo emendamento 3.2, è stata respinta dalla Commissione, annuncia il ritiro dell'emendamento medesimo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 3.9: s'intende vi abbia rinunciato.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra l'emendamento Mura 3.15, di cui è cofirmatario, volto a rendere più stringente la volontà espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento, evitando di declassarla a mero « orientamento », e ad assicurare il rispetto della volontà anche di quei soggetti che non siano in grado di farla valere autonomamente.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) si rammarica della decisione del suo gruppo di non indicarlo come sostituto di uno dei membri della Commissione assenti, ciò che gli avrebbe consentito di prendere parte alle votazioni, com'è avvenuto nelle sedute precedenti. Auspica, comunque, l'approvazione dell'emendamento Mura 3.15, ritenendo che, quando si sia deciso di disciplinare le dichiarazioni anticipate di trattamento a livello legislativo, non si possa poi dichiarare irrilevante la volontà ivi espressa, come del resto conferma la disciplina recentemente approvata in Germania. Invita, pertanto, i colleghi a riflettere sull'opportunità di contenere l'intervento normativo nei limiti di un rinvio al codice di deontologia medica, al fine di evitare l'evidente incostituzionalità dello stesso.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) ritiene che l'emendamento in esame esalti, in modo unilaterale, la volontà del singolo intesa come *ius utendi et abutendi*, ignorando secoli di evoluzione della dottrina giuridica. Specie quando, come in questo caso, non si tratti di disporre solo del proprio

corpo, ma di impartire un comando a una terza persona, la volontà individuale incontra infatti limiti e vincoli precisi, che spetta all'ordinamento stabilire e regolare.

Livia TURCO (PD) sottolinea la circostanza che al collega Della Vedova viene impedito, da parte del suo gruppo, di prender parte alle votazioni proprio nel momento in cui la Commissione passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 3, recante disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento.

Massimo POLLEDRI (LNP), dopo aver ricordato che, dal punto di vista costituzionale, non si può affermare l'esistenza di un diritto a morire, sottolinea che la sua concezione della tutela della salute si realizza nella relazione del paziente con le persone che gli stanno vicino e nella ineliminabile dipendenza reciproca che tale vincolo solidaristico porta con sé. Evidenzia, inoltre, che la difesa, anche sul piano normativo, di questa concezione della tutela della salute diviene particolarmente importante nel caso dei soggetti più deboli e indifesi.

Eugenio MAZZARELLA (PD) desidera esprimere la propria solidarietà al collega Della Vedova, ritenendo che la decisione del suo gruppo di non consentirgli di prender parte alle votazioni, in sostituzione di un deputato assente, costituisca un fatto di sconcertante gravità, che limita fortemente la libertà di mandato di un parlamentare.

La Commissione respinge l'emendamento Mura 3.15.

Luisa BOSSA (PD) invita la presidenza a verificare le sostituzioni indicate dai gruppi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni effettuate dai gruppi.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra l'emendamento Mura 3.16, di cui è cofirmatario, ribadendo che, qualora tale emendamento fosse respinto, la norma in esame sarebbe certamente viziata da incostituzionalità. Naturalmente, non si può obbligare il medico a seguire pedissequamente la volontà espressa dal paziente in un momento precedente, ma non è accettabile, a suo avviso, che a tale volontà sia attribuito un valore solo orientativo, come nel provvedimento in esame.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) invita i colleghi, anche per rispetto della dignità del Parlamento, a non ergersi a interpreti unici delle norme costituzionali o della volontà della Corte costituzionale.

Carmelo PORCU (PdL) ritiene inaccettabile l'idea che il Parlamento, espressione diretta della sovranità popolare, sia messo sotto la tutela dei giudici costituzionali e dei giuristi. Ritiene, inoltre, che, a dispetto del dato testuale, la costituzione materiale tuteli pienamente il diritto alla vita e che la circostanza che esso non sia citato espressamente dipenda principalmente dal fatto che le minacce derivanti dai progressi scientifici più recenti non potevano essere note al costituente.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) osserva, rivolto al collega Buttiglione, che non intende affatto ergersi a interprete unico della Costituzione, ma limitarsi a prevedere che, qualora il Parlamento si ostini a voler disciplinare le dichiarazioni anticipate di trattamento, senza però riconoscere e tutelare la volontà ivi espressa, la Corte costituzionale non potrà, anche sulla base della sua precedente giurisprudenza, che dichiarare l'incostituzionalità di questa norma. Osserva inoltre, rivolto al collega Porcu, che, contrariamente a quanto da lui affermato, la tutela della vita ha compiuto molti passi in avanti negli anni successivi all'entrata in

vigore della Costituzione e che, in ogni caso, tutte le democrazie liberali prevedono un sistema di giustizia costituzionale volto ad assicurare che il legislatore non travalichi i confini segnati dalla Costituzione. Desidera precisare, infine, che riconoscere la volontà del paziente non significa che questa debba automaticamente produrre determinati effetti, ma, semplicemente, che non può essere disconosciuta come sua volontà.

Livia TURCO (PD) invita l'onorevole Polledri e tutti i colleghi della maggioranza a tener conto delle argomentazioni formulate dai gruppi di opposizione e ad astenersi dall'attribuire loro intenzioni e convinzioni che essi non hanno mai espresso. In particolare, la proposta di sostituire il termine « orientamento » con « volontà » non ha nulla a che fare con l'idea della piena disponibilità della propria vita da parte dell'individuo, ma, al contrario, è volta ad assicurare che l'azione del medico finalizzata alla tutela della salute possa poggiare sulla conoscenza della volontà del paziente. Esprime quindi il proprio rammarico per l'evidente assenza, da parte della maggioranza, di una reale disponibilità al confronto. Stigmatizza, inoltre, il profondo pessimismo che emerge dalla dichiarazioni dei colleghi di maggioranza, apparentemente convinti che il problema principale sia quello di limitare una dilagante domanda di eutanasia, laddove, al contrario, l'obiettivo primario del provvedimento in esame dovrebbe essere quello di contrastare l'abbandono terapeutico.

Paola BINETTI (PD) ritiene che la migliore conferma delle affermazioni della collega Livia Turco venga dal suo emendamento 3.34, in cui è evidente il riconoscimento dei limiti che la stessa volontà del paziente necessariamente incontra.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, rileva una profonda contraddizione nelle parole della collega Livia Turco, dal momento che proprio le proposte emendative del Partito democratico tendono a ridurre l'autonomia del medico, laddove

l'atteggiamento della maggioranza appare più attento alle ragioni della tutela della vita. Ritiene, inoltre, che il dibattito in corso, anche nella seduta odierna, dimostri la disponibilità della maggioranza ad un approfondito confronto con l'opposizione.

Antonio PALAGIANO (IdV) reputa ingiustificate le critiche del relatore alla collega Livia Turco, soprattutto per quanto riguarda l'autonomia del medico, dal momento che le proposte emendative dei gruppi di opposizione erano volte ad attribuire, alla volontà espressa dal paziente, un valore impegnativo, ma non vincolante. Respinge con forza, inoltre, la rappresentazione del dibattito in corso come contrapposizione tra chi difende il diritto alla vita e chi, invece, lo mette in secondo piano; semmai, si dovrebbe dire che l'opposizione, accanto al diritto alla vita, vuole difendere l'autonomia della persona.

La Commissione respinge l'emendamento Mura 3.16.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) osserva, rivolto al collega Di Virgilio, che la limitazione dell'autonomia del medico è pacificamente ammessa, da tutti, nel caso di un paziente vigile. Peraltro, il problema su cui vertono le proposte emendative in esame e, in particolare, l'emendamento Livia Turco 3.32, di cui auspica l'approvazione, non è tanto la prevalenza della volontà del paziente, quanto piuttosto il suo riconoscimento. Invita, quindi, i colleghi del suo gruppo ad evitare un'impostazione destinata a dividere profondamente il Paese e anche il Popolo della Libertà.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, premesso di concordare ampiamente con il collega Della Vedova, osserva che l'impostazione del provvedimento in esame appare coerente con l'articolo 9 della Convenzione di Oviedo, in cui si parla della necessità di « tener conto » della volontà del paziente.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 3.32.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-marzo 2010 e del calendario dei lavori per il periodo 1-5 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.

C. 1732 Porcu.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.

C. 2713 approvato, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02390 Carra ed altri: Provvedimenti per la crisi del settore suinicolo	116
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	121
5-02391 Beccalossi: Iniziative per ottenere deroghe all'applicazione della direttiva sui nitrati di origine agricola	117
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	122

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 164.	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 168 (Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Rilievi espressi</i>)	117
<i>ALLEGATO 3 (Proposte di rilievi del relatore)</i>	123
<i>ALLEGATO 4 (Documento presentato dal deputato Brandolini)</i>	126
<i>ALLEGATO 5 (Nuova formulazione delle proposte del relatore approvate dalla Commissione)</i> ...	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
AVVERTENZA	120

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.15.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto

televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02390 Carra ed altri: Provvedimenti per la crisi del settore suinicolo.

Marco CARRA (PD), illustrando l'interrogazione in titolo, rammenta che essa traeva la sua ragione d'essere dalla grave crisi del settore, che ora sta dando qualche piccolo segnale di recupero in seguito all'aumento delle quotazioni delle produzioni suinicole.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde alla interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco CARRA (PD), replicando, fa presente che la questione posta non può esaurirsi con la consueta dichiarazione circa la risposta del Governo, poiché s'inquadra in un contesto più generale qual è quello europeo. Data la complessità della crisi del settore, ritiene pertanto necessario che la Commissione proceda ad una serie di audizioni con le organizzazioni di categoria, al fine di individuare una strategia per rilanciare il settore e per favorire l'individuazione e l'introduzione di misure non contingenti, ma strutturali.

5-02391 Beccalossi: Iniziative per ottenere deroghe all'applicazione della direttiva sui nitrati di origine agricola.

Viviana BECCALOSSI (PdL), illustrando l'interrogazione in titolo, fa presente che riguarda una questione annosa, che provoca preoccupazioni in alcune aree del Paese, come la pianura padana. Infatti, qualora si desse attuazione integrale alla direttiva « nitrati », si rischierebbe di mettere in ginocchio la zootecnia italiana. La normativa in questione prevede infatti limiti allo spandimento dei liquami che penalizzerebbero in maniera particolare l'economia nazionale. Si chiede in sostanza al Governo se intende attivarsi per ottenere una deroga o una vera e propria revisione della direttiva.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Viviana BECCALOSSI (PdL), replicando, osserva che opportunamente il Governo ha messo in campo le azioni richieste da più parti, avviando un confronto tecnico e politico a livello europeo e la elaborazione di una nuova strategia per il superamento della direttiva « nitrati ». Giudica positivamente anche il coinvolgimento delle regioni e degli organi aventi

competenze di carattere ambientale. Fa presente infine che l'inquinamento dei terreni deriva soprattutto dalla mancanza di depurazione dei reflui urbani piuttosto che dallo spandimento dei liquami di origine agricola. Si ritiene pertanto soddisfatta della risposta fornita dal Governo.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-02389 e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola.

Atto n. 164.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola.

Atto n. 168.

(Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione).

(*Seguito dell'esame congiunto e conclusione — Rilievi espressi*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2010.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, premesso che i provvedimenti in esame hanno l'apprezzabile finalità della semplificazione della legislazione sull'attività agri-

cola che si è stratificata nel tempo, ricorda che tutti i protagonisti del mondo agricolo auditi dalle Commissioni agricoltura dei due rami del Parlamento hanno espresso un giudizio favorevole rispetto all'obiettivo di semplificazione, ma anche una pluralità di osservazioni sul merito degli stessi. Al riguardo, anche tenendo conto dei chiarimenti forniti in via informale dal Governo, ritiene che non vi siano le condizioni per un esame adeguatamente approfondito del merito di tutte le questioni poste e per fugare i dubbi e le difficoltà interpretative che potranno insorgere. Sottolineando che si potrebbero valutare altre ipotesi in merito all'esercizio della delega, ritiene conclusivamente che la Commissione debba manifestare l'esigenza di una complessiva rivalutazione dei testi in esame, sui quali va quindi sostanzialmente sospeso il giudizio, fermo restando il giudizio positivo sulle finalità perseguite.

Luciano AGOSTINI (PD) e Massimo FIORIO (PD) chiedono chiarimenti sulle conclusioni del relatore.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, presenta le sue proposte di rilievi sugli atti in esame (*vedi allegato 3*).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la Commissione non è chiamata ad esprimere un parere, ma a deliberare rilievi che hanno come destinataria la Commissione che dovrà esprimere il parere. Peraltro, le proposte del relatore sembrano recepire l'orientamento generalmente maturato in Commissione.

Sandro BRANDOLINI (PD) presenta, a nome del suo gruppo, un documento nel quale sono indicate in dettaglio le valutazioni del Gruppo medesimo e ne chiede la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta.

Paolo RUSSO, *presidente*, lo consente (*vedi allegato 4*).

Sandro BRANDOLINI (PD), pur giudicando apprezzabile l'obiettivo della sem-

plificazione, ritiene i testi in esame non riescano a declinare compiutamente le loro premesse, provocando un certo qual imbarazzo nella maggioranza. Invita pertanto la maggioranza stessa ad esprimere più chiaramente la necessità di sospendere l'*iter* dei provvedimenti, per avviare un nuovo percorso, che veda coinvolte anche le Commissioni parlamentari competenti per materia. In caso contrario, il suo gruppo avrebbe difficoltà ad aderire alle proposte della maggioranza.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), rilevando che i testi in esame presentano notevoli criticità, esprime particolari perplessità circa lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, in relazione al rispetto della legge n. 59 del 1997; tale atto, infatti, opera una delegificazione per la quale sembrerebbe necessaria una specifica autorizzazione legislativa. Chiede pertanto che si faccia chiarezza su questo particolare aspetto.

Condivide infine la necessità di una complessiva rivisitazione dei provvedimenti, come indicato tra le righe della proposta del relatore.

Paolo RUSSO, *presidente*, premesso che le proposte del relatore appaiono sufficientemente chiare, osserva che vi può essere imbarazzo sul piano politico, ma va comunque garantita l'autonomia e la sensibilità delle Commissioni parlamentari.

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che la Commissione Agricoltura del Senato ha espresso un giudizio favorevole, pur accompagnato da una lunga serie di osservazioni. Per quanto riguarda la Camera, concorda sul fatto che la Commissione non deve esprimere un parere positivo o negativo e, in questo senso, apprezza la proposta del relatore, che implica una valutazione negativa della sostanza dei provvedimenti.

Ritiene tuttavia necessario segnalare sin d'ora alcuni aspetti profondamente sbagliati dei testi in esame, come i casi nei quali si va al di là del semplice riordino. Ritiene altresì che non si deve delegare

alla Commissione per la semplificazione la parte che compete alla Commissione Agricoltura, che deve rimanere protagonista, insieme al mondo agricolo. Propone conseguentemente alcune modifiche al primo e al terzo rilievo proposti del relatore.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva – in merito alla prima modifica richiesta dal deputato Servodio – che la Commissione non deve esprimere valutazioni di merito che presuppongono l'avvenuta analisi dei testi, in quanto è orientata a manifestare l'esigenza di un maggiore approfondimento dei testi medesimi.

Quanto al coinvolgimento della Commissione Agricoltura, fa presente che esso dovrà avvenire, con tempi adeguati, nelle forme già previste dalla legge delega.

In sostanza, ritiene che la Commissione debba responsabilmente esprimere la necessità di avere il tempo necessario per valutare i testi, senza esprimere allo stato alcuna valutazione di merito. Infatti, non potrebbe accettare che la Commissione aderisca approssimativamente a provvedimenti dall'*iter* particolarmente accelerato, né che la stessa si limiti a fare da « passacarte » delle osservazioni delle associazioni di categoria, considerate valide a prescindere dalla loro concreta verifica. Da questo punto di vista, esprime apprezzamento per il lavoro della Commissione del Senato, che ha dimostrato maggiore capacità di approfondimento.

Luciano AGOSTINI (PD), giudicando ineccepibili le considerazioni del Presidente, desidera politicamente rimarcare che vi è sintonia con il relatore e la maggioranza, laddove in sostanza si chiede, come richiesto anche dal mondo agricolo, di riaprire un percorso avviato male e che tradisce gli obiettivi dichiarati. Da questo punto di vista desidera sottolineare l'atteggiamento non pregiudiziale dell'opposizione e la sostanziale unità di orientamenti che si è maturata nella Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che in questo caso la parte politica che ha di-

mostrato di non avere atteggiamenti pregiudiziali è la maggioranza.

Sandro BRANDOLINI (PD) propone di modificare i rilievi formulati dal relatore, nel senso emerso dal dibattito.

Viviana BECCALOSI (PdL), nell'esprimere l'adesione del suo gruppo all'obiettivo della semplificazione della normativa sull'attività agricola, perseguito da anni, giudica positivamente l'operato del Ministro delle politiche agricole, che ha dimostrato coraggio nell'affrontare problemi delicati e gli interessi che vi sono coinvolti. Da questo punto di vista, non possono sorprendere le perplessità suscitate.

Tuttavia, la proposta del relatore è condivisibile, perché i provvedimenti in esame presentano effettivamente aspetti che possono creare difficoltà e dubbi interpretativi rispetto a realtà consolidate.

Quanto alla proposta di indicare l'esigenza di un coinvolgimento delle Commissioni Agricoltura e del mondo agricolo, sottolinea che le organizzazioni di categoria sono soggetti meritevoli di attenzione e rispetto, ma hanno un ruolo ben diverso da quello proprio degli organi parlamentari.

Isidoro GOTTARDO (PdL) ricorda che i provvedimenti in esame sono il positivo frutto di un lavoro di grande rilievo e di uno sforzo enorme di superamento delle difficoltà connesse al riordino e alla semplificazione della normativa nazionale sull'attività agricola. Esprime pertanto preoccupazione circa i tempi di esercizio della delega.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che, a prescindere dal termine di delega e dalle possibili interpretazioni delle norme di cui alla legge n. 246 del 2005, si pone la questione politica dei tempi da assicurare per un adeguato esame dei provvedimenti di riordino in sede parlamentare. Al riguardo, si può anche valutare la possibilità di una proroga dei termini per l'esercizio della delega. Condivide infine l'apprezzamento per l'operato del Ministro Zaia.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, osserva che si può prevedere una esplicita proroga della delega ovvero verificare la possibilità di utilizzare la delega prevista per l'adozione di disposizioni di riassetto, oltre che integrative e correttive. In ogni caso, il lavoro encomiabile sin qui compiuto dal Governo non andrà disperso. Neppure però la Commissione può esimersi dall'evidenziare i possibili effetti di testi sui quali sono state sollevate numerose perplessità, che la Commissione non ha avuto modo di verificare.

Ribadisce pertanto che i rilievi da esprimere non dovranno contenere alcun giudizio di merito sui provvedimenti in esame.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) esprime perplessità sul secondo rilievo proposto dal relatore, nella parte in cui fa riferimento alle criticità lamentate in merito ai provvedimenti. Ne propone pertanto la riformulazione.

Massimo FIORIO (PD) osserva che dalle richieste di modifica avanzate la proposta del relatore viene resa meno chiara. Invita pertanto a non eccedere in questa direzione.

Paolo RUSSO, *presidente*, sospende la seduta, per consentire al relatore la riformulazione delle sue proposte sulla base del dibattito svoltosi e delle richieste formulate.

La seduta sospesa alle 15.20, è ripresa alle 15.25.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una nuova formu-

lazione delle sue proposte di rilievi (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva, con distinte votazioni, le proposte di rilievi come riformulate dal relatore in merito all'atto n. 164 e all'atto n. 168.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.

ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Arturo Semerari a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Atto n. 57.

Proposta di nomina del dottor Tiziano Baggio a presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Atto n. 58.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02390 Carra ed altri: Provvedimenti per la crisi del settore suinicolo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno premettere che non sono disponibili nell'ordinamento comunitario strumenti di intervento che legittimino aiuti di stato, al di fuori del regime *de minimis*, per motivi legati alla fluttuazione dei prezzi di mercato.

Peraltro il tema delle difficoltà del comparto suinicolo è stato sollevato a Bruxelles nelle ultime riunioni del Comitato speciale agricoltura (CSA) e la Commissione ha respinto le richieste di attivazione di intervento straordinario attraverso lo stoccaggio.

Viceversa, qualora la richiesta in oggetto fosse riferita all'attivazione degli aiuti al salvataggio e ristrutturazione per le aziende in difficoltà, ai sensi degli orientamenti UE sugli aiuti di stato, si rileva che tali aiuti possono riguardare solo le imprese con comprovate e gravi situazioni di squilibrio finanziario e patrimoniale e, in tal caso, l'accesso all'aiuto implica la rinuncia – per 5 anni – a qualsiasi altra forma di aiuto pubblico.

Pertanto, si ritiene di dover valutare con attenzione la fattibilità tecnica della richiesta di dichiarazione di crisi.

Dal punto di vista generale, si sottolinea la necessità di ponderare anche i possibili effetti indotti che una simile dichiarazione di crisi potrebbe determinare, ad esempio, sul sistema bancario e finanziario, in quanto legittimerebbe l'innalzamento delle valutazioni di rischio delle imprese del settore e quindi un danno per le stesse.

Per i motivi identificati, si ritiene prioritario proseguire sulla strada – già intrapresa – degli interventi strutturali per il rilancio del settore.

In questo quadro, deve essere collocato anche l'intervento generale sul credito agricolo definito dal Governo con l'ultima legge finanziaria che può interessare, in particolare, il comparto suinicolo.

Infatti, al fine di favorire l'accesso al credito da parte degli agricoltori attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli, è previsto che per l'anno 2010 sia possibile accedere al fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito centrale Spa nei limiti di 20 milioni di euro.

D'altra parte, si evidenzia l'importanza degli impegni definiti con l'intesa della filiera suinicola sottoscritta nel 2008 ed ora in fase di attuazione anche attraverso uno specifico piano di settore, per la trasparenza dei mercati, per la valorizzazione commerciale nel mercato interno ed in quelli esteri sia delle carni fresche che dei prodotti trasformati.

La situazione di difficoltà del settore rimane, purtroppo, ancora grave ma in questi mesi, anche per effetto degli sforzi compiuti in seno alla filiera, il prezzo di mercato dei suini vivi è tornato oltre 1,2 euro/kg.

Si tratta di un segnale che, seppur ancora insufficiente ad assicurare prospettive di sviluppo stabili al comparto, permette di affrontare con fiducia il lavoro dei prossimi mesi per l'attuazione degli accordi e dei piani di sviluppo.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02391 Beccalossi: Iniziative per differire l'applicazione delle direttive sui ritardi di origine agricola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Questa Amministrazione ha avviato da circa un anno, in accordo con le Regioni, un importante percorso di confronto tecnico e di elaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di una nuova strategia di approccio alla questione dei nitrati finalizzata a risolvere i problemi di applicazione sul territorio ma anche per cogliere possibili opportunità per il settore agricolo.

Tale iniziativa, ha portato alla definizione del piano strategico nazionale sui nitrati, iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna della Conferenza Stato-Regioni, per l'acquisizione del prescritto accordo.

Nel quadro delle azioni previste del predetto piano durante tutto il 2009, sono state avviate varie attività e, in particolare, la presentazione della richiesta di deroga nell'ambito della 38° riunione del Comitato nitrati, organo consultivo della Commissione europea.

A seguito di tale istanza, è stato definito un dossier tecnico-scientifico volto a giustificare la richiesta di deroga al limite dei 170 kg/ha/anno di azoto previsti dalla Direttiva nitrati, nonché a proporre le soluzioni tecniche ed agronomiche atte a giustificare il superamento dei limiti posti dalla norma, tenendo anche conto delle specificità climatiche e pedologiche del nostro territorio.

Dopo una prima analisi del documento da parte della Commissione, il giorno 15 dicembre 2009, si è tenuto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, un incontro con i membri della direzione generale ambiente della Commissione Europea per un confronto su alcuni punti, per i quali erano stati chiesti dei chiarimenti, del documento tecnico-scientifico presentato.

Durante l'incontro, i membri della Commissione hanno valutato l'innalzamento al massimo a 250 Kg/ha di azoto nelle zone vulnerabili.

Il dossier, con le modifiche apportate, è stato esaminato nell'ambito del Comitato nitrati tenutosi a Bruxelles il giorno 20 gennaio 2010.

A seguito dell'esame, questa Amministrazione è in attesa delle domande scritte da parte degli altri Stati membri per fornire le opportune controdeduzioni.

Infine, nell'ambito del suddetto piano strategico nitrati, si prevede tra le varie linee operative l'azione 3, di cui si riporta un estratto:

« Azione 3: Ricerca sulle dinamiche di inquinamento da nitrati e sulle fonti agricole e extra agricole per un aggiornamento della normativa comunitaria.

Dopo quasi due lustri dall'approvazione della Direttiva nitrati, appare giunto il momento di promuovere in sede comunitaria una riflessione approfondita sull'effettivo contributo del settore agricolo al problema dell'"inquinamento da nitrati".

Una possibile revisione della direttiva, sarebbe comunque auspicabile anche al fine di rendere coerente e più organico l'intero *corpus* normativo che si trova oggi frammentato in più atti comunitari (direttiva NEC; direttiva 2000/60/CE; direttiva 91/271/CEE; direttiva 2006/118/CE) ».

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola (Atto n. 164).

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola (Atto n. 168).

PROPOSTE DI RILIEVI DEL RELATORE

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminati, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola (atto n. 164) e lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del medesimo decreto legislativo (atto n. 168);

premessi che:

gli schemi in esame si propongono il riordino della normativa di competenza statale in materia di attività agricola, realizzando un primo concreto tentativo di semplificazione di un quadro legislativo che risente di una stratificazione pluridecennale;

il problema della semplificazione normativa è da tempo molto sentito e ha ormai assunto il rango di una politica istituzionale, in quanto emerge da esigenze fortemente sentite nella società, connesse all'eccesso di complessità amministrativa, ad una crescita disordinata della pubblica amministrazione, alla proliferazione dei centri di produzione normativa, al lievitare dello stock di regolazione, alle esigenze interne di razionalizzazione; la soluzione di tale problema rappresenta un obiettivo prioritario nell'ottica del rilancio della competitività, della crescita dell'economia e del miglioramento dei rapporti tra cittadini e istituzioni; inoltre, la chia-

rezza e la semplicità della formulazione delle norme è condizione indispensabile perché i destinatari possano conoscerle ed utilizzarle agevolmente;

è pertanto decisamente condivisibile la strategia normativa che si caratterizza nella prospettiva dell'adozione del riordino della normativa sull'attività agricola, per conferire da un lato sistematicità ed organicità e, dall'altro, adeguamento e completezza all'intero *corpus* normativo statale in materia di agricoltura;

la semplificazione e il riassetto delle norme in materia agricola, attualmente disperse in una molteplicità di fonti normative, di non sempre facile ricognizione e lettura, non può che apportare indubbi vantaggi per tutti gli operatori del sistema, siano essi pubblica amministrazione od imprese od anche semplici cittadini-consumatori;

obiettivo della legge delega è non solo la semplificazione e il riassetto della normativa vigente da un punto di vista formale (ricognizione delle norme vigenti, eliminazione delle norme implicitamente abrogate e di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di contenuto normativo o sono comunque obsolete, adeguamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo), ma anche il riassetto sostanziale e la codificazione della normativa primaria regolante la ma-

teria, anche al fine, tra l'altro, di garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica;

l'impatto sui destinatari delle norme è molto rilevante in quanto il progetto di riordino normativo delle attività agricole interessa i settori più significativi della disciplina di competenza statale in materia, quali, ad esempio, la definizione di coltivatore diretto; il riordino della disciplina delle qualifiche soggettive dell'imprenditore agricolo; la figura dell'imprenditore agricolo giovane; la disciplina dei contratti agrari; le disposizioni relative alla biodiversità, all'agricoltura transgenica, al principio della coesistenza e alla relativa responsabilità in caso di danno alle coltivazioni vicine, eccetera;

gli schemi in esame non costituiscono testi meramente compilativi ed è dunque indispensabile analizzarli nelle sue singole parti alla luce dei principi e criteri direttivi enunciati nella legge di delega;

considerato che:

la Commissione Agricoltura, in parte insieme con la Commissione Agricoltura del Senato, ha svolto un articolato ciclo di audizioni informali, che hanno interessato le principali organizzazioni professionali e cooperative dell'agricoltura e della pesca, nonché le rappresentanze del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

altre organizzazioni hanno fatto pervenire documenti scritti, con osservazioni e proposte;

dalla consultazione delle categorie interessate sono tuttavia emersi profili critici e preoccupazioni in merito agli schemi in oggetto, non con riferimento ai generali obiettivi di semplificazione e riordino, ma piuttosto con riferimento alle scelte compiute nella redazione di singole disposizioni o gruppi di disposizioni e agli effetti che possono derivarne;

in particolare, sono stati segnalati numerosi casi di non corrispondenza tra

le disposizioni inserite negli schemi in esame con quelle attualmente vigenti, per effetto di formulazioni normative o di accorpamenti o scomposizioni di norme o ancora di scelte lessicali, che finiscono per produrre modificazioni sostanziali della disciplina, del suo ambito di applicazione e dei suoi effetti o comunque per generare dubbi e difficoltà interpretative e applicative;

è stata inoltre segnalata l'esigenza di ricomprendere nell'opera di riordino ulteriori disposizioni non contemplate negli schemi in esame ovvero di escludere disposizioni che invece sono state in esse inserite;

sono state evidenziate perplessità in merito alle scelte compiute in relazione a disposizioni per le quali vi sono interpretazioni e applicazioni giurisprudenziali difformi;

sono poi stati rilevati alcune imprecisioni o errori materiali nelle formulazioni e nei riferimenti normativi contenuti in alcune disposizioni;

con riferimento allo schema di decreto del Presidente della Repubblica (atto n. 168), è stato rilevato che esso, recando per la maggior parte norme di rango legislativo, opera una delegificazione per la quale sarebbe però necessaria, in assenza della legge di semplificazione annuale, una specifica autorizzazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

è stata infine lamentata la mancata consultazione delle rappresentanze delle categorie interessate nel corso del procedimento che ha portato all'elaborazione dei provvedimenti di riordino;

i rilievi critici sottoposti all'attenzione della Commissione toccano anche alcune normative di fondamentale importanza per il mondo agricolo, come quelle relative all'individuazione delle qualifiche soggettive, al compendio unico, ai contratti agrari, alle agroenergie, alla vendita di-

retta di prodotti agricoli, alla coesistenza con le coltivazioni OGM, alle agevolazioni tributarie;

**DELIBERA DI ESPRIMERE
I SEGUENTI RILIEVI**

sullo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola (Atto n. 164):

la Commissione Agricoltura – anche sulla base delle audizioni svolte – avverte, in linea generale, una viva preoccupazione per i possibili effetti dei provvedimenti di riordino, dal punto di vista delle difficoltà e dei dubbi interpretativi che potrebbero insorgere nella loro applicazione e del conseguente rischio di dover affrontare, successivamente alla loro entrata in vigore, la necessità di ulteriori norme di chiarimento, contraddicendo gli obiettivi di semplificazione del medesimo riordino;

tali preoccupazioni non possono essere agevolmente superate, se si considera la ristrettezza dei tempi complessivamente

disponibili per l'esame degli stessi provvedimenti sia da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione sia da parte delle Commissioni Agricoltura della Camera e del Senato, ristrettezza che non consente una puntuale disamina delle criticità lamentate e un'attenta valutazione delle singole scelte compiute dal Governo;

si invitano pertanto la Commissione per la semplificazione e il Governo a considerare l'opportunità di una complessiva rivalutazione dei testi in esame, utilizzando tutti gli strumenti procedurali e normativi utili per conciliare i condivisibili obiettivi della semplificazione e del riassetto normativo con l'esigenza di una disamina approfondita dei profili problematici emersi.

**DELIBERA ALTRESÌ DI ESPRIMERE
I MEDESIMI RILIEVI**

anche sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del medesimo decreto legislativo (atto n. 168).

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola (Atto n. 164).**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola (Atto n. 168).****DOCUMENTO PRESENTATO DAL DEPUTATO BRANDOLINI**

Il gruppo del Partito Democratico, nell'analizzare gli schemi in titolo, non ha ravvisato efficaci elementi di semplificazione così come annunciati dal Governo. L'impianto del riordino proposto dal Ministro Zaia, pur avendo accorpato, utilmente, più provvedimenti, è ben lungi dallo snellire l'intricato quadro legislativo della materia agricola. L'approssimazione con cui si è proceduto rischia, peraltro, di compromettere la complessa procedura di semplificazione e riordino della normativa vigente così come disposto dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 (legge di semplificazione per il 2005). L'impianto dei provvedimenti deve essere pertanto adeguatamente riformulato sulla base dei rilievi e delle forti perplessità che si sono addensate sul testo, che qui segnaliamo, ed alla luce dell'unanime giudizio fortemente critico, espresso dai rappresentanti delle principali categorie del comparto audite dalla Commissione.

Al riguardo, si evidenzia che:

lo schema di decreto legislativo non appare coerente con i criteri di delega contenuti nell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 che, avendo carattere multidisciplinare non strettamente agricolo, aveva finalità esclusivamente di riordino e di assetto della disciplina, specie con riferimento alla legislazione antecedente al primo gennaio 1970;

in ordine alle valutazioni di carattere generale:

la legge n. 59 del 1997 (articolo 20) prevede la necessità di un'autorizzazione legislativa nell'ambito della legge annuale di semplificazione in merito alla facoltà di affiancare al decreto di riassetto un testo unico regolamentare. Nel caso specifico dell'atto n. 168 in esame, si è operato in assenza di detta autorizzazione;

non sono stati resi noti i pareri vincolanti del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata;

non risulta esserci un adeguato termine per l'esame dello schema di decreto legislativo e di decreto del Presidente della Repubblica;

le organizzazioni di settore non sono state coinvolte nella fase preparatoria del provvedimento né è stato richiesto il loro parere;

il provvedimento in alcuni casi sembra essere orientato ad una vera e propria riformulazione della normativa di settore più che ad un riordino della stessa. In altri casi registrano un ampliamento o un restringimento arbitrario dell'ambito soggettivo della norma (riferimenti generici e non specifici, soggetti non coincidenti, eccetera);

l'elenco delle disposizioni che vengono abrogate contiene anche disposizioni

precedentemente abrogate e, inoltre, le note del testo risultano talvolta non esatte nella riproduzione dello stesso testo;

la sostituzione del termine «azienda agricola» con «impresa agricola» non risulta sempre coerente;

i riferimenti alla disciplina comunitaria sono spesso privi di indicazioni legislative specifiche;

in ordine alle valutazioni di carattere tecnico:

1) Titolo I (*Delle integrazioni al codice civile*) – Articolo 1 (*Definizione di coltivatore diretto*). La definizione di coltivatore diretto appare ancora non del tutto definita. Si chiede pertanto di esaminare le varie formulazioni esistenti al fine di arrivare a una definizione più completa.

2) Titolo II (*Delle qualifiche soggettive e delle attività dell'imprenditore agricolo*) – Articolo 4 (*Degli equiparati all'imprenditore agricolo*). Si richiede di rivalutare la scelta della equiparazione delle categoria dei soggetti elencati dall'articolo in questione con l'imprenditore agricolo e di ripristinare la vigente formulazione prevista dalle norme attuali che invece parlano di «assimilazione». Si propone altresì l'inserimento di specifiche indicazioni che prevedano l'estensione di quanto stabilito per le cooperative agro-forestali anche ai consorzi forestali, in particolare:

all'articolo 4, comma 1, lettera d);

all'articolo 21 (*Promozione delle attività selvicolturali e forme di gestione*), comma 4, dopo le parole: «associazioni agrarie» inserire le parole: «e forestali»;

all'articolo 22 (*Cooperative forestali*) estendere anche ai consorzi forestali. Si precisa che i consorzi forestali sono forme di aggregazione di proprietari, pubblici e privati che spesso comprendono anche imprese di utilizzazione e prima trasformazione. Essi inoltre, gestiscono e conducono direttamente il bosco e possono realizzare direttamente interventi selvicolturali, esercitando tra

l'altro, una delle attività previste dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, parrebbe, quindi illogico non estendere ai consorzi forestali alcune facilitazioni che invece ora sono concesse ai consorzi agroforestali che generalmente non gestiscono superfici forestali proprie e svolgono principalmente attività di servizio in conto terzi.

3) Capo II (*Degli imprenditori agricoli professionali*) – Articolo 7 (*Definizione di società agricola*). Al comma 2 si fa riferimento al titolo V del libro V del codice civile relativo alle società escludendo le cooperative previste nel titolo VI. Si richiede una integrazione del medesimo articolo.

4) Articolo 14 (*Agriturismo*). La disciplina indicata per attività agrituristiche di tipo ricreativo culturale sembra invadere pericolosamente il campo delle fattorie didattiche, che in diverse regioni sono state individuate come attività che possono essere svolte dalle aziende agricole in genere senza essere agrituristiche.

5) Articolo 15 (*Elenco e disciplina delle attività agrituristiche*). Al comma 8 si richiede di salvaguardare e competenze in materia di igiene e sanità delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

6) Capo IX (*Della vendita diretta dei prodotti agricoli*) – Articolo 23 (*Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio*). Soprattutto in relazione al comma 5 ci si chiede quale sia la *ratio* della norma essendo probabile che la disposizione sia antecedente al decreto legislativo n. 228 del 2001 che ha esteso questa possibilità a tutti i tipi di prodotti agricoli.

7) Articolo 26 (*SIAN*). Si richiede la trattazione dell'argomento in un apposito titolo. La materia andrebbe meglio trattata avendo presenti le attuali fonti comunitarie e la concreta derivazione nazionale che determinano il superamento delle disposizioni qui riportate.

8) Articolo 27 (*Anagrafe delle imprese agricole*). La formulazione attuale della norma appare incoerente con la vigente normativa comunitaria, con particolare riferimento al sistema integrato gestione e controllo.

9) Articolo 28 (*Forma delle nuove istanze di aiuti*). Si sottolinea l'opportunità di aggiungere un comma generale che riprenda la definizione del fascicolo aziendale normato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. Sarebbe inoltre opportuno verificare se le forme di semplificazione proposte siano ancora attuali ovvero se risulti ammissibile che una domanda presentata in un determinato anno valga anche per gli anni successivi. Si segnala che questa semplificazione ha comportato molti problemi.

Si propone di inserire tale comma:

« 1. Per i fini di semplificazione e armonizzazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 173 del 1998 i soggetti che esercitano attività agricola o che intendono presentare domanda di aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, costituiscono un fascicolo aziendale. Il fascicolo aziendale è il modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, accompagnato dalla documentazione giuridica probante le informazioni dichiarate. Nel fascicolo aziendale possono essere depositate le domande di aiuto presentate per via telematica e i titoli di produzione detenuti ».

All'inizio del comma 1 si propone di inserire: « i soggetti titolari di un fascicolo aziendale aggiornano le informazioni depositate prima di inoltrare nuove istanze di aiuto ».

10) Titolo III (*Della disciplina del territorio*). L'intero titolo risulterebbe del tutto disarticolato e poco coerente, riferito a norme tra loro completamente disomogenee, che perseguono obiettivi diversi e che vanno dalla enunciazione degli obiettivi di tutela dello spazio rurale (articolo 30 e 31 che sono norme di finalità),

all'architettura rurale, alla definizione di colture transgeniche, ai danni alle produzioni agricole (fondo regionale).

11) Articolo 30 (*Gestione e sviluppo delle varie aree rurali e delle loro produzioni*). Il comma 2 prevede che lo Stato le regioni e gli enti locali tutelino le produzioni DOC, DOCG, DOP, ICP e IGT, le aree agricole ad agricoltura biologica, le zone aventi specifico interesse agrituristico.

Il comma 3 prevede che, come disposto dalla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 la tutela di cui al comma 2 sia realizzata in particolare con:

a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti – competenza regionale;

b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento – competenza provinciale.

Con riferimento alla norma si segnali come l'ambito della parte IV del suddetto decreto non sia stato rinvenuto in alcun riferimento a queste due tipologie di strumenti.

12) Titolo IV (*Della proprietà terriera e delle strutture agrarie*) – Articolo 39 (*Compendio unico*). Il regolamento CE 1257/1999 non è più in vigore. È necessario far riferimento all'attuale regolamento CE 1698/2005 che però è ispirato ad altri principi, tra i quali non c'è più il livello minimo di redditività.

13) Articolo 49 (*Bonifica*). Si richiede la soppressione del comma 2 di nuova formulazione.

14) Articolo 51 (*Diritto degli eredi all'acquisto forzoso della proprietà*). Al comma 1, lettera c), si propone la riduzione da sei a cinque del numero di anni dell'impegno a coltivare o condurre il fondo, in linea con gli obblighi finora imposti dalla normativa per la piccola proprietà contadina (articolo 11 decreto legislativo n. 228 del 2001).

15) Articolo 105 (*Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisposti*). Il comma 2 appare contraddittorio laddove prevede la possibilità per l'ente proprietario di recedere dalla concessione allorquando il terreno demaniale o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale l'indisponibilità è posta. Siffatta formulazione do-

vrebbe essere modificata nel senso di prevedere l'obbligo per l'ente proprietario di recedere con atto di natura vincolata corrispondente al carattere necessario della destinazione del bene demaniale o indisponibile.

Tutto ciò premesso, il gruppo del PD esprime convintamente un giudizio negativo.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola (Atto n. 164).**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola (Atto n. 168).****NUOVA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DEL RELATORE
APPROVATE DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati,

esaminati, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola (atto n. 164) e lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del medesimo decreto legislativo (atto n. 168);

premesso che:

gli schemi in esame si propongono il riordino della normativa di competenza statale in materia di attività agricola, realizzando un primo concreto tentativo di semplificazione di un quadro legislativo che risente di una stratificazione pluridecennale;

il problema della semplificazione normativa è da tempo molto sentito e ha ormai assunto il rango di una politica istituzionale, in quanto emerge da esigenze fortemente sentite nella società, connesse all'eccesso di complessità amministrativa, ad una crescita disordinata della pubblica amministrazione, alla proliferazione dei centri di produzione normativa, al lievitare dello stock di regolazione, alle esigenze interne di razionalizzazione; la soluzione di tale problema rappresenta un obiettivo prioritario nell'ottica del rilancio della competitività, della crescita dell'eco-

nomia e del miglioramento dei rapporti tra cittadini e istituzioni; inoltre, la chiarezza e la semplicità della formulazione delle norme è condizione indispensabile perché i destinatari possano conoscerle ed utilizzarle agevolmente;

è pertanto decisamente condivisibile la strategia normativa che si caratterizza nella prospettiva dell'adozione del riordino della normativa sull'attività agricola, per conferire da un lato sistematicità ed organicità e, dall'altro, adeguamento e completezza all'intero *corpus* normativo statale in materia di agricoltura;

la semplificazione e il riassetto delle norme in materia agricola, attualmente disperse in una molteplicità di fonti normative, di non sempre facile ricognizione e lettura, non può che apportare indubbi vantaggi per tutti gli operatori del sistema, siano essi pubblica amministrazione od imprese od anche semplici cittadini-consumatori;

obiettivo della legge delega è non solo la semplificazione e il riassetto della normativa vigente da un punto di vista formale (ricognizione delle norme vigenti, eliminazione delle norme implicitamente abrogate e di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di contenuto normativo o sono comunque obsolete, ade-

guamento, aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo), ma anche il riassetto sostanziale e la codificazione della normativa primaria regolante la materia, anche al fine, tra l'altro, di garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica;

l'impatto sui destinatari delle norme è molto rilevante in quanto il progetto di riordino normativo delle attività agricole interessa i settori più significativi della disciplina di competenza statale in materia, quali, ad esempio, la definizione di coltivatore diretto; il riordino della disciplina delle qualifiche soggettive dell'imprenditore agricolo; la figura dell'imprenditore agricolo giovane; la disciplina dei contratti agrari; le disposizioni relative alla biodiversità, all'agricoltura transgenica, al principio della coesistenza e alla relativa responsabilità in caso di danno alle coltivazioni vicine, eccetera;

gli schemi in esame non costituiscono testi meramente compilativi ed è dunque indispensabile analizzarli nelle sue singole parti alla luce dei principi e criteri direttivi enunciati nella legge di delega;

considerato che:

la Commissione Agricoltura, in parte insieme con la Commissione Agricoltura del Senato, ha svolto un articolato ciclo di audizioni informali, che hanno interessato le principali organizzazioni professionali e cooperative dell'agricoltura e della pesca, nonché le rappresentanze del Consiglio nazionale del notariato e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

altre organizzazioni hanno fatto pervenire documenti scritti, con osservazioni e proposte;

dalla consultazione delle categorie interessate sono tuttavia emersi profili critici e preoccupazioni in merito agli schemi in oggetto, non con riferimento ai generali obiettivi di semplificazione e riordino, ma piuttosto con riferimento alle scelte com-

piute nella redazione di singole disposizioni o gruppi di disposizioni e agli effetti che possono derivarne;

in particolare, sono stati segnalati numerosi casi di non corrispondenza tra le disposizioni inserite negli schemi in esame con quelle attualmente vigenti, per effetto di formulazioni normative o di accorpamenti o scomposizioni di norme o ancora di scelte lessicali, che finiscono per produrre modificazioni sostanziali della disciplina, del suo ambito di applicazione e dei suoi effetti o comunque per generare dubbi e difficoltà interpretative e applicative;

è stata inoltre segnalata l'esigenza di valutare la possibilità di ricomprendere nell'opera di riordino ulteriori disposizioni non contemplate negli schemi in esame ovvero di escludere disposizioni che invece sono state in esse inserite;

sono state evidenziate perplessità in merito alle scelte compiute in relazione a disposizioni per le quali vi sono interpretazioni e applicazioni giurisprudenziali difformi;

con riferimento allo schema di decreto del Presidente della Repubblica (atto n. 168), è stato rilevato che esso, recando per la maggior parte norme di rango legislativo, opera una delegificazione per la quale sarebbe però necessaria, in assenza della legge di semplificazione annuale, una specifica autorizzazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

è stata infine lamentata dalle rappresentanze delle categorie interessate la mancata consultazione nel corso del procedimento che ha portato all'elaborazione dei provvedimenti di riordino;

i rilievi critici sottoposti all'attenzione della Commissione toccano anche alcune normative di fondamentale importanza per il mondo agricolo, come quelle relative all'individuazione delle qualifiche soggettive, al compendio unico, ai contratti agrari, alle agroenergie, alla vendita di-

retta di prodotti agricoli, alla coesistenza con le coltivazioni OGM, alle agevolazioni tributarie;

**DELIBERA DI ESPRIMERE
I SEGUENTI RILIEVI**

sullo schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola (Atto n. 164):

la Commissione Agricoltura – anche sulla base delle audizioni svolte – avverte, in linea generale, la necessità di evitare difficoltà e dubbi interpretativi sostanziali e formali che potrebbero insorgere nell'applicazione dei provvedimenti di riordino;

tale esigenza non può essere agevolmente soddisfatta, se si considera la ristrettezza dei tempi complessivamente disponibili per l'esame degli stessi provvedimenti in sede parlamentare, ristrettezza

che non consente una puntuale disamina delle criticità segnalate e un'attenta valutazione delle singole scelte compiute dal Governo;

si invitano pertanto la Commissione per la semplificazione e il Governo a considerare l'opportunità di un complessivo riesame dei testi, utilizzando tutti gli strumenti procedurali e normativi utili per conciliare i condivisibili obiettivi della semplificazione e del riassetto normativo con l'esigenza di una disamina approfondita dei profili problematici emersi, con il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari.

**DELIBERA CONSEGUENTEMENTE
DI ESPRIMERE I MEDESIMI RILIEVI**

anche sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del medesimo decreto legislativo (atto n. 168).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. C. 3071 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo. Atto n. 176 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	134
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	137
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE. Atto n. 172 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	138
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE. Atto n. 173 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	138
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.

C. 3071 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2010.

Giovanni DELL'ELCE (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nicola FORMICHELLA (PdL), preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.

Atto n. 176.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che lo schema in esame modifica e integra il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 118, che, recependo la direttiva 2006/23/CE, ha istituito la licenza comunitaria di controllore del traffico aereo al fine di aumentare i livelli di sicurezza e migliorare il funzionamento del sistema di controllo del traffico aereo generale. La licenza è rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e autorizza chi ne è titolare allo svolgimento dei servizi di controllo del traffico aereo, sia nel settore civile che militare. Il decreto legislativo n. 118/2008 disciplina le modalità di rilascio, mantenimento, sospensione e revoca della licenza.

La relazione illustrativa allo schema in esame evidenzia che in fase di prima applicazione sono sorte difficoltà interpretative che pregiudicano la completa e puntuale attuazione della normativa comunitaria recepita, in particolare per quanto riguarda la sospensione e la revoca della licenza e le modalità per il rilascio della stessa. Essendo ancora aperti i termini per l'esercizio della delega si è provveduto alla predisposizione dello schema correttivo in esame.

I primi due commi dell'articolo 1 disciplinano la sospensione cautelare dall'impiego e la sospensione e la revoca della licenza. Si prevede invece che, nel corso dell'accertamento della responsabilità di

un incidente o inconveniente grave, sia possibile sospendere, a titolo cautelare, il controllore dall'impiego, anziché sospendergli la licenza, e che tale facoltà spetti all'Ente fornitore dei servizi di traffico aereo, ENAV e Aeronautica Militare (articolo 1, comma 1, che introduce il nuovo comma 3-*bis* all'articolo 5).

Il nuovo comma 4 dell'articolo 5 (introdotto dal comma 2 dell'articolo 1 in esame) prevede che la sospensione della licenza da parte dell'ENAC sia effettuata quando è stata accertata la negligenza professionale del controllore del traffico aereo. Viene inoltre fissato il periodo minimo (un mese) e massimo (sei mesi) di durata della sospensione.

Il nuovo comma 5 (anch'esso introdotto dal comma 2 dell'articolo 1) elenca i casi nei quali è disposta la revoca della licenza: *a)* accertamento di grave negligenza professionale che abbia causato un incidente; *b)* violazione dolosa o gravemente colposa di leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo; *c)* applicazione della sanzione della sospensione, per non meno di sei mesi, per due volte nell'arco di un biennio.

Il comma 3 dell'articolo 1, che aggiunge 8 commi (da 5-*bis* a 5-*nonies*) all'articolo 5 del decreto legislativo n. 118/2008, disciplina la procedura per l'irrogazione delle sanzioni della sospensione e della revoca della licenza. La disposizione in esame prevede che l'ENAC provveda alla contestazione degli addebiti e che i destinatari della contestazione possano presentare memorie difensive, il tutto nei termini che saranno stabiliti dall'ENAC con apposito regolamento. A seguito alla presentazione delle memorie difensive, o alla scadenza del relativo termine, l'ENAC esamina le risultanze istruttorie e dispone l'audizione degli interessati, che possono essere assistiti da avvocati ed esperti di fiducia. L'ENAC archivia la contestazione, se non ritiene comprovato l'addebito, o adotta la sanzione adeguata, se ritiene che l'addebito sia stato comprovato. Per il personale militare sono previste specifiche disposizioni.

Il nuovo comma 5-*nonies* rinvia, per le definizioni di incidente e inconveniente grave, all'articolo 2 del decreto legislativo n. 66/1999. Lo stesso comma 5-*nonies* conferma l'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 213/2006, che prevede che le informazioni relative agli eventi raccolti dall'ENAC e dall'ANSV (Agenzia nazionale per la sicurezza del volo) nelle rispettive banche dati sono utilizzate unicamente per fini di prevenzione.

La relazione illustrativa evidenzia che il riferimento a tale previsione normativa è stato fatto in ragione della sua valenza in materia di sicurezza. Al fine di incrementare l'attività di segnalazione degli eventi aeronautici da parte degli operatori è stato infatti ritenuto opportuno garantire agli operatori stessi che la raccolta delle segnalazioni di inconvenienti e avvenimenti aeronautici è finalizzata all'adozione di misure più puntuali per « la prevenzione di futuri incidenti ed inconvenienti e non mira a determinare colpe o responsabilità ».

Il comma 4 dell'articolo 1 in esame sostituisce l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2008, relativa al rilascio della licenza. La nuova norma prevede che, fermo restando il rilascio della licenza al momento del conseguimento della prima specializzazione di unità, le modalità per il rilascio siano stabilite dall'ENAC con proprio regolamento. La relazione illustrativa segnala che la novella in esame è stata richiesta dall'ENAC che ha segnalato le difficoltà operative derivanti dalla disposizione vigente.

L'articolo 2 dispone che dall'attuazione del presente schema non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC deve svolgere i compiti previsti dallo stesso schema con le risorse umane, strumentali e finanziarie già attualmente disponibili.

Con riferimento alla normativa comunitaria, ricordo che lo schema in esame dà attuazione alla direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/23/CE, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.

Ritiene opportuno ricordare che la direttiva 2006/23/CE è stata abrogata dall'articolo 2 del Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1108/2009, ma le sue disposizioni continuano ad applicarsi, in via transitoria, fino alla data di applicazione delle misure di cui all'articolo 8-*quater*, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 216/2008. Il paragrafo 10 del citato articolo 8-*quater* prevede l'adozione di misure che specifichino, tra l'altro, le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca delle licenze, delle abilitazioni e delle specializzazioni per le licenze. Tali misure dovranno essere adottate entro il 31 dicembre 2012 e si applicheranno a partire dalla data indicata dalle misure stesse.

Ricorda infine che il 29 ottobre 2009 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2009)611) con la quale prospetta la creazione di una Rete europea delle autorità responsabili dello svolgimento di inchieste sugli incidenti nel settore dell'aviazione civile allo scopo di coordinare e rafforzare la cooperazione tra Commissione, Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e Stati membri. In tale contesto si prospetta l'abrogazione della direttiva 94/56/CE relativa alle inchieste sugli incidenti nel settore dell'aviazione civile, e l'adozione di una nuova disciplina per tenere conto degli sviluppi intervenuti nel quadro istituzionale e regolamentare dell'UE in materia e, in particolare, della creazione dell'EASA.

Dà conto, in conclusione, di una proposta di audizione avanzata da diverse organizzazioni di categoria.

Sandro GOZI (PD) ritiene che incontri con i soggetti interessati possano costituire una occasione di approfondimento, oltre che un segnale dell'attenzione che la XIV Commissione dedica alle realtà esterne al Parlamento.

Gianluca PINI (LNP) ritiene opportuno svolgere audizioni solo laddove le questioni da affrontare siano di competenza della XIV Commissione; appare pertanto opportuno acquisire preliminarmente una

indicazione in ordine ai temi che i richiedenti l'audizione intendono affrontare.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, si farà carico di acquisire ulteriori informazioni, anche a tal fine prendendo contatto con la Commissione Trasporti, affinché, eventualmente, si possa procedere congiuntamente.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

Atto n. 170.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2010.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore*, come preannunciato nella seduta svoltasi ieri, formula una proposta di parere favorevole.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nicola FORMICHELLA (PdL), preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Atto n. 171.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2010.

Gianluca PINI (LNP) richiama l'attenzione dei colleghi sul tema, nell'ambito dello schema di decreto in esame, della disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica, che ritiene debba essere adeguata ai rilievi mossi dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. Lo schema di decreto, infatti, impone, all'articolo 5 lett. *b*), che descrive le modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica, che « le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuto ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita ». Tale obbligo di identità è stato già criticato dall'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato nell'indagine conoscitiva riguardante il settore dell'editoria quotidiana, periodica e multimediale, conclusa nel settembre 2009 in cui si afferma che l'Autorità « ...ritiene che gli obbiettivi sottesi a tale disposizione – *in primis*, evitare che gli editori possano imporre condizioni svantaggiose ai rivenditori dotati di minore forza contrattuale, sfruttando l'impossibilità per i punti vendita di rifiutare la fornitura delle pubblicazioni – dovrebbero essere coniugati con incentivi all'efficienza, attraverso una modifica normativa che consenta una remunerazione differenziata dei rivenditori in base ai parametri oggettivi, che tengano conto della qualità delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti dall'esercizio. Esempi in questo senso sono individuabili in Francia, dove il corrispet-

tivo riconosciuto al rivenditore varia in funzione del livello di specializzazione di quest'ultimo e della qualità del servizio offerto, e in Gran Bretagna, dove i distributori locali hanno facoltà di applicare un *carriage service charge*, la cui entità varia a seconda dei volumi di giornali acquistati dal punto vendita ».

La disposizione in oggetto, ossia l'obbligo di identità tra le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, si tradurrebbe, infatti, in una dannosa limitazione della libera iniziativa economica e, cosa ben più importante, andrebbe contro l'obbiettivo principe della tutela della concorrenza, ossia la formazione della remunerazione che tenga conto solo di parametri oggettivi come la qualità delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti.

È pertanto auspicabile che, nel parere che la Commissione si appresta a formulare, sia evidenziata la necessità di sopprimere, nel testo dello schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, la lettera *b*) dell'articolo 5 e l'articolo 6, poiché al mutato regime autorizzatorio conseguirebbe certamente un esponenziale aumento del volume di servizio offerto nel mercato che mal si concilierebbe con una così rigida disciplina di vendita della stampa quotidiana e periodica.

Sandro GOZI (PD) osserva che il collega Pini ha sollevato solamente uno dei tanti nodi problematici recati dallo schema di decreto in esame, che merita un esame attento e approfondito. Molte sono infatti le questioni da affrontare – cita, solo a titolo di esempio, il tema della tutela dei lavoratori e quello del ruolo delle cooperative sociali – e riterrebbe pertanto opportuno acquisire dal Governo la disponibilità ad attendere oltre il termine del 31 gennaio fissato per l'espressione del parere.

Mario PESCANTE, *presidente*, precisa come sia necessario, sul punto, acquisire una indicazione da parte del Governo;

evidenzia, in ogni caso, che non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni sull'atto, la Commissione non deve concluderne l'esame entro il termine fissato ma può senz'altro proseguire oltre la data del 31 gennaio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE.

Atto n. 172.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento scade il prossimo 31 gennaio 2010 ma che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Unificata sull'atto e la Commissione non può pertanto esprimersi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE.

Atto n. 173.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento scade il prossimo 31 gennaio 2010 ma che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni sull'atto e la Commissione non può pertanto esprimersi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Atto n. 169.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade oggi stesso, ma che, da quanto ha appreso, il Governo si sarebbe dichiarato disponibile – su richiesta delle Commissioni riunite Cultura e Trasporti – ad attendere l'espressione del parere sino ai primi giorni della prossima settimana. Ciò consente anche alla XIV Commissione di protrarre ulteriormente – sino a martedì 2 febbraio – l'esame dello Schema di decreto.

Sandro GOZI (PD), anche alla luce dell'estensione dei tempi di esame a disposizione della Commissione, avanza nuovamente la richiesta, già espressa nella seduta di ieri dal collega Farinone, di poter ascoltare un rappresentante del Governo.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, come già sottolineato nella precedente seduta, ritiene più che esaustivo il ciclo di audizioni in corso presso le Commissioni Cultura e Trasporti e suggerisce pertanto di rimettersi ai loro lavori per gli approfondimenti di carattere tecnico.

Gianluca PINI (LNP) valuta anch'egli superflua una duplicazione delle attività istruttorie di carattere tecnico; condivide tuttavia l'ipotesi di intervento di un rappresentante del Governo, purché in stretta connessione con le competenze della XIV Commissione; a tal fine apparirebbe utile l'intervento del Ministro per le politiche europee.

Enrico FARINONE (PD) ritiene che lo schema di decreto in esame affronti questioni di rilievo tale da giustificare la presenza del Governo, sia esso rappresentato dal Ministro Ronchi o dal viceministro Romani.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, entrando nel merito delle questioni evidenziate dal collega Gozi nella seduta dello scorso 21 gennaio, deve preliminarmente ricordare che la direttiva 2007/65/CE nel sostituire l'articolo 3 della direttiva 89/552/CEE consente agli Stati membri la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto comunitario». È alla luce di questo criterio che si deve quindi valutare il contenuto dello schema di decreto legislativo. Conseguentemente, su alcune questioni specifiche sollevate, ritiene di fornire alcune precisazioni.

Innanzitutto, a suo giudizio non risulta ultroneo rispetto al recepimento della delega 2007/65/CE l'inserimento all'articolo 4 della definizione di « programma » e di quella di « palinsesto ». Ricorda che la stessa direttiva reca, all'articolo 1, punto 29, lettera *b*) una definizione di programma e molteplici richiami sono nella

stessa contenuti al concetto di palinsesto. La definizione di programma contenuta nella direttiva è ripresa testualmente nell'articolo 4, comma 1, capoverso comma 1, lettera *e*) primo periodo: « programma: una serie di immagini animate, sonore e non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva ». Lo schema di decreto legislativo aggiunge poi una specificazione che si può ricondurre all'ambito di discrezionalità nel recepimento della direttiva descritto dall'articolo 3, vale a dire: « Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse ». Con riferimento, però, alle conseguenze paventate sul calcolo della quota di mercato prevista dall'articolo 43 del Testo unico delle radiotelevisioni, rileva che la questione dell'inclusione o meno dei programmi « +1 » o « +24 » ai fini del calcolo del tetto antitrust del 20 per cento è ancora in attesa di definizione da parte dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, ed anzi, in attesa di un chiarimento definitivo, questi programmi sono già ora esclusi ai fini del calcolo del tetto del 20 per cento. Questo per dire che è questione complessa e non si può parlare di una plateale violazione dei principi comunitari di tutela della concorrenza.

Sulla questione dei tetti pubblicitari ribadisce quanto già osservato sull'assenza di divieti espliciti nella direttiva alla previsione di tetti differenziati.

Con riferimento alle modifiche all'articolo 44 del Testo unico della radiotelevisione, segnala che la direttiva introduce nella direttiva 89/552/CEE l'articolo 3-*nonies* in base al quale « gli Stati membri assicurano che i servizi di media audiovisivi a richiesta promuovano, ove possibile, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse ». Sicuramente le modifiche recate dall'articolo 44 risultano molto dettagliate, tuttavia anche in questo caso si rimane nell'ambito di flessibilità consentito dalla direttiva.

Con riferimento al *product placement*, segnala che la delega non prevede l'applicazione al *product placement* di tutta la disciplina prevista in materia di comunicazioni commerciali audiovisive. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 26 della legge delega richiama infatti il solo articolo 8-*octies*, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva (cioè la disposizione specifica in materia), mentre la lettera *b)* non richiede l'applicazione delle altre disposizioni, bensì la previsione, in caso di violazione delle specifiche disposizioni sul *product placement* sopra richiamate delle sanzioni previste per violazioni delle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazione e televendite nonché per l'inserimento di prodotti nei programmi per bambini.

Intende infine soffermarsi infine più nel dettaglio sulla questione dell'eventuale applicazione dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2007/65/CE in materia di media audiovisivi quali YouTube. Al riguardo ritiene opportuno esaminare prima il disposto della direttiva e quindi quello della schema di decreto legislativo.

Circa l'ambito di applicazione della direttiva 2007/65/CE, ricorda che il considerando 16 della direttiva rileva che « la definizione di servizi di media audiovisivi [...] non dovrebbe comprendere le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse ». Inoltre il considerando 18 precisa che la definizione dovrebbe escludere « tutti i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale. È il caso, ad esempio, dei siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio ». In coerenza con tali premesse l'articolo 1, paragrafo 2, lettera *a)*, definisce servizio di media audiovisivo « una trasmissione televisiva come definita

alla lettera *e)* del presente articolo o un servizio di media audiovisivi a richiesta come definito alla lettera *g)* del presente articolo »; la citata lettera *e)* definisce trasmissione televisiva « un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi »; la successiva lettera *g)* definisce servizio di media audiovisivi a richiesta « un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media. In tal senso una piattaforma come YouTube non appare ricompresa nell'ambito di applicazione della direttiva. Infatti, pur non configurandosi come un sito in cui il contenuto di elementi audiovisivi risulta puramente accessorio, tale piattaforma si limita ad « ospitare » video inseriti dagli utenti, senza predisporre un palinsesto ovvero un catalogo di programmi.

Quanto al recepimento della direttiva 2007/65/CE da parte dello schema di decreto legislativo n. 169, evidenzia che l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, al capoverso comma 1, lettera *a)*, numero 1) definisce il servizio di media audiovisivo come un servizio il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi [...] che comprende sia servizi lineari che servizi non lineari » come definiti dalle successive lettere *i)* e *m)*. La disposizione prosegue: « Non rientrano nella nozione di « servizio di media audiovisivo » i servizi prestati nell'esercizio di attività principalmente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, fermo restando che rientrano nella predetta definizione i servizi, anche veicolati mediante siti internet, che comportano la fornitura o la messa a disposizione di immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere meramente incidentale »; la lettera *i)* definisce « servizio di media audiovisivo lineare » « un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi

sulla base di un palinsesto di programmi »; la lettera *m*) definisce « servizio di media audiovisivo non lineare » « un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media ».

Alla riconducibilità o meno di YouTube all'ambito di applicazione del provvedimento si collega anche il problema dell'applicazione allo stesso della normativa in materia del diritto di autore, altro profilo richiamato nel corso dell'esame. Infatti l'articolo 6 prevede l'obbligo di rispetto della normativa in materia di diritto di autore per tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi.

Anche le ultime due questioni sollevate (quella della distinzione operata tra spot pubblicitari e telepromozioni e quella della necessità di autorizzazione per le

trasmissioni continuative via web) appaiono riconducibili, per quel che attiene i profili di competenza della Commissione all'ambito di flessibilità nell'attuazione della direttiva sopra richiamato.

Sandro GOZI (PD) prende atto delle osservazioni del relatore, che si riserva di esaminare nel dettaglio.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sui profili di competenza regionale afferenti al Nuovo Patto per la Salute 2010-2012	142
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 gennaio 2010.

Audizione del presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sui profili di competenza regionale afferenti al Nuovo Patto per la Salute 2010-2012.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA:

Esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010 (<i>Esame e rinvio</i>)	143
ALLEGATO 1 (<i>Testo proposto dal Relatore</i>)	146
Esame di una proposta di risoluzione in materia di disciplina dei compensi dei conduttori e degli ospiti delle trasmissioni RAI (<i>Esame e rinvio</i>)	144
ALLEGATO 2 (<i>Testo proposto dal Relatore</i>)	157

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il dottor Stefano Luppi ed il dottor Daniele Mattaccini.

La seduta comincia alle ore 14.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA

Esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotele-

visivo pubblico relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010.

(Esame e rinvio).

Il deputato BELTRANDI (PD), relatore, illustra il testo proposto, ponendo in rilievo l'importanza della prossima tornata elettorale regionale per il gran numero di regioni coinvolte e per l'attuale contesto politico, peraltro notevolmente mutato dalle elezioni del 2005. Il testo in esame, molto innovativo rispetto ad altri regolamenti elettorali, ha l'obiettivo di garantire il rispetto della legge n. 28 del 2000 e di assicurare alla Commissione un ruolo più attivo nel monitoraggio del palinsesto della RAI, anche in considerazione dei numerosi interventi che l'Agcom ha dovuto effettuare negli ultimi anni a seguito di violazioni della *par condicio*. Le principali novità del testo riguardano: l'obiettivo di includere, nella comunicazione politica durante la fase antecedente alla presenta-

zione delle candidature, soggetti politici comunque significativi, ma che rimarrebbero esclusi con l'applicazione di criteri eccessivamente restrittivi; un maggior rigore nella regolamentazione delle trasmissioni informative, di cui non si può più trascurare la portata in termini di contenuto politico; la richiesta di dati settimanali alla RAI, anche per quanto riguarda le trasmissioni regionali, in materia di comunicazione politica.

Il senatore BUTTI (PdL), sottolineando la sovrapposizione fra Radio Radicale, che continua a ricevere fondi pubblici, e GR Parlamento, considera inaccettabili le posizioni rigide dei radicali in altri contesti. Considera, inoltre, grave la proposta di « ammutolire » i programmi di approfondimento con l'inserimento in essi, negli ultimi trenta giorni della campagna elettorale, di Tribune politiche che riducono pesantemente lo *share* e per le quali esistono invece spazi specifici. La legge sulla *par condicio* andrebbe comunque completamente rivisitata. Si dichiara comunque contrario ai criteri di accesso alla comunicazione politica proposti dal relatore.

Valutando l'entità delle novità di cui si propone l'introduzione, che richiederebbero un serio approfondimento, il PRESIDENTE propone un confronto serrato e ristretto, in un apposito gruppo di lavoro, fra i Commissari interessati alla predisposizione di un testo che possa accogliere le esigenze prospettate.

Il senatore BUTTI (PdL) assicura che il Gruppo che egli rappresenta è in grado di elaborare in breve gli emendamenti da proporre.

Il vice presidente MERLO (PD) concorda sulla proposta avanzata dal Presidente, affinché un confronto sulle varie disposizioni, soprattutto quelle più divergenti, si svolga prima della presentazione di emendamenti formali.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Esame di una proposta di risoluzione in materia di disciplina dei compensi dei conduttori e degli ospiti delle trasmissioni RAI.

(Esame e rinvio).

Il relatore, senatore PALMIZIO (PdL), illustra brevemente l'atto di indirizzo in titolo, che si prefigge di individuare una possibile disciplina dei compensi dei conduttori, anche al fine di stabilire un principio di trasparenza. Il provvedimento prevede che il costo complessivo di una trasmissione, con il dettaglio dei singoli compensi, sia indicato esplicitamente, congiuntamente allo *share* ottenuto dalla stessa trasmissione. Esso prevede altresì che, al fine di regolamentare i compensi dei conduttori, sia possibile agganciarli direttamente allo *share* di ascolto che la trasmissione assicura.

Il senatore VIMERCATI (PD) ritiene che una possibile pubblicazione dei dati possa avvenire piuttosto sul sito Internet. Non ritiene invece possibile entrare nel merito dell'autonomia della RAI nella determinazione di retribuzioni e compensi. Ritiene altresì che lo scopo debba essere quello della valorizzazione del servizio pubblico, ai fini di un innalzamento della qualità, piuttosto che quello del conseguimento dello *share*.

Nel concordare sull'esigenza di trasparenza che l'atto in esame si prefigge, il deputato BELTRANDI (PD) evidenzia però la necessità di tenere in considerazione la duplice posizione della RAI, tra servizio pubblico e concorrenza sul mercato. Nel condividere le perplessità del senatore Vimercati, ritiene che sarebbe necessario tener presente la parcellizzazione che gli ascolti registrano nel corso del tempo, anche in relazione ad un confronto con quelli registrati dai concorrenti.

Secondo il vice presidente MERLO (PD) vi sono molte incognite sulle possibili ricadute del provvedimento. L'oggettiva esigenza di moralizzazione deve essere coniugata con quella di non colpire la credibilità e la competitività della RAI.

Pur condividendo lo spirito del provvedimento, in particolare per la parte riferita alla trasparenza, il deputato RAO (UdC) esprime perplessità sul rischio di minare l'autonomia del consiglio di amministrazione della RAI. Peraltro, si rischia di scatenare una guerra sugli orari di collocamento dei programmi per assicurarsi lo *share*, laddove questo va a incidere sulla determinazione del *cachet*. Infine, la conoscenza del limite massimo dei compensi potrebbe avvantaggiare la concorrenza.

Premettendo che il testo è da considerare aperto a qualunque contributo e confronto, il senatore BUTTI (Pdl) è convinto che i compensi dei conduttori siano ben noti alla concorrenza, mentre invece una pubblicazione dei dati limitata al sito Internet non sarebbe sufficiente, data l'eterogeneità del pubblico televisivo. D'altronde, non è immaginabile combattere l'evasione del canone senza affrontare la questione della trasparenza dei costi. La proposta di legare i compensi allo *share* rappresenta solo un indirizzo fornito all'azienda.

Intervenendo in replica, il senatore PALMIZIO (Pdl) sottolinea come non venga imposto alla RAI il sistema di comunicazione dei dati. Peraltro, per quanto riguarda le trasmissioni di servizio pub-

blico, la RAI potrebbe decidere di adottare criteri diversi.

Secondo il PRESIDENTE nel servizio pubblico è inaccettabile l'applicazione del parametro dello *Share*. Occorre una riflessione accurata sulla determinazione della qualità del servizio pubblico stesso, anche attraverso un serio confronto con l'azienda. Si potrebbe indire un incontro della Commissione con i vertici della Rai e i responsabili dell'intrattenimento per affrontare il problema della gestione del « servizio pubblico » riferito al suo dovere di garantire la qualità, oltre che con l'informazione, anche con i programmi di intrattenimento. Ciò consentirebbe di regolamentare, di comune intesa, criteri e costi su cui fondare un nuovo rapporto fiduciario con l'opinione pubblica: d'altronde, non si può non tener conto del fatto che ad un numero sempre maggiore di persone, di estrazioni e culture diverse, non piace l'attuale televisione. La TV pubblica non può esulare dall'obiettivo di far crescere la società, mentre la competizione deve esplicitarsi attraverso la capacità di distinguersi.

Secondo il deputato BELTRANDI (PD) si potrebbe riprendere il discorso della esplicita classificazione dei programmi di servizio pubblico, ad esempio attraverso l'esposizione del cosiddetto « bollino ». Condividendo comunque le preoccupazioni del Presidente, ritiene necessario confrontarsi con l'azienda, evitando però ulteriori rinvii.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

Regolamento recante le disposizioni di attuazione in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28-29 marzo 2010**TESTO PROPOSTO DAL RELATORE***(On. Beltrandi)*

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) visto, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005,

n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

e) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e la potestà attribuita dagli articoli 2, 3, 4 e 5 alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di dettare, con riferimento alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, disposizioni, regole e criteri specifici finalizzati a garantire l'osservanza della predetta legge e dei principi in essa indicati;

f) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: « Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario » e successive modificazioni;

g) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni »;

h) vista la legge della regione Toscana 5 agosto 2009, n. 50, recante modifiche alla legge n. 25 del 13 maggio 2004, recante: « Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale »;

i) vista la legge della regione Lazio 13 gennaio 2005, n. 2, recante: « Disposizioni in materia l'elezione del presidente della regione e del Consiglio regionale ed in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale »;

l) vista la legge della regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, recante « Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale »;

m) vista la legge della regione Marche 1 febbraio 2005, n. 5, recante « Norme relative alle elezioni regionali dell'anno 2005 – Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 "Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale". »;

n) vista la legge della regione Campania 27 marzo 2009, n. 4, « Legge elettorale »;

o) vista la legge della regione Umbria, 4 gennaio 2010, n. 2, recante « Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale »;

p) vista, quanto alla disciplina delle consultazioni elettorali comunali e provinciali, la legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni;

q) tenuto conto che per sabato 28 e domenica 29 marzo 2010 è previsto lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte regionali nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, nonché per il rinnovo di un rilevante numero di amministrazioni comunali e provinciali;

r) rilevato che, in data 11 febbraio 2010, sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi relativi alle predette elezioni;

s) rilevato altresì, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

t) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

u) considerata la prassi pregressa ed i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni del presente regolamento si riferiscono alle campagne per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, previsti per i giorni 11 e 12 aprile 2010.

2. Le disposizioni del presente regolamento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni comunali e provinciali di cui al comma 1.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente regolamento

siano ritrasmesse per l'estero da RAI Internazionale, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento, la programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 9 e 10 del presente regolamento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui agli articoli 3 e 4;

b) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono previsti messaggi politici autogestiti, realizzati con le modalità di cui all'articolo 5;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dal successivo articolo 6;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI, nonché della programmazione regionale nelle regioni interessate dalla consultazione elet-

torale, è vietata, a qualsiasi titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente si applicano altresì alla programmazione regionale della RAI nelle Regioni in cui si voti per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio provinciale, ovvero per l'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale ovvero per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale in comuni che siano capoluogo di provincia.

ART. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI).

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi.

2. Nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche.

3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che sono costituite in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere;

b) alle forze politiche che sono costituite, in seno al Gruppo Misto della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, in componente formata da almeno tre parlamentari. Nei confronti del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i Presidenti delle due Assemblee individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a) e b), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante al Parlamento europeo;

d) alle forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti Consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

f) alle forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, che hanno presentato un proprio simbolo alle ultime elezioni svoltesi per il rinnovo del Parlamento europeo, ottenendo un risultato elettorale pari o superiore all'uno per cento dei voti validamente espressi sul territorio nazionale.

4. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito tra i soggetti aventi diritto in modo paritario.

5. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni,

nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai soggetti politici che presentano liste di candidati per il rinnovo dei Consigli regionali che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;

b) ai confronti tra candidati alla Presidenza della Giunta regionale sostenuti da liste o da coalizioni di liste che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 5, il tempo disponibile deve essere ripartito tra i soggetti politici con criterio paritario. Inoltre, il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b) In particolare, i confronti tra liste che avvengano negli ultimi 10 giorni precedenti il voto, devono riguardare la totalità dei soggetti di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo.

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. Successivamente al decorrere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature, le tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, anche in sostituzione delle stesse, o in spazi di analogo ascolto.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 4.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI).

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma nelle regioni interessate alla consultazione elettorale trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei Consigli regionali e provinciali o nei Consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare;

b) alle forze politiche, diverse di quelle di cui alla lettera *a)*, presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito per il 50 per cento tra

i soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 2, in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli regionali, nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali, e per il restante 50 per cento tra tutti i soggetti in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste regionali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale, nonché alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli regionali, dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco di cui al comma 2, lettera *a)*, le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera *a)* dello stesso comma 4 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

8. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito

della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 5.

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la RAI trasmette, sia sulle reti nazionali sia nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del presente regolamento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, per i messaggi trasmessi sulle reti nazionali, e di cui all'articolo 4, comma 4, per i messaggi trasmessi sulle reti regionali.

3. Entro due giorni dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22

febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione nazionale e regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 del presente regolamento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della RAI ovvero alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Regione o della Giunta regionale, a Presidente della Provincia o a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a*), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 6.

(Informazione).

1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*) si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche, nonché, al fine di garantire l'osservanza dei predetti principi, allo specifico criterio della parità di trattamento tra i soggetti e le diverse forze politiche individuate, nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del presente regolamento.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento tra tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, del presente regolamento al fine di consentire l'esposizione di opinioni e posizioni politiche, fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. Essi inoltre curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

3. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la Rai deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche.

4. Le trasmissioni di informazione, con l'eccezione dei notiziari, a partire dal decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature, sono disciplinate dalle regole proprie della comunicazione politica.

5. In ogni caso, durante la campagna elettorale, il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e il ripristino di eventuali squilibri accertati, anche in base alle rilevazioni dell'Auditel, sono assicurati d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 7.

(Programmi dell'Accesso).

1. I programmi nazionali dell'accesso, nonché quelli regionali nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, sono sospesi dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino al giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione elettorale.

2. Nel periodo successivo allo svolgimento della consultazione elettorale e fino alla data di cessazione dell'efficacia del presente regolamento, i programmi nazionali dell'accesso sono soggetti alla disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*).

3. Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del Presidente della Provincia e

del Consiglio provinciale o del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni capoluogo di provincia, la programmazione dell'accesso regionale è sospesa fino al giorno di cessazione dell'efficacia del presente regolamento. Su richiesta del competente Corecom la Commissione, con le modalità previste dall'articolo 12, può autorizzare la ripresa delle trasmissioni a partire dal giorno successivo al primo turno delle elezioni nel caso in cui non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significativi.

ART. 8.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. A far luogo almeno dal quinto giorno successivo alla convocazione dei comizi elettorali la RAI predispone e trasmette, sia con diffusione nazionale, sia con diffusione regionale nelle regioni interessate alla consultazione elettorale, una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Analoghe schede informative vengono pubblicate sul portale e sui siti internet della RAI.

2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni regionali, comunali e provinciali delle regioni interessate alle consultazioni del 28 e 29 marzo 2010, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo anche la sottotitolazione e la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.

ART. 9.

(Tribune elettorali).

1. In riferimento alle elezioni regionali, comunali e provinciali del 28 e 29 marzo 2010, la RAI organizza e trasmette sulle reti nazionali e sulle reti regionali nelle regioni di cui all'articolo 2, comma 2, Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'articolo 4, comma 2.

3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 5, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, all'articolo 4, comma 4.

4. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della Provincia e di Sindaco nei comuni di cui alla lettera a) dell'articolo 4, comma 4.

5. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

6. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra i partecipanti, sono comunque registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI

ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, dalle sedi regionali della RAI. La registrazione è in ogni caso effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni ha luogo mediante sorteggio.

8. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

9. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze o rinunce.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente regolamento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, alla Direzione del Telegiornale regionale, che riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo ritengono necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.

12. Le tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 4 e 5, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.

ART. 10.

(Conferenza stampa dei rappresentanti nazionali di lista).

1. La RAI predispone e trasmette, negli ultimi dieci giorni precedenti il voto, in aggiunta alle Tribune di cui all'articolo 9, una conferenza stampa per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a) e b).

2. A ciascuna conferenza stampa prende parte il rappresentante nazionale di lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

3. Ciascuna conferenza stampa ha la durata di venti minuti ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate RAI). La Direzione delle Tribune e dei Servizi parlamentari della RAI comunica alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro dieci giorni dalla data della prima conferenza stampa l'elenco dei giornalisti individuati per partecipare alle conferenze stampa, ed entro una settimana dalla data di ciascuna conferenza stampa i nomi dei giornalisti invitati. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre la sostituzione di uno o più giornalisti.

4. Le conferenze stampa sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra entrambi i giornalisti e l'intervistato; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

5. L'ordine di trasmissione delle conferenze stampa è determinato secondo i seguenti criteri:

a) sono trasmesse per prime le conferenze stampa relative a soggetti politici non ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui all'articolo 3 e l'ordine di tali trasmissioni è determinato mediante sorteggio;

b) sono successivamente trasmesse le conferenze stampa relative ai soggetti politici ammessi a partecipare alle trasmissioni di cui all'articolo 3, comma 5, lettere a) e b), e l'ordine di tali trasmissioni è determinato mediante sorteggio.

ART. 11.

(Trasmissione per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 5 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

3. Le conferenze stampa di cui all'articolo 10 sono trasmesse sottotitolate e tradotte nella lingua dei segni.

ART. 12.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla *Gazzetta Ufficiale* la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla

Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La Rai deve fornire settimanalmente, alla Commissione, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche regionali per le Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente regolamento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ART. 13.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza del presente regolamento e ad impedire la violazione di ciascuna singola disposizione, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dai Direttori rispettiva-

mente competenti per le trasmissioni a diffusione nazionale e per quelle a diffusione regionale.

2. Il Direttore generale della Rai, qualora dalle rilevazioni quantitative, correlate anche ai dati di ascolto Auditel, dei programmi di informazione, emergessero costanti disequilibri nella informazione re-

lativa alle liste ed ai candidati partecipanti alle elezioni, deve richiedere immediatamente alla testata interessata la correzione della linea editoriale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

Risoluzione in materia di disciplina dei compensi dei conduttori e degli ospiti delle trasmissioni RAI**TESTO PROPOSTO DAL RELATORE***(Sen. Butti)*

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, che stabilisce i compiti e le potestà della Commissione;

visto il Testo Unico della radiotelevisione approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella parte in cui definisce i poteri ed i ruoli degli organi di governo della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ed in particolare l'articolo 50, relativo alle attribuzioni della Commissione;

visto il Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2007;

visti gli articoli 17 e 18 del proprio Regolamento parlamentare, relativi alla sua attività conoscitiva ed alle iniziative dei singoli componenti;

tenuto conto che la circolare del Presidente della Camera n. 2 del 21 febbraio 1996 stabilisce l'inammissibilità degli atti di sindacato ispettivo su materie, quali l'attività della Rai, che non coinvolgono direttamente la responsabilità del Governo;

tenuto conto:

che la missione del servizio pubblico radiotelevisivo è disciplinata dall'insieme di tali disposizioni,

considerata inoltre:

la necessità di affermare il principio di trasparenza e « tracciabilità » dei costi delle trasmissioni del servizio pubblico e di stabilire criteri organizzativi per disciplinare l'elargizione dei compensi per i conduttori e gli ospiti delle trasmissioni Rai,

formula:

le seguenti raccomandazioni nei confronti della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, affinché:

per ogni programma del servizio pubblico venga indicato il costo complessivo, lo *share* delle puntate precedenti e il compenso percepito dagli autori e dai giornalisti presenti che collaborano alla realizzazione del programma stesso;

l'erogazione dei compensi per i conduttori e gli ospiti delle trasmissioni Rai sia improntata ai seguenti criteri: previsione di un importo di base, da integrare con un « bonus » che andrà calcolato sulla base dello *share* ottenuto dalla trasmissione, anche alla luce della necessità, da più parti avvertita, di stabilire un tetto ai *cachet* dei conduttori.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	158
Comunicazioni del Presidente	158
Sui lavori della Commissione	158
Audizione del Presidente della Regione Sicilia	159

Mercoledì 27 gennaio 2010. – Presidenza del presidente Giuseppe PISANU. – Interviene il presidente della Regione Sicilia, onorevole Raffaele Lombardo accompagnato dal dottor Massimo Russo, assessore alla salute e dall'avvocato Pier Carmelo Russo, assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità.

La seduta comincia alle 14.20.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti nuovi atti e documenti, acquisiti all'archivio dell'inchiesta il cui elenco è disponibile per la consultazione.

Ricorda, inoltre, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato che una delegazione della Commissione si recherà in missione a Reggio Calabria nei giorni 11 e 12 febbraio prossimi con riferimento ai recenti, gravi fatti avvenuti nella provincia.

Sui lavori della Commissione.

Interviene l'onorevole GARAVINI per sollecitare la calendarizzazione del seguito dell'audizione del ministro dell'Interno.

Il PRESIDENTE informa di avere già segnalato al ministro Maroni l'urgenza di calendarizzare il seguito della sua audizione.

L'onorevole VELTRONI chiede la convocazione la prossima settimana di una seduta della Commissione sul tema della designazione dei candidati alle elezioni.

Il PRESIDENTE precisa che la data potrà essere individuata anche sulla base di un approfondimento in corso sulla relazione al Parlamento approvata sul tema dalla precedente Commissione.

Il senatore LUMIA chiede di valutare la possibilità di estendere la partecipazione alla missione a Reggio Calabria a tutti i Commissari interessati.

Il PRESIDENTE precisa che la questione potrà essere esaminata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Audizione del Presidente della Regione Sicilia.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Presidente della Regione Sicilia, onorevole Raffaele Lombardo, accompagnato dal dottor Massimo Russo, assessore alla salute e dall'avvocato Pier Carmelo Russo, assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità. Ricorda che l'audizione ha per oggetto il tema del condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, su cui la Commissione ha avviato un ampio dibattito e svolto alcune audizioni.

Il Presidente LOMBARDO svolge la sua relazione.

Pongono quesiti e formulano osservazioni il senatore MARITATI, l'onorevole LABOCETTA, il senatore LI GOTTI, l'onorevole GRANATA, con un passaggio in seduta segreta, l'onorevole MARCHI, i senatori D'ALIA e ARMATO, gli onorevoli TASSONE e BURTONE.

Prendono la parola sull'ordine dei lavori gli onorevoli LABOCETTA e MARI-NELLO per chiedere, con successivi interventi, in relazione all'imminente inizio dei

lavori dell'Assemblea della Camera, la sospensione della seduta.

Il PRESIDENTE precisa che potranno essere svolti gli ultimi interventi dei Commissari che desiderano porre domande e comunica che, dopo tali interventi, la seduta sarà sospesa per riprendere alle ore 20 e, comunque, al termine delle sedute delle Assemblee.

Il senatore LUMIA, l'onorevole MARI-NELLO, con un passaggio in seduta segreta, l'onorevole GARAVINI e il senatore CARUSO pongono alcuni quesiti.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.10, è ripresa alle 20.20.

Il PRESIDENTE, dichiarata chiusa la discussione, invita il Presidente Lombardo a svolgere la replica.

Il Presidente LOMBARDO risponde ad alcuni dei quesiti rivolti dai commissari.

Su invito del PRESIDENTE prendono la parola per rispondere ad alcuni quesiti formulati dai Commissari, l'assessore Massimo RUSSO e successivamente, con un passaggio in seduta segreta, l'assessore Pier Carmelo RUSSO.

La senatrice MARAVENTANO interviene brevemente per chiedere un chiarimento all'assessore Massimo RUSSO che risponde.

Intervengono rispettivamente, per fatto personale e per un chiarimento, l'onorevole BURTONE e il senatore LI GOTTI.

Il presidente LOMBARDO conclude la sua replica

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

Sull'ordine dei lavori interviene, infine, l'onorevole MARINELLO per far presente che, a causa del protrarsi dei lavori della Commissione, alcuni deputati non hanno potuto partecipare alle prime votazioni previste alla Camera dei Deputati all'inizio dell'odierna seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE informa di aver inviato una lettera ai Presidenti delle Camere per chiedere che sia riservato un adeguato spazio per le sedute della Commissione.

La seduta termina alle 21.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161
ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:	
Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnici attuariali (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	161
<i>ALLEGATO (Relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnico-attuariali degli enti previdenziali pubblici e privati approvata dalla Commissione)</i>	163

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.35.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 8.35 alle 8.45.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Mercoledì 27 gennaio 2010. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

La seduta comincia alle 8.45.

Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnici attuariali.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, ricorda che nel corso dell'ultima seduta era stato convenuto di rinviare all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il compito di apportare allo schema di relazione in esame le ultime modifiche e integrazioni ritenute necessarie. Illustra, quindi, l'ulteriore schema di relazione (*vedi allegato*), rilevando che le modifiche riguardano in particolare il paragrafo sullo stato di salute della previdenza pubblica e le considerazioni conclusive.

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV) per quanto riguarda la dismissione degli immobili degli enti di previdenza pubblici apprende dal senatore Musi dell'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 351 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 2001, del Ministro dell'economia e finanze di riferire semestralmente al Parlamento sui risultati economico-finanziari conseguiti dalle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Riter-

rebbe opportuno che la Commissione approfondisca tali relazioni prima di procedere al voto finale.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, assicura il senatore Lannutti che la Commissione approfondirà il tema da lui richiamato con la dovuta attenzione, ritenendo tuttavia possibile procedere alla votazione nell'odierna seduta.

La deputata Carmen MOTTA (PD) riferisce che la collega Donaggio si scusa della sua impossibilità a prendere parte alla seduta odierna per concomitanti impegni in altre sedi istituzionali e chiede a suo nome un rinvio della votazione sullo schema di relazione in esame.

Il deputato Antonino LOPRESTI (Pdl) ricorda che nel corso dell'ultima seduta informalmente il gruppo del PD e dell'Italia dei Valori avevano dato mandato al

senatore Musi di rivedere il testo in esame con il relatore. Per tale ragione non ritiene opportuno un rinvio del voto.

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV) ritiene possibile votare nell'odierna seduta, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, dal senatore Musi e dagli Uffici.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di relazione annuale, come riformulata.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione annuale, come riformulata, sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnici attuariali degli enti di previdenza pubblici e privati.

La seduta termina alle 9.

ALLEGATO

**RELAZIONE ANNUALE SUI BILANCI CONSUNTIVI 2004-2005-2006,
DI PREVISIONE 2007 E BILANCI TECNICO-ATTUARIALI DEGLI
ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI E PRIVATI APPROVATA DALLA
COMMISSIONE***Premessa*

Concluso l'esame delle relazioni sui risultati di gestione degli Enti previdenziali per il periodo 2004-2006, è opportuno formulare alcune considerazioni sul lavoro finora svolto dalla Commissione.

Si ricorda anzitutto che, nell'ambito dell'esame dei risultati dell'attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, la Commissione ha proceduto, per ognuno degli Enti sottoposti al suo controllo, all'approvazione di considerazioni conclusive sui dati dei bilanci consuntivi 2004, 2005 e 2006, del preventivo 2007 e del bilancio tecnico-attuariale.

L'attività relativa all'esame dei bilanci è stata svolta nel corso di 25 sedute (22 luglio 2008-28 luglio 2009), di cui 18 dedicate specificamente all'esame delle proposte di parere, nell'ambito delle quali sono state svolte 8 audizioni formali, per un periodo complessivo di circa 14 ore.

In particolare, la tipologia delle considerazioni conclusive approvate è stata la seguente:

sei considerazioni conclusive favorevoli senza osservazioni relative a Cassa del Notariato, INPGI (gestione principale), INPGI (gestione separata), ENPAF, IPOST e INAIL;

quattordici considerazioni conclusive favorevoli con osservazioni relative a INPS, IPSEMA, ENPALS, ENAM, ENPAP, EPPI, ENPAPI, CNPADC, Cassa Forense, Cassa Geometri, ENPAIA, FASC, ENASARCO, INARCASSA;

tre considerazioni conclusive favorevoli con osservazioni e riformulazioni relative a ENPAV, ENPAB, ENPACL;

una considerazione conclusiva favorevole con condizioni relativa all'EPAP;

una considerazione conclusiva favorevole con condizioni e riformulazioni relativa all'INPDAP;

tre considerazioni conclusive favorevoli con condizioni e osservazioni relative a CNPR, ENPAM e ONAOSI.

Trattandosi della prima relazione che la Commissione ha approvato nella XVI legislatura, prima di entrare nel merito delle evidenze che emergono dalla valutazione dei dati gestionali del triennio 2004-2006, va rilevato l'importante risultato conseguito dalla Commissione.

Nel periodo intercorso tra il suo insediamento e la data odierna, infatti, la Commissione ha recuperato tutto l'arretrato in tema di esame dei bilanci degli enti accumulato per la fine anticipata della precedente legislatura.

Si ricorda che le funzioni di controllo attribuite dalla legge istitutiva alla Commissione sono costituite principalmente dalla vigilanza sull'equilibrio delle gestioni, sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale (articolo 56, legge 9 marzo 1989, n. 88). A tale riguardo, si sottolinea come la principale attività svolta dalla Commissione sia stata l'analisi dei bilanci tecnici attuariali delle casse privatizzate – anche in considerazione dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) che ha richiesto una stabilità delle gestioni previdenziali da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 30 anni – e delle analoghe indicazioni di lungo periodo, ove disponibili, elaborate dagli enti di previdenza pubblici.

Ciò premesso, sul merito delle evidenze emerse nel corso dei lavori è opportuno focalizzare i seguenti temi, meritevoli di particolare attenzione:

1. Lo stato di salute della previdenza pubblica;
2. La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare degli enti di previdenza pubblici;
3. La gestione caratteristica delle Casse dei professionisti;
 - 3.1 Le Casse privatizzate (d.lgs. n.509/1994);
 - 3.2 Le Casse private (d.lgs. n.103/1996);
4. La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare delle casse dei professionisti;
5. I costi di gestione delle Casse dei professionisti.

1. Lo « stato di salute » della previdenza pubblica

Si analizza, innanzitutto, la situazione del sistema previdenziale pubblico relativamente al periodo 2004-2007 dei due enti, INPS ed INPDAP, che da soli erogano prestazioni pari alla quasi totalità di quelle erogate dal sistema nel suo complesso.

L'INPS, nel periodo 2004-2007, registra in termini di entrate contributive complessive un consistente incremento – pari a circa il 17 per cento, passando da 113,83 mld di euro nel 2004 a 136,96 mld di euro nel 2007 – collegato prevalentemente alla crescita del PIL e dell'occupazione, all'aumento di alcune aliquote contributive (nell'ultimo anno del triennio gli incrementi hanno riguardato le aliquote degli artigiani e commercianti e della gestione parasubordinati, passata quest'ultima al 23 per cento per i lavoratori che non risultano assicurati presso altre forme assistenziali obbligatorie) e al versamento dei contributi per il TFR dei lavoratori dipendenti da aziende con più

di 49 dipendenti (4,6 miliardi di euro). In parte, sia pure limitata, la crescita contributiva è dovuta al recupero di fenomeni di elusione ed evasione contributiva.

Dal punto di vista della spesa per prestazioni, l'Inps registra nel medesimo periodo un tasso di crescita più contenuto rispetto a quello delle entrate contributive, passando da 171,04 mld del 2004 a 189,4 mld del 2007. Per quanto riguarda il numero delle pensioni si registra una sostanziale stabilità del numero complessivo, a fronte di una leggera flessione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), mentre si registra un incremento del loro importo medio. L'Istituto beneficia dei saldi sistematicamente attivi della Gestione dei lavoratori parasubordinati e della Gestione delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, mentre incide negativamente il saldo dei fondi speciali.

Il fabbisogno dell'INPS è coperto, anche sotto il profilo pensionistico, dalle entrate contributive e da trasferimenti dal bilancio dello Stato a sostegno questi ultimi delle prestazioni e degli interventi che la legge mette a carico dello Stato. Tali trasferimenti sono finalizzati al finanziamento della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), di competenza dell'INPS, che è rivolta sia ad interventi assistenziali che ad interventi di sostegno alle pensioni. Tale spesa a carico della GIAS ammonta nel 2006 a circa 25 mld di euro (1).

Nel breve periodo, il saldo pensionistico (differenza tra entrate contributive e spesa per pensioni) subirà una riduzione delle entrate contributive correlata all'andamento negativo della congiuntura economica, pur in presenza di risparmi di spesa derivanti dall'inasprimento delle condizioni di pensionamento (le cosiddette « quote »). Nel medio-lungo periodo (a partire dal 2020 in poi) il saldo pensionistico, permanendo condizioni di criticità del lavoro e dello sviluppo, si potrebbe aggravare.

Per quanto riguarda l'INPDAP, si registra nel medesimo periodo in termini di entrate contributive complessive – che passano da 44,6 mld di euro nel 2004 a 47,56 mld di euro nel 2007 – un incremento del 6,65 per cento. L'elevata crescita contributiva registrata nel 2006 è frutto del pagamento degli arretrati collegati ai rinnovi contrattuali relativi al biennio economico 2004-2005 dei comparti ministeri, scuola ed aziende autonome.

Nel medesimo periodo, dal punto di vista della spesa per prestazioni, si rileva un tasso di crescita ben maggiore (16,67 per cento) rispetto a quello delle entrate contributive (6,65 per cento). Il saldo previdenziale passa da un avanzo di 847 mln di euro nel 2004 ad un disavanzo di 4,45 mld di euro nel 2007, come risulta dal bilancio consuntivo. Riguardo a tale disavanzo si segnalano alcune criticità di tipo strutturale che hanno influito sulla sua rapida crescita.

(1) Così il Commissario straordinario e il Direttore Generale dell'Ente nell'audizione presso la Commissione nella seduta del 24 giugno 2009. Gli interventi di sostegno alle pensioni da parte della GIAS nel 2006, secondo quanto riportato nel Rapporto del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale 2007, hanno riguardato prevalentemente per 22,02 mld il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per 1,22 mld il Fondo artigiani, per 1,02 mld il Fondo commercianti e per 5,75 mld il fondo Gestione autonoma coltivatori diretti coloni e mezzadri (CDCM).

Dal punto di vista delle entrate contributive si segnala, in particolare, il calo derivante dalla drastica riduzione del turnover dei dipendenti pubblici. Significativi squilibri si registrano nel rapporto tra la spesa per TFR (Trattamento di fine rapporto) e per TFS (Trattamento di fine servizio) e le relative entrate contributive. Tra le cause strutturali del disavanzo dell'Ente si segnalano altresì gli effetti della legge finanziaria 2007, con la quale sono stati abrogati i trasferimenti dello Stato a copertura della spesa pensionistica dei dipendenti statali che confluivano nella Cassa Trattamenti Pensionistici Statali (CTPS), la cosiddetta Cassa Stato.

Il *trend* in rapida crescita del disavanzo previdenziale comporta l'erosione in pochi anni del patrimonio dell'Istituto, che ammonta nel 2007 a 20,46 mld di euro, anche se occorre tener conto delle norme che hanno trasformato in anticipazioni di tesoreria il trasferimento a carico dello Stato che la legge n. 335 del 1995 aveva introdotto per la Gestione trattamenti pensionistici (GTPS).

I dati relativi al periodo 2004-2007 presentano aspetti di criticità tali da pregiudicare, nel breve periodo, la sostenibilità finanziaria dell'Istituto, in assenza di misure che comportino un rilevante incremento strutturale delle entrate. In relazione alle gestioni pensionistiche dell'Ente si evidenziano i seguenti valori di spesa per pensioni (al netto di trasferimenti) e di entrate per contributi e trasferimenti, per l'anno 2006, secondo i dati del Rapporto del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale 2007. Cassa dipendenti enti locali: entrate 13,6 mld di euro – spese 15,03; Cassa insegnanti di asilo: entrate 234,6 mln di euro – spese 192,5 mln; Cassa sanitari: entrate 3,66 mld di euro – spese 2,13 mld; Cassa ufficiali giudiziari: entrate 23,6 mln di euro – spese 39,5 mln; dipendenti dello Stato: entrate 31,33 mld di euro – spese 30,95 mld.

Per quanto riguarda l'IPSEMA si evidenzia che la somma dei contributi e dei trasferimenti attivi - questi ultimi da intendersi come sgravi contributivi previsti in favore delle imprese armatoriali, volti a salvaguardare l'occupazione (articolo 6 del decreto-legge n.457 del 1997, convertito in legge con modificazioni dalla legge n.30 del 1998, e articolo 34-sexies del decreto legge n.4 del 2006, convertito dalla legge n.80 del 2006) – ammontano complessivamente nell'anno 2006 a 66,684 mln di euro (pari rispettivamente a 18,9 mln e a 47,8 mln di euro), mentre le spese di gestione, tratte dal conto economico, ammontano a 21,3 mln di euro.

I problemi di sostenibilità del comparto pubblico sono evidenti anche dalla lettura dei due indicatori di equilibrio di ripartizione delle gestioni pensionistiche INPS ed INPDAP, cioè il rapporto entrate contributive/spesa per prestazioni pensionistiche e il rapporto demografico iscritti/pensionati.

Di seguito si riportano i valori di tali indicatori relativamente agli anni 2004-2005-2006. Al riguardo non è possibile fornire un confronto con l'IPSEMA a causa della mancanza di sufficienti informazioni, data la particolare struttura dell'Ente in relazione al tipo di prestazioni assicurate.

GRAFICO 1 (2)
INDICATORE DI EQUILIBRIO CONTRIBUTI/PENSIONI






GRAFICO 2
INDICATORE DI EQUILIBRIO ASSICURATI/PENSIONI



(2) Gli indicatori dei seguenti grafici sono stati elaborati sulla base dei dati contenuti nelle relazioni predisposte dal Centro Europa ricerche (CER) pubblicate in allegato ai resoconti sommari delle sedute del 29 aprile (INPS) e del 6 maggio 2009 (INPDAP).

GRAFICO 3
INDICATORE DI EQUILIBRIO PENSIONE MEDIA/
CONTRIBUTO MEDIO



Nel triennio considerato si registrano, per l'INPS e l'INPDAP, rapporti di poco superiori all'unità. Considerando poi il rapporto tra pensione media e contributo medio, che fornisce, in una logica di gestione a ripartizione e in termini medi, il numero di contribuenti necessari per pagare una pensione, si rileva che tale numero per l'INPDAP risulta essere più basso che per l'INPS.

Per l'IPOST si osserva che la gestione è in precario equilibrio con un *trend* in progressivo peggioramento imputabile ad un'evoluzione di segno negativo della platea degli assicurati, che sono rappresentati esclusivamente dai dipendenti di Poste S.p.A.. Negli ultimi anni si è registrato un contenimento delle assunzioni a tempo indeterminato accompagnato da un crescente numero delle assunzioni con formule contrattuali flessibili di tipo interinale. Si rileva pertanto una politica del personale che comporta una fluttuazione non solo del numero degli iscritti ma anche delle entrate contributive in quanto, nel caso ad esempio di contratti interinali, i contributi non vengono versati all'IPOST bensì all'INPS. Anche in conseguenza di ciò, risulta preoccupante la diminuzione tra il 1994 e il 2007 del rapporto tra patrimonio e spesa annua per pensioni (da 4,5 a 1,2).

L'elemento chiave emerso dalle audizioni svolte sui bilanci è stato l'analisi del bilancio tecnico attuariale, da cui in particolare si nota una preoccupante mancanza di indicazioni condivise sui risultati delle valutazioni attuariali; al riguardo non è chiaro se i dati utilizzati siano validi o meno e non è chiaro altresì se le variazioni previste del numero di iscritti siano state considerate nelle previsioni attuariali.

Dai dati riportati nel bilancio tecnico al 31.12.2005, si evidenzia una situazione di squilibrio già nel breve periodo e si osserva peraltro

che un certo miglioramento si potrà avere tenendo conto delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 247 del 2007 (« Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale »).

Una riflessione più approfondita circa l'equilibrio dell'Istituto potrà essere fatta solo dopo aver valutato anche gli effetti della liberalizzazione dei servizi postali prevista per il 2011, liberalizzazione che, nel presupposto che l'IPOST si occupi anche dei dipendenti delle nuove aziende, avrà senz'altro dei benefici sulle previsioni di lungo periodo.

Per quanto riguarda l'ENPALS, dall'esame delle principali poste contabili desunte dai bilanci esaminati, emerge un sufficiente equilibrio dell'Ente: il monte contributivo annuo risulta più che sufficiente a finanziare le prestazioni pensionistiche relative allo stesso periodo (il rapporto tra monte contributivo e spesa pensionistica è sempre superiore all'unità nel periodo considerato). Si osserva, inoltre, che il numero di contribuenti è sempre di gran lunga superiore a quello dei pensionati (rapporto tra contribuenti e pensionati pari circa a 4,5).

Si sottolinea altresì la presenza di un numero molto elevato di silenti; detta situazione andrebbe monitorata con continuità prevedendo, semmai, la quantificazione degli eventuali obblighi dell'Ente in termini di prestazioni verso detta platea.

La sostenibilità dell'Ente nel lungo periodo è stata analizzata nel bilancio tecnico al 31.12.2005 limitatamente però al Fondo Spettacolo e solo per 15 anni di previsione. Da tale valutazione non emergono immediati problemi di sostenibilità, pur trattandosi di una valutazione parziale e limitata nel tempo.

Passando all'analisi dell'INAIL, si evidenzia un netto miglioramento dal 2004 al 2007; si passa infatti da un disavanzo ad un risultato economico di esercizio in avanzo. Inoltre, nei quattro anni considerati il numero dei contribuenti (circa 20 milioni) e l'ammontare dei contributi (circa 8 miliardi di euro) si mantengono tendenzialmente stabili.

Si ritiene, tuttavia, utile porre l'attenzione sulla necessità di rendere più trasparente l'intero sistema assicurativo di calcolo delle contribuzioni e delle riserve; infatti il sistema attuale sembra ormai superato e potrebbe essere opportunamente aggiornato e semplificato.

Per quanto attiene ai costi di gestione degli enti di previdenza pubblici si rileva quanto segue. Per quanto riguarda l'INPS i costi totali di gestione passano da 3,21 mld nel 2004 a 3,63 mld nel 2006 con una variazione media (geometrica) annua del 6,4 per cento. In particolare, si segnala che, mentre i costi per il personale aumentano, pure in presenza di una sua riduzione in termini numerici, passando da 1,61 mld nel 2004 a 1,79 mld nel 2006, si riducono, invece, i costi relativi al funzionamento degli uffici che passano da 508,9 mln nel 2004 a 452 mln nel 2006 e quelli relativi agli organi dell'Ente che passano da 10,7 mln nel 2004 a 9,1 mln nel 2006.

Dal 2004 al 2006 i costi totali di gestione dell'INPDAP aumentano, passando da 566,57 mln nel 2004 a 695,66 mln nel 2006 con una variazione media annua del 10,8 per cento. In particolare, si segnala una crescita dei costi relativi al funzionamento degli uffici dal 2004 al 2006,

che passano da 104,7 mln a 151,6 mln. Anche i costi per il personale e per gli organi dell'Ente aumentano: i primi passano da 365,3 mln nel 2004 a 423,4 mln nel 2006, mentre i costi per gli Organi passano da 3,3 mln nel 2004 a 3,7 mln nel 2006. Anche per l'IPSEMA i costi totali di gestione, tratti dal conto economico, aumentano, passando da 17,8 mln nel 2004 (15,9 mln di spese di amministrazione e 1,9 mln di trasferimenti passivi) a 21,3 mln nel 2006 (17,7 mln e 3,6 mln). Si evidenzia altresì un aumento dei costi per il personale che passano da 9,6 mln nel 2004 a 11,3 mln nel 2006, essenzialmente dovuto all'attuazione dei nuovi contratti collettivi. Per quanto riguarda l'INAIL, i costi totali di gestione passano da 978,7 milioni di euro nel 2004 a 1.125 milioni di euro nel 2007, con un incremento medio annuo del 4,8 per cento ed un'incidenza rispetto al patrimonio dell'8,1 per cento nel 2007. Per quanto riguarda, infine, l'ENPALS e l'IPOST l'incidenza dei costi sul patrimonio si attesta intorno a poco più del 2 per cento.

2. La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare degli enti di previdenza pubblici

Per quanto riguarda le gestioni patrimoniali degli enti di previdenza pubblici, nella tabella 1 sono illustrati gli importi del patrimonio complessivo e la suddivisione dello stesso tra mobiliare e immobiliare, con i rispettivi rendimenti. Si fa presente che è stato preso come riferimento l'ultimo dato disponibile per ciascun ente.

TABELLA 1
VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI
(importi in milioni di euro)

<i>Enti pubblici</i>	<i>Patrimonio complessivo</i>	<i>Patrimonio immobiliare</i>	<i>Patrimonio mobiliare</i>	<i>Rendimento Complessivo</i>	<i>Rendimento immobiliare</i>	<i>Rendimento mobiliare</i>	<i>Anno di riferimento</i>
INPS	2.697,5	307,8	2.389,7*	1,3%	-1,0%	1,6%	2006
INPDAP	21.581,7	782,1	20.799,6	1,0%	2,8%	0,9%	2006
IPSEMA	240,8	43,2	197,6	1,5%	7,5%	1,4%	2006
IPOST	1.824	57	1.767	0,1%	0,0%	0,1%	2007
ENPALS	1.354	61	1.293	0,5%	3,0%	0,4%	2006
INAIL	13.928	1.166	12.762	0,9%	3,3%	0,5%	2007

* I dati del patrimonio mobiliare INPS comprendono anche le attività liquide dell'Istituto.

Dalle cifre si evincono alcuni casi particolari: per l'INAIL si osserva che nonostante il rilevante risultato patrimoniale positivo riscontrato nel 2007 (raggiunto a partire da un forte disavanzo: -3,7 milioni di euro nel 2004), emerge un punto critico relativo alla limitata autonomia nella gestione delle risorse finanziarie. In par-

ticolare, l'INAIL ha l'obbligo di trasferire l'avanzo di esercizio alla Tesoreria a titolo del tutto infruttifero (attualmente esiste in Tesoreria una giacenza di oltre 10 miliardi di euro) e ciò determina una vera e propria distorsione della natura della contribuzione assicurativa generando un serio pregiudizio nel rapporto fra l'Istituto, gli assicurati e le imprese. Al riguardo occorre ricordare che il rendimento di ogni somma o bene disponibile entra nel calcolo delle tariffe assicurative e quindi l'eliminazione del rendimento rende automaticamente necessaria la revisione delle tariffe.

Sicuramente una maggiore autonomia nella gestione delle risorse finanziarie dell'Ente non solo consentirebbe una più elevata valorizzazione delle rendite a favore dei lavoratori, ma si potrebbe anche prevedere la creazione di un sistema di supporto tecnico-amministrativo soprattutto per le piccole e piccolissime imprese.

Riguardo alla gestione del patrimonio, si fa presente che per oltre il 90 per cento esso è rappresentato dalla componente mobiliare, con un rendimento netto decisamente contenuto (0,7 per cento medio nel triennio considerato); la residua componente immobiliare, invece, risulta decisamente più redditizia facendo registrare un rendimento medio del 4,1 per cento nel triennio considerato. Al riguardo, è necessario comunque ricordare che il limitato rendimento della gestione mobiliare è dovuto anche ai limiti in termini di autonomia gestionale imposti all'Istituto, di cui si è fatto cenno in precedenza.

In contrapposizione a quanto appena osservato circa l'attuale situazione positiva dell'Ente, si pone la difficoltà dell'Istituto nel recuperare il gettito contributivo non corrisposto (nel 2007 l'Istituto vanta crediti contributivi per 4,3 miliardi di euro), con conseguente aumento dei costi dovuti al recupero dei predetti crediti.

Il rendimento medio del patrimonio totale dell'INPS nel triennio 2004-2006 è dell'1,4 per cento con un rendimento medio del patrimonio immobiliare dello 0,8 per cento e del patrimonio mobiliare, che costituisce la quota prevalente del patrimonio totale (pari nel 2006 all'89 per cento del patrimonio totale), dell'1,5 per cento.

Per l'INPDAP nello stesso triennio si riscontra un rendimento medio del patrimonio totale pari solo allo 0,7 per cento, con un rendimento medio del patrimonio immobiliare del 4,4 per cento e del patrimonio mobiliare, che costituisce la quota prevalente del patrimonio totale (pari nel 2006 a circa il 96 per cento del patrimonio totale), dello 0,6 per cento.

Il rendimento del patrimonio totale per l'IPSEMA nel triennio considerato è del 2,5 per cento, con un rendimento medio del patrimonio immobiliare del 7,4 per cento ed un rendimento medio del patrimonio mobiliare dell'1,5 per cento.

3. La gestione caratteristica delle Casse dei professionisti

Per quanto attiene alle Casse di previdenza dei liberi professionisti, bisogna distinguere la situazione delle Casse privatizzate con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 da quella delle Casse già nate private con il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, perché

presentano situazioni sostanzialmente diverse, sia per la modalità di calcolo delle prestazioni, sia per il sistema di gestione finanziaria, con conseguenze differenziate in termini di sostenibilità e di adeguatezza delle prestazioni.

3.1. *Le Casse privatizzate (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509)*

Dall'analisi dei bilanci consuntivi 2004-2006 e preventivi 2007 è emerso che l'andamento del numero degli iscritti di gran parte delle Casse *ex* 509 presenta tassi di crescita abbastanza sostenuti, particolarmente rilevanti per la Cassa forense (circa 7 per cento medio annuo); per la Cassa geometri, invece, si osserva un forte incremento dei contributi (+10,7 per cento medio annuo) principalmente dovuto alla dinamica dei redditi (tasso di crescita medio annuo pari a oltre il 5 per cento).

Per l'ENPAIA si registra nel corso del triennio 2004-2006 una sostanziale stabilità del numero di contribuenti, mentre è prevista una contenuta crescita per il 2007. Il patrimonio netto dell'ente risulta in costante crescita nel corso del triennio.

Per l'INARCASSA, con il rilevante aumento degli iscritti in attività verificatisi negli ultimi anni, il rapporto pensionati/iscritti risulta pari mediamente al 9,2 per cento nel periodo analizzato.

La Cassa del notariato presenta un'incidenza del prelievo contributivo (28 per cento) e un'età media al pensionamento (74 anni) di gran lunga più elevate rispetto alla media delle altre casse professionali: l'insieme di questi due elementi fa sì che la cassa, anche osservando le proiezioni di lungo periodo riportate nel bilancio tecnico attuariale, presenti un andamento prospettico che si mantiene sostanzialmente in equilibrio.

Caso a parte l'ENASARCO che, nel periodo considerato, presenta un numero di iscritti sempre lievemente decrescente; ciò è dovuto principalmente alla particolare gestione degli iscritti silenti (definiti come coloro che non contribuiscono da più di tre anni), il cui numero risulta piuttosto elevato e con tassi di variazione sempre positivi. Tale problematica, che può essere comunque legata alla natura della professione degli agenti e rappresentanti di commercio, si ritiene debba essere risolta al più presto con una normativa specifica.

Al fine di valutare la sostenibilità di tali casse un indicatore interessante è costituito dal rapporto tra contribuenti (cfr. tabella 2) e numero di trattamenti pensionistici; per l'insieme delle casse privatizzate ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 tale valore nel 2006 è mediamente intorno a 4. Questo rapporto va visto soprattutto in relazione alle corrispondenti variazioni annue, anche perché assieme al rapporto tra pensione media e contributo medio influenza il parametro entrate/uscite ed in definitiva la stessa stabilità di lungo periodo.

TABELLA 2
PRINCIPALI INDICATORI ANAGRAFICI ED ECONOMICI
DELLE CASSE PROFESSIONALI – ANNO 2006

	CONTRIBUENTI/ PENSIONATI	PENSIONE MEDIA/ CONTRIBUTO MEDIO
ENASARCO	2,4	2,4
ENPACL	3,6	2,0
ENPAM – FONDO QA	4,1	1,9
ENPAM – FONDO QB	6,9	0,7
ENPAM – MG	2,8	1,9
ENPAM – FSA	1,5	0,9
ENPAM – FSE	0,2	0,2
CASSA FORENSE	5,5	3,5
CASSA GEOMETRI	4,0	3,1
INARCASSA	11,2	4,7
CASSA NOTARIATO	2,0	1,3
CASSA COMMERCIALISTI	9,9	3,6
CASSA RAGIONIERI	5,5	2,7
ENPAF	2,8	1,6
ENPAV	4,0	2,1
INPGI (gest. principale)	3,3	2,8

Il rapporto tra pensione media e contributo medio costituisce anch'esso un indicatore di sostenibilità finanziaria: l'indice è risultato mediamente pari a 2 per le Casse ex d.lgs. n. 509 del 1994. I contributi tendono a crescere per effetto dell'aumento dei redditi, ma il contributo medio risulta spesso moderato dalla presenza dei contribuenti marginali (giovani che iniziano la carriera e pensionati attivi). L'andamento di tale rapporto è influenzato da una molteplicità di fattori: redditi degli iscritti, aliquote contributive applicate, metodo di calcolo della pensione, composizione della platea dei contribuenti.

Potrebbe essere particolarmente interessante la valutazione per tutte le gestioni del contributo di equilibrio al momento dell'ingresso

in assicurazione; la conoscenza di tale indicatore permetterebbe un adeguato confronto di costo tra le prestazioni previste nelle diverse gestioni.

Si rileva, inoltre, come l'elevato valore attuale dell'indicatore demografico contribuenti/pensionati, ben lungi da quello teorico a regime, per la CNPADC, così come per l'INARCASSA ed in misura minore per quasi tutte le altre Casse, configura una situazione di instabilità demografica futura nel rapporto tra il numero dei contribuenti e quello dei pensionati.

Tale rapporto è destinato a ridursi drasticamente nel corso degli anni. L'entità e la « rapidità » di tale riduzione sono connesse all'effettiva distribuzione demografica degli attuali contribuenti e dei pensionati ed alla previsione dei futuri nuovi contribuenti. La riduzione del valore di tale rapporto trova chiaro riscontro nei valori indicati nella tabella 3.

Si osserva che una forte concentrazione di contribuenti nella fascia di età giovane, come accade in diverse Casse privatizzate, denota una situazione di evoluzione di tale rapporto nel senso di una riduzione dello stesso fino a valori che possono raggiungere l'unità, ma in tempi lunghi, connessi cioè con l'andata in pensione di tale collettività di giovani contribuenti.

Il rapporto pensione media/contributo medio indica, sia pure in termini medi, il numero di contribuenti necessari attualmente per pagare una pensione. Tale indicatore è particolarmente significativo in un'ottica di gestione a ripartizione pura, che prevede cioè il pagamento delle pensioni correnti mediante i contributi correnti. Ottica di gestione a ripartizione pura che non può essere perseguita da quegli enti che, per effetto della loro attuale distribuzione dei contribuenti e della previsione sui futuri nuovi contribuenti, vedranno nel corso del tempo drasticamente ridursi il rapporto contribuenti/pensionati.

Per tali enti risulta assolutamente necessaria l'introduzione di una riserva patrimoniale adeguata, che dovrà essere utilizzata assieme ai suoi rendimenti per pagare una congrua parte della pensione dei futuri pensionati, attualmente giovani contribuenti, in modo da mantenere una sostanziale stabilità del trattamento pensionistico nel corso del tempo. Infatti, quando questi andranno in pensione il basso valore del rapporto tra contribuenti e pensionati non consentirà di pagare prestazioni adeguate mediante l'utilizzo dei soli contributi correnti (cfr. tabella 3, ultima colonna relativa al 2040).

Si osserva, inoltre, che una particolare attenzione ai fini della sostenibilità finanziaria deve essere posta nei confronti di quelle Casse per le quali è prevedibile nel futuro una riduzione o una cessazione di nuovi contribuenti. Nel qual caso è evidente che nel corso del tempo risulterà disponibile una sempre minore quantità di contributi correnti per pagare le pensioni correnti.

Per tali Casse la riserva patrimoniale dovrà progressivamente allinearsi, con l'esaurirsi dei contributi correnti, alla riserva dell'intero debito pensionistico dell'Ente.

TABELLA 3

<i>Casse Professionali</i>	2006		2040	
	<i>Rapporto (3) patrimonio-spesa pensioni</i>	<i>Rapporto contributi-spesa pensioni</i>	<i>Rapporto patrimonio-spesa pensioni</i>	<i>Rapporto contributi-spesa pensioni</i>
Cassa Forense	7,09	1,14	7,43	0,57
Cassa Geometri	6,00	1,24	-2,96	0,52
Cassa Notariato	7,68	1,58	7,82	1,24
Enasarco	5,29	1,05	-5,27	0,47
Enpacl	10,68	1,66	-3,09	1,61
Enpam (FG-Quota A)	9,60	2,06	-8,62	0,43
Inarcassa	17,04	4,05	2,99	0,51
Cassa Forense	7,09	1,14	7,43	0,57
Cassa Commercialisti	17,13	2,73	17,9	0,75
Cassa Ragionieri	9,58	2,02	9,73	0,27
ENPAF	6,37	1,7	35,22	1,39
ENPAV	8,65	1,94	0,14	0,51
INPGI (gest. princ.)	4,77	1,15	3,76	1,17

Un fattore decisivo in termini di sostenibilità è sicuramente l'evoluzione della collettività degli iscritti: molte Casse si avviano alla fase di piena maturazione, pertanto il numero dei pensionati tende a superare quello dei contribuenti.

Per alcuni Enti sono state introdotte o sono in attesa di approvazione opportune modifiche regolamentari, che tendono a migliorare sensibilmente la sostenibilità di lungo periodo. Tali modifiche hanno riguardato l'introduzione del criterio di calcolo contributivo, l'aumento dell'anzianità contributiva per il diritto a pensione, l'aumento dell'età pensionabile, l'aumento dell'aliquota per il calcolo del contributo soggettivo etc.. Nonostante ciò, alcune riforme permettono solo di dilazionare ma non di evitare l'emergere degli squilibri nelle gestioni previdenziali.

Il permanere di detti squilibri sembra indicare che in futuro si renderanno necessari ulteriori significativi aggiustamenti nelle modalità di calcolo delle prestazioni e/o nei livelli di contribuzione previsti.

(3) Tali rapporti sono stati elaborati sulla base dei dati tratti dalle relazioni del CER, società di consulenza della Commissione nella XV legislatura.

TABELLA 4
INDICAZIONI DAI BILANCI TECNICI

	Anno bilancio tecnico	Saldo previdenziale – primo anno negativo	Saldo corrente – primo anno negativo	Patrimonio – primo anno negativo
ENASARCO	2005	2016	2020	2030
ENPACL	2006	2017	2019	2036
ENPAM – FONDO QA	2003	2018	2017	2028
ENPAM – FONDO QB	2003	2021	2021	2041
ENPAM – MG	2003	2018	2018	2026
ENPAM – FSA	2003	2020	2020	2031
ENPAM – FSE	2003	2004	2004	2008
CASSA FORENSE	2005(a)	2029	2032	2044
CASSA GEOMETRI	2005	2018	2023	2035
INARCASSA	2003	2025	2032	2043
CASSA NOTARIATO	2005	2020	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
CASSA COMMERCIALISTI	2005	2035	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
CASSA RAGIONIERI	2005	2026	2034	Sempre positivo(b)
ENPAF	2005	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
ENPAV	2003	2023	2026	2041
INPGI (gest. princ.)	2005	2022(c)	2023(c)	Sempre positivo(b)

(a): Nelle valutazioni non è stato previsto l'incremento del contributo del 2 per cento del contributo integrativo, in quanto ancora non approvato. Tale modifica comporterebbe uno spostamento al 2033 per il saldo previdenziale, al 2038 per il saldo corrente e ad una situazione positiva per il patrimonio per i trent'anni di valutazione.

(b): Positivo per tutto il periodo di valutazione.

(c): Secondo i dati del bilancio tecnico il saldo previdenziale e il saldo corrente tornerebbero positivi rispettivamente nel 2036 e nel 2035.

3.2. Le Casse private (decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103).

Le Casse private (istituite con il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103) riguardano categorie professionali con un minor numero di iscritti (ENPAB, EPPI, ENPAPI, ENPAP, EPAP, INPGI gest. sep., ENPAIA).

Queste Casse sono sostanzialmente «agganciate», per quanto attiene alla modalità di calcolo della pensione, alla legge 8 agosto 1995, n. 335 recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare». Esse sono quindi di tipo contributivo e pertanto la pen-

sione viene calcolata in base al montante contributivo accumulato da ogni iscritto, costituito dai contributi versati e dalla loro rivalutazione.

Tale rivalutazione, appare legata a quanto previsto dalla legge n. 335 del 1995 e cioè risulta in base alla «[...]variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, appositamente calcolata dall'Istituto Nazionale di statistica, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare[...]» (articolo 9 della legge n. 335 del 1995).

La problematica strutturale primaria che si presenta per tali enti è da ricondursi alla esiguità delle prestazioni che gli iscritti stanno maturando e di cui beneficeranno nella fase di quiescenza. Tale esiguità in termini assoluti è da ricondursi alla concomitanza di due fattori: la limitatezza dei redditi e la dimensione ridotta della aliquota contributiva. È necessario quindi adottare provvedimenti che favoriscano l'aumento della contribuzione finalizzata alla prestazione.

A tale riguardo, non appare inutile la valutazione dell'opportunità di consentire l'incremento della contribuzione integrativa dal 2 per cento al 4 per cento e di consentire l'utilizzo di tale aumento per incrementare i montanti contributivi individuali. Tale possibilità deve, però, trovare una validazione di tipo normativo, dal momento che il contributo integrativo è attualmente vincolato, sulla base di quanto previsto dal decreto istitutivo di tali Casse, al valore del 2 per cento.

L'individuazione del livello contributivo necessario per ottenere una prestazione adeguata riporta alla problematica relativa al tasso di sostituzione. Il tasso di sostituzione è il rapporto, in termini percentuali, tra la prima rata di pensione e l'ultima retribuzione. Il valore di tale rapporto indica quale percentuale della retribuzione futura dell'individuo, sia pure incognita, verrà mantenuta al suo pensionamento, cioè, quanta parte del suo «tenore di vita» futuro, legato alla retribuzione, potrà «conservare». In tal senso, la stima in termini assoluti del valore futuro della pensione è meno significativa della stima del tasso di sostituzione, cioè della stima relativa al valore futuro del rapporto tra la prima pensione e l'ultima retribuzione.

Il tasso di sostituzione è influenzato, oltre che dal livello contributivo, anche dal tasso di rivalutazione dei contributi, dalla crescita reddituale del soggetto e dai coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo della pensione.

Per quanto riguarda i coefficienti di trasformazione, cioè i coefficienti che si utilizzano per trasformare, al momento del pensionamento, il montante contributivo in rendita, è opportuno che tali enti li riadeguino «frequentemente». Tale esigenza è motivata dal fatto che scostamenti negativi dei loro valori da quelli effettivi portano ad un *deficit* che ricade sulla sostenibilità previdenziale del sistema della stessa categoria professionale.

Per quanto attiene in dettaglio alla gestione delle Casse private ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 negli anni di riferimento può osservarsi come tali enti si trovino tutti in una fase di evoluzione iniziale della propria gestione previdenziale caratterizzata da tassi di variazione degli iscritti estremamente positivi, a fronte

di un livello di prestazioni scarsamente significativo. Tali enti attraversano quindi una fase di accumulazione, in cui il patrimonio si accresce costantemente e così i relativi impieghi.

Gli Enti ex 103 non presentano al momento problemi di sostenibilità in quanto caratterizzati da modalità di calcolo della prestazione di tipo contributivo, d'altra parte il problema di fondo per tali Enti è l'adeguatezza delle prestazioni (cfr. tabella 5).

Circa quest'ultima esistono importanti indicatori, come il tasso di sostituzione, che rivelano l'esigenza di un attento monitoraggio dell'andamento del livello delle pensioni.

TABELLA 5
INDICAZIONI DAI BILANCI TECNICI

	Anno bilancio tecnico	Saldo previdenziale – primo anno negativo	Saldo corrente – primo anno negativo	Patrimonio – primo anno negativo
ENPAP	2002	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
EPAP	2004	2038	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
EPPI	2003	2032	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
ENPAB	2003	2035	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
ENPAPI	2004	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)
INPGI (gest. sepatata)	2003	2035	Sempre positivo(b)	Sempre positivo(b)

(b): Positivo per tutto il periodo di valutazione.

Un altro indicatore interessante (cfr. tabella 6) è il rapporto tra contribuenti e numero di trattamenti pensionistici; per queste Casse tale valore nel 2006 è mediamente intorno a 50. Tale rapporto va visto soprattutto in relazione alle corrispondenti variazioni annue, anche perché assieme al rapporto tra pensione media e contributo medio influenza il parametro entrate/uscite ed in definitiva la stessa stabilità di lungo termine.

Il rapporto tra pensione media e contributo medio costituisce anch'esso un indicatore di sostenibilità finanziaria: l'indice è risultato mediamente pari a 0,5 per le Casse ex d.lgs. n.103 del 1996.

TABELLA 6
PRINCIPALI INDICATORI ANAGRAFICI ED ECONOMICI
DELLE CASSE PROFESSIONALI (DLG. N.103/96) – ANNO 2006

	CONTRIBUENTI/ PENSIONATI	PENSIONE MEDIA/ CONTRIBUTO MEDIO
ENPAP	44,9	0,5
EPAP	35,3	0,6

EPPI	16,3	0,4
ENPAB	79,2	0,4
ENPAPI	86,4	0,3
INPGI (gest. separata)	53,2	0,5

4. *La situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare delle Casse dei professionisti.*

Per quanto riguarda le gestioni patrimoniali delle Casse privatizzate, nella tabella 7 sono illustrati gli importi del patrimonio complessivo e la suddivisione dello stesso tra mobiliare e immobiliare, con i rispettivi rendimenti. Si fa presente che è stato preso come riferimento l'ultimo dato disponibile per ciascun Ente.

TABELLA 7
VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI CASSE EX D.LGS. 509/1994
(importi in milioni di euro)

Enti privati	Patrimonio complessivo	Patrimonio immobiliare	Patrimonio mobiliare	Rendimento complessivo	Rendimento immobiliare	Rendimento mobiliare	Anno di riferimento
ENASARCO	5.678	2.956	2.722	3,4%	0,9%	6,1%	2007
ENPACL	493	124	369	4,9%	2,0%	5,9%	2007
ENPAM	7.548	2.796	4.752	3,2%	1,5%	4,3%	2006
CASSA FORENSE	3.428	405	3.023	10,3%	0,8%	11,5%	2006
CASSA GEOMETRI	1.677	399	1.278	2,1%	1,8%	2,2%	2007
INARCASSA	3.196	688	2.508	2,9%	2,4%	3,0%	2006
CASSA NOTARIATO	1.238	495	743	9,5%	3,6%	13,4%	2006
CASSA COMMERCIALISTI	2.393	234	2.159	8,2%	2,2%	8,8%	2006
CASSA RAGIONIERI	1.043	434	609	7,1%	2,0%	10,7%	2006
ENPAF	896	191	705	4,0%	1,9%	4,5%	2006
ENPAIA	1.111	361	750	2,8%	1,4%	3,4%	2006
ENPAV	138	15,3	122,6	7,3%	1,0%	8,0%	2006
INPGI (gest. principale)	1.252	698,3	553,7	4,8%	0,0%	8,3%	2006

Per ogni Cassa risulta importante analizzare la gestione dei patrimoni che hanno in molti casi rendimenti fluttuanti; si osserva soprattutto un calo del rendimento degli investimenti mobiliari negli ultimi anni.

Dai dati emerge il caso particolare dell'ENASARCO, con un patrimonio composto per il 50 per cento da immobili, il cui rendimento, nonostante il tentativo di miglioramento dell'efficienza della gestione, è

rimasto sempre molto basso (1,1 per cento medio). Per contro la gestione mobiliare, grazie soprattutto alla componente titoli, ha fatto registrare rendimenti di buon livello (intorno al 6 per cento).

Per quanto riguarda la variazione del patrimonio di CNPADC, CNPR, ENPAF, ENPAV, INPGI (Gest. princ.) dal 2004 al 2006 si registra mediamente una crescita di quello mobiliare – con la sola eccezione dell'ENPAV per il quale si registra una contenuta contrazione da 125,3 mln a 122,6 mln – ed una sostanziale stabilità di quello immobiliare, con l'eccezione dell'ENPAF che riduce il proprio patrimonio immobiliare da 235 mln a 191 mln e dell'INPGI (Gest. Princ.) per il quale tale patrimonio cresce da 661 mln a 698,3 mln.

I rendimenti del patrimonio appaiono nel periodo positivi e mediamente elevati. Risulta comunque opportuna una standardizzazione della modalità di valutazione.

In merito alla gestione del patrimonio degli Enti ex 103, si evidenzia un patrimonio costituito quasi esclusivamente dalla componente mobiliare. Il rendimento netto del patrimonio complessivo risulta mediamente soddisfacente negli anni analizzati, tuttavia sarebbe opportuno incrementare gli investimenti con titoli a basso indice di rischio o nel settore immobiliare, anche in considerazione dell'attuale andamento del mercato finanziario.

Per quanto riguarda in particolare l'ENPAB, l'ENPAPI, l'INPGI (Gest. Sep.) si osserva che essendo tali enti di più recente costituzione alla loro « giovane età » è legato il fenomeno di un saldo previdenziale decisamente positivo, in quanto evidentemente si registra un numero di pensionati inferiore a quello dei contribuenti, fenomeno che risulta rilevante ai fini della crescita delle disponibilità patrimoniali che risultano in prevalenza attestate nel settore mobiliare.

Per quanto attiene ai rendimenti del patrimonio, anche per questi Enti appaiono nel periodo considerato positivi e mediamente elevati. Risulta comunque opportuna una standardizzazione della modalità di valutazione.

TABELLA 8

VALORI PATRIMONIALI E RENDIMENTI CASSE EX D.LGS.103/1996
(importi in milioni di euro)

Enti privati	Patrimonio complessivo	Patrimonio immobiliare	Patrimonio mobiliare	Rendimento complessivo	Rendimento immobiliare	Rendimento mobiliare	Anno di riferimento
ENPAP	268	5	263	4,2%	0,0%	4,3%	2006
EPAP	322	13	309	5,2%	0,0%	5,5%	2006
EPPI	394	93	301	5,1%	2,9%	5,8%	2006
ENPAB	175,4	3,9	171,5	3,5%	0,0%	3,5%	2006
ENPAPI	115,4	0,8	114,6	3,2%	3,8%	3,2%	2006
INPGI (gest. separata)	143,3	0,0	143,3	7,2%	–	7,2%	2006

Per quanto attiene alla gestione finanziaria del patrimonio mobiliare di tali Enti appare necessario attivare controlli rivolti ad accertare la congruità tra le tipologie di investimento e la finalità previdenziale di quest'ultimo. Si deve tenere conto del fatto che il flusso di uscite per prestazioni di un Ente previdenziale è « abbastanza prevedibile », mentre la maggiore incertezza riguarda le future entrate contributive. Questo fatto può e deve essere utilizzato nella scelta degli orizzonti di investimento.

È in tale ottica che l'utilizzo di strumenti finanziari diretti, derivati e strutturati deve essere inquadrato e giustificato. Risulta pertanto importante accertare che l'utilizzo dello strumento finanziario sia effettuato nella piena consapevolezza, da parte di chi è deputato all'amministrazione delle risorse patrimoniali, sia della natura dello strumento nella sua tipologia qualitativa, il che richiede un'adeguata comprensione dei meccanismi logici che ne sono alla base, sia della sua adeguatezza alla finalità previdenziale. Tali consapevolezze dovranno altresì essere integrate da quella relativa alla misura di esposizione al rischio che l'utilizzo dello strumento finanziario comporta, la cui quantificazione deve essere effettuata in modo realistico secondo un « principio di massima perdita realizzabile » e quindi confrontata con la quantificazione del guadagno realisticamente conseguibile. Atteso che, comunque, nel *trade-off* rischio-rendimento si deve privilegiare la riduzione del rischio.

Maggiore attenzione deve essere posta in materia di consapevolezza per quanto attiene l'utilizzo di strumenti finanziari più complessi. L'utilizzo di strumenti derivati e/o strutturati deve avvenire solo in presenza di adeguate e documentate valutazioni espressamente effettuate dalle quali deve emergere con chiarezza a fronte del rischio il « profilo di utilità previdenziale attesa ».

L'utilizzo di strumenti derivati e strutturati, secondo quanto accertato dal Ministero del *Welfare* (vedi audizione del Prof. Geroldi del 11 febbraio 2009), presenta in diversi casi aspetti di criticità in termini quantitativi, nonché eccessivi livelli percentuali di utilizzo. Si ricorda, al riguardo, che la Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva sulla « situazione economico-finanziaria della Casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali », il cui documento conclusivo darà conto delle risultanze dell'analisi svolta. Appare, infatti, utile un attento approfondimento puntuale sulla natura ed il contenuto degli strumenti effettivamente utilizzati dagli Enti.

In tema di gestioni patrimoniali particolare attenzione dovrebbe quindi essere dedicata alla regolamentazione degli investimenti mobiliari; a tal fine potrebbe essere redatto un provvedimento legislativo simile, nella sostanza, al decreto del Ministro del Tesoro n. 703 del 1996 a suo tempo emanato con riferimento alle forme di previdenza complementare e attualmente in via di aggiornamento.

I due principali obiettivi che tale regolamentazione degli investimenti dovrebbe prefiggersi sono:

incentivare l'efficienza della gestione;

garantire la protezione del risparmio previdenziale.

La normativa dovrebbe seguire due direttrici principali: una di tipo qualitativo e una di tipo quantitativo. Le indicazioni di tipo qualitativo riguardano la sana e prudente gestione, in merito alla diversificazione dei rischi e degli investimenti, alla massimizzazione dei rendimenti netti, al contenimento dei costi. Si tratta di principi generali che devono essere rispettati nell'attività di investimento delle risorse.

Le indicazioni di tipo quantitativo sono tese ad evitare una rilevante presenza di investimenti in strumenti non regolamentati, emessi in paesi che non appartengono all'OCSE, oppure ad evitare l'eccessiva concentrazione in una singola emittente.

Inoltre, l'impostazione dovrebbe tendere a privilegiare il controllo del rischio con i moderni strumenti oggi disponibili, rispetto ad un mero controllo di tipo quantitativo del peso degli *assets* sul portafoglio e dell'aderenza o meno ai *benchmark* di riferimento.

Un altro aspetto da tener presente riguarda la trasparenza nelle strategie seguite, oltre che la trasparenza con cui si accede a particolari strumenti finanziari. Infine, un elemento non meno importante deve essere rappresentato dalla vigilanza, che può esplicarsi sia *ex ante*, mediante indicazioni sui modelli gestionali, sia *ex post*, verificando la conformità sostanziale delle strutture organizzative, delle politiche di investimento, delle procedure di gestione del rischio con i principi generali posti a tutela degli iscritti.

5. I costi di gestione delle Casse dei professionisti

Altra problematica rilevante per la maggior parte delle Casse è quella relativa ai costi di gestione, che dovrebbero essere razionalizzati e in alcuni casi ridotti. Dall'analisi dei dati emerge che per le Casse ex 509 la crescita dei costi di gestione dal 2004 al 2006 è legata principalmente alla crescita dei costi per il personale, di cui in alcuni casi è aumentata anche la consistenza numerica, anche in relazione all'aumento del numero di iscritti.

Dall'analisi dei dati delle tabelle 9 e 10 emerge che i costi in percentuale del patrimonio sono quasi sempre contenuti a livello inferiore al 2 per cento, sia per le Casse ex 509, sia per le Casse ex 103.

TABELLA 9
COSTI DI GESTIONE PER CASSE EX D.LGS.509/1994
(importi in milioni di euro)

Enti privati	Costi totali (a)	Personale	Funz. Uffici	Organi di gestione	Patrimonio (b)	Rapporto (a) / (b)	Anno di riferimento
ENASARCO	43,7	23,5	9,0	0,9	5.678	0,8%	2007
ENPACL	8,8	4,3	2,7	1,0	493	1,8%	2007
ENPAM	115,7	27,6	9,9	3,9	7.548	1,5%	2006

Enti privati	Costi totali (a)	Personale	Funz. Uffici	Organi di gestione	Patrimonio (b)	Rapporto (a) / (b)	Anno di riferimento
CASSA FORENSE	25,0	13,1	8,0	2,8	3.428	0,7%	2006
CASSA GEOMETRI	29,1	8,5	15,3	2,7	1.677	1,7%	2007
INARCASSA	38,1	11,8	13,1	3,7	3.196	1,2%	2006
CASSA NOTARIATO	7,2	4,0	1,3	1,5	1.238	0,6%	2006
CASSA COMMERCIALISTI	13	7	1	2	2.393	0,5%	2006
CASSA RAGIONIERI	9	4,7	2,5	1,6	1.043	0,9%	2006
ENPAF	12,96	-	-	0,25	896	1,4%	2006
ENPAV	4,62	2,35	-	0,59	138	3,3%	2006
INPGI (gest. princip.)	25,6	10,3	2,1	1,1	1.252	2%	2006

TABELLA 10
COSTI DI GESTIONE PER CASSE EX D.LGS.103/1996
(importi in milioni di euro)

Enti privati	Costi totali (a)	Personale	Funz. Uffici	Organi di gestione	Patrimonio (b)	Rapporto (a) / (b)	Anno di riferimento
ENPAPI	2,7	0,9	0,6	0,6	115,4	2,3%	2006
ENPAB	1,8	0,4	0,1	0,5	175,4	1%	2006
EPPI	4,5	1,2	1,8	1,2	394	1,1%	2006
ENPAP	3,0	0,8	1,0	1,0	268	1,1%	2006
EPAP	4,1	1,2	0,0	1,3	353	1,2%	2006
INPGI (gest. separata)	1,7	0,7	0,04	0,2	143,3	1,2%	2006

CONCLUSIONI

Il sistema pensionistico italiano nel suo complesso dovrà continuare ad essere gestito a « ripartizione assistita », cioè con rilevanti interventi da parte dello Stato. Non appare, infatti, realistico pensare che nel futuro tali interventi pubblici possano ridursi, data l'entità dello squilibrio previdenziale e assistenziale che comunque permarrà nel sistema.

Le riforme finora attuate mirano infatti ad evitare ulteriori e non supportabili disavanzi del sistema pensionistico. Con il progressivo entrare a regime del sistema di calcolo contributivo introdotto con la riforma Dini del 1995 si avrà un consistente ridimensionamento delle pensioni, seppur attenuato dalle possibilità offerte dal sistema previdenziale complementare e dagli effetti dell'innalzamento dell'età pensionabile a decorrere dal 2015, ai sensi della legge n. 102 del 2009.

Tale sistema vede la pensione rapportata a quanto accumulato in fase di attività, cioè al montante contributivo. Montante che dipende sia dai contributi versati, sia dalla dinamica del relativo tasso di rendimento, che per legge è il tasso di variazione medio quinquennale del PIL nominale. Montante contributivo che, al momento del pensionamento, è convertito in rendita pensionistica mediante il coefficiente di trasformazione, che dipende da molte variabili, ma principalmente dall'aspettativa di vita.

L'attuale tasso di variazione del PIL, di segno largamente negativo, incide negativamente e pesantemente sui montanti contributivi al pensionamento e quindi sulle future pensioni contributive. Tale effetto si accompagna a quello di riduzione dei coefficienti di trasformazione a partire dal 2010, riduzione derivante dall'allungamento dell'aspettativa di vita.

L'adeguamento dei coefficienti avverrà, secondo l'attuale previsione normativa, con cadenza triennale. Per salvaguardare l'entità della pensione, l'aumento dell'età di pensionamento risulta il rimedio naturale. Per tali ragioni è importante attivare politiche volte a potenziare il mantenimento in servizio di lavoratori e lavoratrici, oltre che incentivare la previdenza complementare.

Appare altresì fondamentale intensificare i controlli: « dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa » (articolo 44 legge n. 335 del 1995) e della definitiva trasparenza tra quanto della spesa previdenziale è coperto da contributi e quanto abbia caratteristiche assistenziali.

Si osserva che il rapporto tra la spesa pensionistica italiana e il PIL, in base al DPEF 2010-2013, raggiungerà il valore del 15,5% già nel 2010, con diversi decenni d'anticipo rispetto a quanto previsto nel precedente DPEF 2009-2012.

Per quanto concerne gli enti di previdenza privati, occorre sottolineare che di giorno in giorno il quadro normativo di molte Casse professionali sta evolvendo grazie alle approvazioni delle riforme in tema di prestazioni e contribuzione da parte degli organi vigilanti.

In particolare per le « Casse ex dlgs. 509/1994 » il problema principale è rappresentato dalla sostenibilità che migliorerà certamente a seguito delle predette modifiche normative; per le « Casse dlgs. 103/1996 », invece, il problema principale è rappresentato dall'adeguatezza, peraltro almeno in parte in via di soluzione nel caso di approvazione della proposta di aumento del contributo integrativo fino al 5% e la possibilità di destinare parte dei proventi all'aumento

dei montanti individuali degli iscritti. Si precisa che tale proposta è all'esame della XI Commissione permanente della Camera dei deputati in prima lettura (A. C. 1524).

A proposito del contributo integrativo, si ritiene che in futuro la misura di tale contributo dovrebbe essere allineata tra le varie Casse, con utilizzo sia per le prestazioni, sia per la copertura di spese, sia per la copertura di eventuali rendimenti garantiti.

Inoltre si ritiene opportuno, se non necessario, dare indicazioni riguardo ai criteri di investimento mobiliare, il più possibile omogenei per le diverse Casse, in modo da incentivare l'efficienza delle gestioni e nel contempo garantire la protezione del risparmio previdenziale. Occorre stimolare poi la ricerca di soluzioni praticabili per rendere più redditizi gli investimenti immobiliari.

Oltre a ciò, un'attenzione particolare va rivolta al contenimento delle spese generali, eventualmente stimolando il coordinamento e le sinergie di alcuni servizi comuni alle varie Casse.

Ancora si ritiene opportuno prevedere criteri il più possibile omogenei per la contabilizzazione delle voci di bilancio e per la determinazione dei rendimenti dei patrimoni.

Passando ad aspetti più strettamente tecnici, risulterà utile un riesame dei diversi indicatori richiesti dal decreto ministeriale 29.11.2007, integrandoli eventualmente con ulteriori parametri necessari per l'analisi e il confronto dei bilanci tecnici delle Casse, che la Commissione si riserva di specificare nella prossima relazione al Parlamento.

Inoltre, si sottolinea la necessità di definire in maniera chiara, esplicita ed obiettiva il parametro di riferimento per la sostenibilità delle gestioni previdenziali, tenuto conto che i patrimoni immobiliari di alcune Casse risultano sottovalutati.

Infine, la Commissione ha già convenuto di procedere ad una verifica degli effetti sui bilanci degli enti previdenziali pubblici delle operazioni di cartolarizzazione, anche con riferimento agli immobili invenduti restituiti agli enti stessi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	186
------------------------------------	-----

Comunicazioni del Presidente.

Mercoledì 27 gennaio 2010. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che, così come deliberato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 20 gennaio, la Commissione effettuerà una missione a Bologna dal 16 al 18 febbraio prossimo nell'ambito dell'approfondimento sulla vicenda delle cosiddette navi a perdere. Durante tale missione avranno luogo varie audizioni, tra cui taluni collaboratori di giustizia, nonché alcuni sopralluoghi presso i principali impianti della regione.

La Commissione effettuerà altresì, nell'ambito relativo all'approfondimento sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Calabria oltre che sul fenomeno delle navi a perdere, una missione in questa regione dall'8 all'11 marzo 2010, nel corso della quale avrà luogo un sopralluogo nella zona di Pisticci (Matera) e presso il Centro ENEA di Rotondella (Matera), oltre che una nuova audizione di Francesco Fonti. La missione, che si in-

centrerà particolarmente nella zona di Crotone, avrà inizio a Taranto il giorno 8 marzo 2010.

Comunica inoltre che la Commissione svolgerà, dal 19 al 23 aprile 2010 (anziché dal 12 al 16), una missione presso alcune istituzioni comunitarie. Tale missione avrà ad oggetto un approfondimento delle principali questioni significative in materia di contrasto alle attività illecite in materia di ciclo dei rifiuti a livello europeo. Nel corso della missione, la Commissione incontrerà i rappresentanti di Eurojust ed Europol a L'Aja, nonché i rappresentanti dell'Agenzia europea per l'ambiente (AEA) e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET) a Copenaghen, oltre che con le autorità olandesi impegnate nel controllo dei porti ai fini del contrasto al traffico transfrontaliero dei rifiuti.

Nella stessa riunione, l'Ufficio di presidenza ha stabilito che sarà organizzato un convegno, su un tema da definire, che avrà luogo a Bologna il prossimo 29 aprile.

Avverte infine che il 5 e 6 maggio 2010 avranno luogo alcuni sopralluoghi presso la discarica di Malagrotta, gli impianti di Guidonia e il termovalorizzatore di San Vittore, nell'ambito dell'approfondimento

sulla situazione relativa alle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio.

(La Commissione prende atto)

Nessuno chiedendo di intervenire, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, svolge alcune considerazioni sui la-

vori della Commissione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del vicepresidente della Regione Lazio, dott. Esterino Montino, e del Commissario straordinario alla Sanità della Regione Lazio, prof. Elio Guzzanti (<i>Svolgimento dell'audizione e rinvio</i>)	188
AVVERTENZA	189

AUDIZIONI

Mercoledì 27 gennaio 2010. – Presidenza del presidente Leoluca Orlando. – Intervengono il vicepresidente della Regione Lazio, dott. Esterino Montino, e il Commissario straordinario alla Sanità della Regione Lazio, prof. Elio Guzzanti.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del vicepresidente della Regione Lazio, dott. Esterino Montino, e del Commissario straordinario alla Sanità della Regione Lazio, prof. Elio Guzzanti.

(Svolgimento dell'audizione e rinvio).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Leoluca ORLANDO, *presidente*, propone che le audizioni in titolo, vertendo sul

medesimo argomento, si svolgano contestualmente. Nessuno chiedendo di intervenire, così rimane stabilito. Introduce quindi i temi oggetto dell'audizione e svolge alcune considerazioni preliminari.

Interviene sull'ordine dei lavori il deputato Domenico DI VIRGILIO (PdL), il quale, scusandosi con il Presidente e con i rappresentanti della Regione Lazio, preannuncia che i deputati del gruppo Popolo della Libertà non potranno partecipare ai lavori dell'odierna seduta a causa di concomitanti impegni nelle Commissioni permanenti, ed in particolare nella XII Commissione Affari sociali. Propone pertanto di acquisire le relazioni introduttive degli auditi e di rinviare il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, non essendovi obiezioni, ritiene di poter accogliere la richiesta del collega Di Virgilio.

Il dott. Esterino MONTINO, Vicepresidente della Regione Lazio, ed il prof. Elio GUZZANTI, Commissario straordinario alla Sanità, svolgono un'ampia relazione.

Intervengono, svolgendo considerazioni e ponendo quesiti, i deputati Doris LO MORO (PD), Matteo BRIGANDÌ (LNP) e, a più riprese, Leoluca ORLANDO, *presidente*.

La seduta, sospesa alle 15.10, riprende alle 15.20.

Dopo ulteriori quesiti posti dal deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*, il dottor Esterino MONTINO, *vicepresidente della Regione Lazio*, e il prof. Elio GUZZANTI, *Commissario straordinario alla Sanità*, replicano, con più interventi, alle domande ed alle considerazioni formulate.

Il deputato Leoluca ORLANDO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE**GIUNTA DELLE ELEZIONI**

GIUNTA PLENARIA:

Presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati	3
Esame delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	4

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

COMITATO D'INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO:

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

Audizione del Ministro degli affari esteri, Franco Frattini (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento, e conclusione</i>)	13
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e VII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del ministro dell'interno recante modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli <i>steward</i> negli impianti sportivi. Atto n. 158 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere dei relatori</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	18

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e VIII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

ATTI COMUNITARI:

Documento di lavoro della Commissione: Consultazione sulla futura strategia UE 2020. COM(2009)647 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) ...	22
AVVERTENZA	29

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (atto n. 169).	
Audizione di rappresentanti di SKY	30
Audizione di rappresentanti della Società italiana degli autori ed editori (SIAE)	30
Audizione di rappresentanti del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, dell'Associazione italiana genitori onlus (A.Ge), dell'Associazione genitori scuole cattoliche (A.Ge.S.C.), del Coordinamento genitori democratici onlus (CGD), del Movimento Italiano genitori (MOIGE), dell'Associazione famiglia e scuola (FAES), del Forum associazioni familiari, di Famiglie Nuove-Movimento dei Focolari e di Azione cattolica dei ragazzi (ACR)	30

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative. Atto n. 174 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	31
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia. C. 588 Tassone (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	37
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini e C. 3020 Amici (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	38

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. Testo unificato C. 825 Angela Napoli ed abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	38
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002. C. 3072 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	40
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. C. 3071 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	41
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 3073 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	42

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione del principio della ragionevole durata del processo.

Audizione dei componenti del Tavolo tecnico in materia di piante organiche degli uffici giudiziari, istituito dal Consiglio superiore della magistratura il 13 gennaio 2010 (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	43
---	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo nonché sulla tutela e rispetto dei diritti umani in Italia (anno 2008) Doc. CXXI, N. 2. (<i>Esame istruttorio e rinvio</i>)	44
---	----

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:

Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2010 (<i>Esame istruttorio e rinvio</i>)	49
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo febbraio-marzo 2010	51
---	----

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio della Difesa per l'anno 2008. Atto n. 137.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare. Atto n. 138 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole sull'atto n. 137 e parere favorevole con condizioni sull'atto n. 138</i>)	52
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere Approvato</i>)	57
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere Approvato</i>)	58
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02382 Di Stanislao: Sull'attuazione delle direttive comunitarie in materia di appalti nei settori della difesa e della sicurezza e di trasferimenti intracomunitari di prodotti destinati alla difesa	56
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	61
--	----

5-02383 Villecco Calipari: Sull'attuazione del progetto di digitalizzazione degli archivi della difesa	56
--	----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	63
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.

Audizione dell'ing. Aldo Mancurti, Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	64
--	----

INTERROGAZIONI:

5-02305 Lanzillotta: Destinazione dei Fondi strutturali europei assegnati al Dipartimento per gli affari regionali nella XV legislatura	65
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri	65
--	----

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02385 Fugatti e Polledri: Requisiti per l'applicazione del beneficio della sospensione dal pagamento dell'IVA per acquisti di beni e servizi per cessioni all'esportazione nel caso di affitto di azienda	66
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	69
5-02386 Fluvi: Adozione della normativa regolamentare in materia di operazioni con parti correlate compiute da società quotate	67
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	71
5-02387 Conte: Contratti di lavoro a tempo determinato presso la CONSOB	67
5-02388 Barbato: Problematiche relative all'erogazione del credito nei confronti di imprenditori impegnati nella lotta alla mafia e alle altre forme di criminalità organizzata	68
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	75
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 3073 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76

SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	77
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064 Grimoldi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	77
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati dalla Commissione)</i>	80
Sull'ordine dei lavori	78
Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna. C. 2955 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	78

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Atto n. 178 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>).	79
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	81
AVVERTENZA	79

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-01859 Nastri: Esclusione dei rappresentanti degli enti locali piemontesi dalla commissione aeroportuale di Malpensa	83
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	86
5-02186 Nastri: Mancata osservanza, nei tratti autostradali, della disposizione del codice della strada che obbliga i conducenti di veicoli a percorrere la corsia di destra	83
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	88
5-02259 Misiti: Realizzazione di un archivio centrale per la patente nautica e le licenze di navigazione e istituzione dello sportello automatico del diportista	84
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	89
5-02270 Toto: Possibilità di impiego dei locomotori E655 ed E656 in disuso	84
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	90
5-02298 Bobba: Impossibilità di immatricolazione di un minibus da impiegare da parte di una famiglia numerosa	84
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	91
5-02313 Tullo: Gravi disagi sul servizio Intercity da La Spezia a Genova	84
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	93
5-02323 Terranova: Operazioni di revisione periodica dei veicoli circolanti in relazione alle competenze della Regione siciliana	85
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	94
AVVERTENZA	85

X Attività produttive, commercio e turismo

AVVERTENZA	96
------------------	----

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97
---	----

SEDE REFERENTE:

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524 Lo Presti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
<i>ALLEGATO 1 (Emendamento del relatore)</i>	102
Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria. C. 1022 Carlucci, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C.2486 Catanoso, C. 2961 Vitali (<i>Esame e rinvio</i>)	98
Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i>	103
Disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti)</i>	109
COMITATO DEI NOVE:	
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -C Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato	101

XII Affari sociali

Elezione di un segretario	111
---------------------------------	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	112
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo gennaio-marzo 2010 e del calendario dei lavori per il periodo 1-5 febbraio 2010	115
---	-----

AVVERTENZA	115
------------------	-----

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02390 Carra ed altri: Provvedimenti per la crisi del settore suinicolo	116
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	121
5-02391 Beccalossi: Iniziative per ottenere deroghe all'applicazione della direttiva sui nitrati di origine agricola	117
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	122

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 164.	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 168 (Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Rilievi espressi</i>)	117
<i>ALLEGATO 3 (Proposte di rilievi del relatore)</i>	123
<i>ALLEGATO 4 (Documento presentato dal deputato Brandolini)</i>	126
<i>ALLEGATO 5 (Nuova formulazione delle proposte del relatore approvate dalla Commissione)</i> ...	130
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
AVVERTENZA	120

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. C. 3071 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	134
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118, recante attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo. Atto n. 176 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	134
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole</i>)	136
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	137

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE. Atto n. 172 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	138
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE. Atto n. 173 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	138
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sui profili di competenza regionale afferenti al Nuovo Patto per la Salute 2010-2012	142
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA:	
Esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per le elezioni regionali, provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010 (<i>Esame e rinvio</i>)	143
ALLEGATO 1 (<i>Testo proposto dal Relatore</i>)	146
Esame di una proposta di risoluzione in materia di disciplina dei compensi dei conduttori e degli ospiti delle trasmissioni RAI (<i>Esame e rinvio</i>)	144
ALLEGATO 2 (<i>Testo proposto dal Relatore</i>)	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Sulla pubblicità dei lavori	158
Comunicazioni del Presidente	158
Sui lavori della Commissione	158
Audizione del Presidente della Regione Sicilia	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161
ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:	
Esame della relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnici attuariali (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	161

<i>ALLEGATO (Relazione annuale sui bilanci consuntivi 2004-2005-2006, di previsione 2007 e bilanci tecnico-attuariali degli enti previdenziali pubblici e privati approvata dalla Commissione)</i>	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	
Comunicazioni del Presidente	186
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	
AUDIZIONI:	
Audizione del vicepresidente della Regione Lazio, dott. Esterino Montino, e del Commissario straordinario alla Sanità della Regione Lazio, prof. Elio Guzzanti (<i>Svolgimento dell'audizione e rinvio</i>)	188
AVVERTENZA	189

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 10,80



16SMC0002760